



la Paziienza

racconta dell'ordine degli avvocati di torino

MARZO 2001 70



In copertina:
Il nuovo Palazzo di
Giustizia di Torino visto dal
collega Michele Bianco



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Gian Paolo Zancan

COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO

Guido CANALE

Vincenzo ENRICHENS

Augusto FIERRO

Tessa FISSORE

Fulvio GIANARIA

Mario NAPOLI

Vittorio NEGRO

Carlo PAVESIO

Domenico SORRENTINO

Romana VIGLIANI

Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2579 del Tribunale di
Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA

Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE

Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE

GS&S Grugliasco - TO

STAMPA

MARIOGROS - Torino

Le foto di questo numero
sono di Michele Bianco e sono tratte
dalle pubblicazioni degli editori
Priuli e Verlucca

Pensando al futuro

7 Perché i giovani avvocati non dimentichino di Gian Paolo Zancan

Editoriale

9 Inaugurazione anno giudiziario 2001

Guardando all'Europa

16 Alcune riflessioni in tema di efficacia delle direttive comunitarie
nel diritto interno di Carlo Pavesio e Cristina Poncibò

22 L'arbitrato e la mediazione in Europa di Alessandro Re

Riflessioni

23 Il giusto processo trionfa: morte certa per il cautelare minorile?!
di Giulia Facchini

31 La nuova responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche
di Daniele Zaniolo

Congressi e Incontri

37 Pochi mesi al congresso mondiale degli avvocati di Torino
Metti una sera a cena: scheda di adesione

Invita i colleghi: personalizza la tua corrispondenza

39 Il Tribunale ecclesiastico regionale piemontese:
apertura dell'anno giudiziario 2001 di Dario Poto

42 Nuove regole per l'esame di abilitazione: relazione introduttiva
al Convegno di Perugia di Alarico Mariani Marini

La professione

44 Tutela sanitaria a favore degli avvocati e dei loro familiari
di Domenico Sorrentino

46 Appunti sulle tariffe (civile e amministrativa) di Guglielmo Preve

50 Sul divieto della pubblicità: lettera del collega Remo Danovi
e risposta del collega Mario Napoli

Cose di casa

52 Non può essere vero di Pier Luigi Amerio, Vincenzo Enrichens,
Fulvio Gianaria, Mario Napoli, Carlo Pavesio, Romana Vigliani

53 AGAT di Torino: programma di attività del 2001 di Marco Di Toro

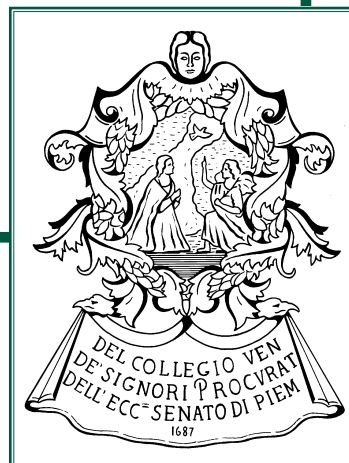
Coriandoli

55 Esperienza e memoria di Anna Rosa Oddone

57 La musica e les gents de justice
di Camillo Voglino

Ricordo

58 Bepi Dondona di Fernando Santoni De Sio



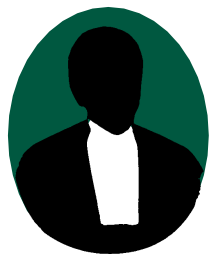
Pubblicità
STUDIO BETA
10139 TORINO
Via Roccaforte, 24
Tel. 011/385.51.74
Fax 011/385.12.26



“Emozione Torino” è il titolo del volume che pubblica il lavoro fotografico del collega Michele Bianco. E poiché sembra non ci debba stancare mai a riguardare le immagini della propria città, abbiamo voluto rubarne qualche istantanea. Scattata in quell’angolo d’Italia lassù, in alto a sinistra.

Nella foto a sinistra.

Il Duomo visto dalla Porta Palatina. *Certamente è uno dei monumenti tra i meglio conservati dalle memorie romane torinesi; la Porta Palatina era l’antica Porta Principalis della città romana: durante il Medioevo fu chiamata Palatium, di qui l’attuale denominazione. Ai lati si trovano due torri di circa trenta metri con sedici lati ciascuna, che si ricordano nell’edificio portante. Sul selciato, presente davanti alla struttura, sono ancora visibili i segni lasciati dai carri: traccia millenaria di antichi passaggi verso la strada della Gallie. Davanti alla Porta Palatina sono state poste le copie in bronzo di due statue romane, rispettivamente Cesare e Augusto.*



Pensando al futuro

PERCHÈ I GIOVANI AVVOCATI NON DIMENTICHINO

In occasione del trasloco al nuovo Palazzo di Giustizia, mi è capitato sotto mano, coperto di polvere, il volume dei verbali dei Giudizi disciplinari dal 1934 al 1943 del Direttorio del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori di Torino.

Pubblico, senza commenti, la parte finale del verbale del Giudizio disciplinare tenutosi nella sala del Direttorio il 20 luglio dell'anno 1934 alle ore 21,30 nei confronti dell'avvocato Giuseppe Camillo Pastè.

«Il Presidente chiede all'avv. Pastè se egli abbia partecipato nel passato a movimenti contro il Regime Fascista, e quale attività intenda applicare per l'avvenire.

L'avv. Pastè dichiara che per l'esercizio della professione intende richiamarsi al giuramento prestato.

Il Presidente avendogli fatto osservare che nonostante il giuramento prestato l'imputato ha partecipato a opera di propaganda contraria alla Nazione e al Regime, perché sorpreso ad affiggere talloncini gommati della setta

“Giustizia e Libertà” e perché trovato in possesso di altro materiale di propaganda antifascista, l'avv. Pastè risponde in modo evasivo dichiarando nuovamente di attenersi al giuramento prestato.

Il Presidente richiama allora l'avv. Pastè ricordandogli il dovere che egli ha di essere leale e preciso nelle risposte e il dovere che gli incombe di essere buon cittadino e di osservare lealmente le leggi dello Stato tanto più se venisse reiscritto, come egli desidera, nell'albo degli avvocati.



Il monumento al Traforo del Fréjus. Il monumento realizzato a ricordo dei lavoratori del Traforo del Fréjus è situato in piazza Statuto; di notevole valore estetico testimonia il sacrificio dei minatori che portarono a compimento l'ardita galleria. La scultura è costituita da molteplici massi di granito scalati dai Titani; sulla parte più alta un genio dello scultore Odoardo Tabacchi raffigura la scienza dominante sulla forza bruta, cioè i Titani, che sono opera di Luigi Belli.

A domanda risponde: “Ho appartenuto al Partito Socialista Unitario, sono stato iscritto all’Italia libera”.

A domanda risponde: “sono stato tratto in arresto perché trovato in possesso di materiale di propaganda antinazionale e antifascista che avevo ricevuto per posta.

A domanda risponde: “sono antifascista”.

A domanda quali siano i suoi sentimenti per l’avvenire, dichiara di attenersi al giuramento prestato.

Rivoltogli la domanda se egli si impegna di astenersi dallo svolgere un’attività contraria agli interessi della Nazione, l’avv. Pastè risponde sempre evasivamente e ripete che egli ha prestato il giuramento prescritto dalla legge professionale.

Il Presidente è costretto di fronte al contegno evasivo dell’avv. Pastè di insistere più volte nella domanda già formulata, facendo presente all’avv. Pastè che nonostante avesse egli prestato il giuramento, ha commesso i fatti che gli sono stati addebitati e per i quali fu mandato al confino.

L’avv. Pastè risponde contestando di avere svolto attività antinazionale nel passato secondo le leggi vigenti, dichiara di attenersi alla formula del giuramento prestato.

Il Presidente domanda all’avv. Pastè se egli avesse occasione di svolgere attività contraria alla Nazione e al Regime Fascista quale comportamento assumerebbe.

L’avv. Pastè risponde: “mi attengo alle dichiarazioni già fatte”.

Esaurito l’interrogatorio dell’avv. Pastè e non essendovi alcun teste da sentire, allontanatosi l’avv. Pastè il Direttorio visto l’art. 41 del R.D. 27 novembre 1933 n. 1598.

Pronunzia

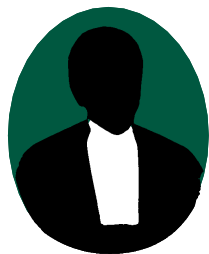
La radiazione contro l’avv. Giuseppe Camillo Pastè iscritto negli Albi degli Avvocati e dei Procuratori e manda a notificare, a sensi dell’art. 50 della legge la decisione all’interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte di Appello ed il Tribunale».

Perché i giovani avvocati non dimentichino.

Gian Paolo Zancan
Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Torino



Teatro Carignano. Dove attualmente si trova il Teatro Carignano, in origine ne sorgeva uno dei principi di Carignano che però fu fatto abbattere poiché pericolante. In sua sostituzione, nel 1752, ne fu realizzato un altro, progettato dall’architetto Benedetto Alfieri. Dopo circa trent’anni fu però distrutto da un incendio e allora si rese necessaria una nuova realizzazione che in meno di un anno fu portata a termine dal Feroggio. In seguito furono effettuate delle modifiche e delle aggiunte, che però non alterarono la struttura principale di questo bell’esempio dell’architettura tardo settecentesca. Nel 1845 Francesco Gonin arricchì il teatro con le splendide pitture del soffitto. In questo teatro furono messe in scena le prime tragedie di Vittorio Alfieri.



Editoriale

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI FORENSI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI TORINO

Magistrati,
Signore, Signori,
Colleghi,

L'inizio della relazione – che ho l'onore di svolgere quale Presidente dell'Unione Regionale dei diciassette Ordini forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta e quale Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino – non è quest'anno suscettibile di scelta.

È scelta obbligata, invero, fermarsi un istante con animo commosso e silente avanti alla lapide – ora giustamente collocata in questa Aula Magna – che ricorda il sacrificio del nostro Presidente Fulvio Croce il quale, ventitré anni orsono, *“affrontò consapevole morte perché le istituzioni repubblicane vivessero”*.

Non debbo ringraziare – mai lo si deve fare a fronte di scelte giuste – per la decisione di dedicare quest'aula a Fulvio Croce, soltanto sottolineare con orgoglio che una tale decisione ricorderà alle generazioni future non solo uno straordinario *“eroe borghese”* ma anche il ruolo insostituibile di impegno civile che l'Avvocatura esercita ogni giorno nelle aule giudiziarie.

Dopo un ritardo che una burocrazia statale inetta quanto insensibile ha reso vergognoso, siamo finalmente giunti a questo nuovo palazzo.

Do volentieri atto che un tal traguardo è stato possibile grazie all'impegno di alcuni uomini di buona volontà ed onestà di intenti: indico cinque nomi, scusandomi per eventuali dimenticanze: i Guardasigilli Oliviero Diliberto e Piero Fassino, il sindaco Valentino Castellani, il magistrato Francesco Saluzzo, l'Ing. Claudio Lamberti dirigente comunale.

Non intendo sollevare obiezioni sul piano estetico, che potrebbero sembrar soggettive, al nuovo palazzo: è certo che i costruttori di questo pretenzioso ipermercato non hanno mostrato di conoscere la celebre frase di Dostoevskij: *“la bellezza salverà il mondo”*.

Assai più pertinente sarebbe muovere censura alla manifesta irrazionalità dell'edificio in molte sue parti:

- la lunghezza dei percorsi tra l'ingresso e l'accesso a molte aule, inaccettabile per i disabili e comunque estremamente ostica ad ogni persona di non perfetta salute;
- l'angustia – degna del Tribunale descritto da Kafka – di molti corridoi che non consente la collocazione di posti d'attesa a sedere;
- la stravaganza delle dimensioni in orizzontale di molte aule penali che renderà il Presidente simile ad un arbitro di una partita di tennis;
- lo sbocciar improvviso di colonne al

centro di molte aule quasi a suggerire un improbabile gioco a “nascondino”;

- lo spreco manifesto degli spazi, non senza dimenticare l'inutile previsione di due scaloni per accedere a quest'aula.

L'elenco potrebbe continuare a lungo.

Ma è tempo che ogni pur giusta critica cessi: il nuovo palazzo deve diventare – ne faccio solenne impegno a nome dell'Ordine Forense che si assume precisa corresponsabilità con la Magistratura – un autentico Palazzo di Giustizia aperto – senza attese, ritardi, lungaggini, tutti difetti miracolosamente smarriti nel trasloco – a ogni cittadino che *“avrà fame e sete di giustizia”*, povero o ricco, nero o bianco, cattolico, ebreo, mussulmano, valdese o di ogni diversa religione.

Ricordo – talora restar fedeli al passato è la miglior garanzia per il futuro – che il motto della nostra Corte di Appello è *“Facite iudicium et iustitiam ed diligite pauperes”*.

Colgo questa eccezionale occasione per proporre, a nome dell'Ordine Forense, che tale motto venga iscritto su un muro di un qualche atrio inutilmente faraonico.

E se in questo nuovo palazzo un cittadino, anche *“piccolo piccolo”*, subirà sopruso o anche soltanto *“l'ar-*

roganza dei potenti”, per utilizzare l’immortale verso di Shakespeare, il Consiglio dell’Ordine Forense si impegnerà in prima persona a far sì che vengano “cacciati i mercanti dal tempio”.

Sarà la comune casa di lavoro per magistrati e avvocati, non più arroccati in sterili contrapposizioni, ma soltanto “Gente di Giustizia” secondo la stupenda denominazione di Daumier.

Ricordo con compiacimento che in questo nuovo palazzo ha trovato idonea collocazione, sia pure in via provvisoria in attesa della costruzione del piano sopraelevato, la sede del consiglio dell’Ordine, anche se è stata esperienza estremamente avvilente aver dovuto in più occasioni alzar la voce – e me ne scuso perché non è mio costume – per ricordare ad alte Autorità dello Stato che una tale collocazione è prevista per legge al fine di rendere agevole, anche in forza della vicinanza fisica, la realizza-

zione del diritto di difesa che l’art. 24 della Carta Costituzionale affida all’Avvocatura in ogni stato e grado del procedimento.

Il Consiglio dell’Ordine, in una parola, non è un ospite, anche gradito, ma presenza necessaria ed indispensabile per l’esercizio della giurisdizione.

Si è dunque chiuso il capitolo della vergognosa vergogna e, senza trionfalismi ai quali la “Gente di Giustizia” non è adusa ben consapevole di operare all’interno della sofferenza umana, ma con soddisfazione per il decisivo apporto dell’ordine forense, posso rivolgere dalla “raggiunta terra promessa” i tradizionali saluti.

Il primo, per giusta consuetudine, va ai cittadini che nell’anno che incomincia si accingono ad entrare nelle aule del nuovo palazzo: è un saluto di massima preoccupazione.

Da un lato, l’accavallarsi di norme

sostanziali spesso oscure e contraddittorie, e che nondimeno il cittadino deve rispettare, ha raggiunto livelli di insopportabilità fisica, nel senso letterale del termine: penso, ad esempio, alla normativa sulla privacy che non ha ancora trovato uno Champollion in grado di decifrarla; dall’altro, lo stillicidio di nuove norme processuali specie penali, incoerenti e scoordinate, ha reso il rito processuale privo di ogni stabilità, perpetuando il fenomeno dei “processi di annata”, anzi semestrali, se è vero come è vero che le norme sul giudizio abbreviato sono state modificate due volte nel decorso anno.

Un cataclisma continuo di nuove norme che ha avuto quale secondaria ma non trascurabile conseguenza quello di impedire l’accumularsi di sapere professionale in capo agli stessi operatori.

Come ha argutamente osservato il prof. Guglielmo Gullotta alla domanda di un medico che chiede ad un avvoca-



Palazzo Reale. Voluto nel 1646 da Madama Reale Cristina di Francia, ma concluso solo nel 1660 a causa delle guerre che rallentarono il corso dei lavori, Palazzo Reale sorse sui resti dell’edificio che fu del Vescovo e in seguito passò ai Savoia ospitandoli nell’arco di tempo che va da Emanuele Filiberto a Vittorio Amedeo I. L’attuale costruzione, a pianta quadrata, risulta condizionata dai numerosi interventi effettuati nel tempo che ne hanno in parte variato il primitivo aspetto. Amedeo di Castellamonte realizzò la facciata che si volge sulla piazzetta Reale, ma gli interventi degli architetti e degli artisti attivi tra il XVII e il XIX secolo sono numerosissimi, ognuno di loro ha lasciato una traccia della propria arte sia all’esterno che all’interno, dove un articolato complesso di stanze e saloni, oltre a numerosissimi arredi di grande valore, fa di Palazzo Reale, una testimonianza di indubbio valore artistico e culturale.

to “come è la tua professione oggi?” la risposta pertinente dovrebbe essere “tutto bene, è come se a te dicessero: d’ora in poi non è il cuore che pompa il sangue questo è lavoro che fanno i gomiti, in sinergia con le nocche delle dita, che per ragioni soggettive ed oggettive, sono influenzate dal lavoro dei tendini del calcagno, anzi, no, dei bulbi dei capelli”.

Rivolgo augurale saluto a tutti i Magistrati della Corte di Appello, unendomi con fraterna commozione all’unanime cordoglio per la scomparsa del dottor Piero Miletto, il cui “profilo e la grazia”, secondo il verso di Lorca, rimarrà nel cuore di tutti.

Rivolgo un particolarissimo saluto al nuovo Presidente del Tribunale, il dottor Mario Barbuto, magistrato di altissimo valore che, sono certo farà proprio il diritto del Consiglio dell’Ordine di partecipare ad ogni iniziativa, nessuna esclusa, di programmazione ed organizzazione dell’attività giudiziaria.

Saluto con antica ammirazione le Forze dell’Ordine ai cui compiti istituzionali di prevenzione è affidata in via primaria la tutela di quel bene essenziale rappresentato dalla tranquillità dei cittadini.

A questi ultimi ho l’obbligo nondimeno di ricordare che senza la collaborazione personale di ognuno, che realizza nel rispetto dell’attività giudiziaria ed in particolare nella puntualità con la quale viene adempiuto il dovere di testimonianza – ogni sforzo risulterà vano.

E se anche nella nostra città, come purtroppo accade in molte altre italiane, la vera ragione della mancata collaborazione fosse l’omertà e la paura, richiamerò l’alto insegnamento di Giovanni Falcone secondo il quale si incomincia ad aver paura soltanto quando ci si sente soli.

Saluto, infine, con rinnovata riconoscenza il personale amministrativo e gli ufficiali giudiziari che lavorano nel distretto: tenuti ai margini, mal pagati, stanno operando un massacrante trasloco con la perizia di consumati nocchieri e con l’attenzione della padrona di casa che imballa le tazzine ad una ad una.

È tempo di sviluppare essenziali osservazioni sui tempi principali:

1. L’Ordine Avvocati di Torino

La relazione del Presidente dell’Or-

dine sullo stato della Giustizia nel Distretto non può che prendere le mosse dalla propria casa, casa che, anche nel decorso anno, iniziative legislative eufemisticamente definibili non meditate, rischiano di distruggere dalle fondamenta.

Al 31 dicembre 2000 risultano iscritti presso l’Ordine di Torino n. 3222 avvocati (con un aumento rispetto all’anno precedente, che si commenta da solo, di quasi duecento unità).

I praticanti avvocati iscritti sono 1754 di cui 727 abilitati (con un aumento meno rilevante di 90 unità).

Le donne avvocato sono ormai quasi pari ai colleghi maschi così che neppure è necessario specificarne il numero: è necessario invece ricordare, ammirati e commossi, la scomparsa della nostra straordinaria Lina Furlan, prima donna avvocato ad indossare, nel lontano 1935, la toga in un’aula di giustizia italiana.

Le cifre sovraesposte evidenziano con la drammatica forza dei numeri – negli ultimi tre anni gli avvocati iscritti all’Albo di Torino sono aumentati di 750 unità! – i problemi dell’accesso e della formazione forense.

L’Ordine di Torino ha da sempre sostenuto che l’accesso deve essere reso più selettivo, attraverso una urgente riforma che eviti in particolare che le difficoltà degli esami siano assolutamente sperequate nelle diverse sedi.

Nei mesi scorsi, costretto da una legge di somma iniquità, ho continuato a firmare a decine i certificati che danno il via libera ai trasferimenti verso sedi di provata compiacenza, un ruolo di capostazione al quale farei volentieri a meno: dichiaro con fermezza che così non può continuare, è una questione di serietà, di non perdere la faccia sin da subito con i giovani colleghi.

Eppure ai giovani colleghi ricordo che mai come nell’epoca presente la professione forense si va evolvendo verso nuovi campi di intervento, verso nuove specializzazioni, che i giovani dovranno con il loro entusiasmo coltivare: sembra quasi si stia realizzando quanto scriveva Camus “la Giustizia è tutto e dappertutto”.

Penso alla responsabilità contabile, alle giurisdizioni comunitarie, alle nuove fattispecie di tutela dell’economia, al nuovo diritto sulle comunica-

zioni telematiche, alle tecniche sempre più sofisticate dell’intervento difensivo sui tempi dell’ambiente, della salute, della colpa professionale.

Intendo, ora, affrontare, una questione di vitale importanza, e della quale l’Ordine di Torino si è fatto portabandiera in tutta Italia: la necessità che venga riconosciuta a favore dell’avvocatura una riserva anche in materia di consulenza legale extragiudiziale.

Il nostro Governo nel novembre scorso ha imboccato una direzione esattamente contraria, predisponendo, in adeguamento della normativa italiana alla direttiva comunitaria 98/5, un decreto legislativo che all’art. 27 dà il via libero alle società di consulenza extragiudiziale senza limitazioni di alcun tipo, né soggettive né oggettive, e dunque aperte anche ai soci di mero capitale.

È agevole dimostrare che si tratta di un adeguamento soltanto apparente ed anzi contrastante con precisi principi comunitari.

La stessa direttiva richiamata, infatti precisa all’art. 5 che, quando l’esercizio della professione di avvocato riguarda in particolare la consulenza quest’ultima deve essere offerta unicamente “sul diritto del proprio Stato membro d’origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante”.

A fronte di così precisa normativa per sviluppare una ipotesi estrema – ma la correttezza di una interpretazione si misura proprio nei casi estremi – una società il cui capitale sociale fosse interamente sottoscritto da pregiudicati o da avvocati radiati per indegnità potrebbe, secondo la proposta del Governo italiano, esercitare tranquillamente l’attività professionale di consulenza legale mentre l’avvocato regolarmente iscritto avrebbe il dovere di limitare la propria attività consulenziale secondo quanto disposto dall’art. 5 citato.

Realtà è che la consulenza legale extragiudiziale rappresenta il momento più importante e delicato dell’intera attività professionale dell’avvocato.

Il suo corretto esercizio, reso da soggetti competenti e deontologicamente responsabili, dà luogo ad un forte contenimento del contenzioso giudiziale sia perché consente un preventivo componimento delle controversie, sia per-

ché fornisce adeguata risposta alla domanda dell'utenza di operare secondo il dettato della legge.

Qualsiasi avvocato apprende sin da subito che è suo titolo di merito non soltanto il numero delle cause vinte ma anche il numero delle cause infondate, pretestuose o inutili che ha saputo evitare.

In tale ruolo l'avvocato si colloca quale autentico riferimento di conoscibilità delle leggi incarnando addirittura la misura stessa della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato, atteso che è evidente che il principio della non scusabilità dell'ignoranza della legge è destinata sempre più ad essere messo in discussione in sistemi giuridici di massima complessità ed ormai governati, in molti campi, da normative sovranazionali.

Una ferma conclusione: non tenga a battesimo il nostro Governo *"l'era dei consiglieri"*.

Ricordo ora con fraterno cordoglio i colleghi iscritti nel nostro Albo e deceduti nel corso dell'anno 2000:

Dottor Gianluca Bartolini
Avvocato Guido Bertone
Avvocato Giovanni Bracco
Avvocato Cesare Corsi di Bosnasco
Avvocato Giulio De Angeli
Avvocato Giuseppe Dondona
Avvocato Veniero Frullano
Avvocato Lina Furlan
Avvocato Alfredo Laezza
Avvocato Gemma Molino
Avvocato Alberto Piccatti
Avvocato Renato Romano
Avvocato Rosario Serra
Avvocato Tommaso Tabellini
Avvocato Luciana Torchio

2. Sulla Giustizia Penale

La citazione di prima pagina non può che esser riservata alla definitiva approvazione delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace che andranno in vigore il 4 aprile prossimo.

Trattasi di un testo che si caratterizza, in particolare, per una autentica rivoluzione in tema di sanzione, con totale abbandono della pena-carcere e con l'instaurazione di un rigido principio di effettività, in forza della non concedibilità della sospensione condizionale della pena e della inapplicabilità dei riti deflattivi.

Una innovazione che potrebbe trovare anche parziale consenso se non

risultasse, valutata all'interno del complessivo sistema sanzionatorio, in palese violazione di elementari principi di eguaglianza.

Continuerà, infatti, ad essere concedibile la sospensione condizionale per bancarotte miliardarie – come purtroppo è accaduto anche avanti alla magistratura torinese – o per gravi fatti di peculato o corruzione con conseguente irrogazione di una pena soltanto virtuale, mentre sarà sempre effettiva la pena per reati minimi quale, ad esempio, quello di ingiuria.

Né si obietti che il reato di ingiuria è sanzionato soltanto con la multa, dal momento che, nel caso di insolvenza anche per proclamata indigenza, la multa verrà obbligatoriamente sostituita nella detenzione domiciliare o nella prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Ma le conseguenze di un tale circolo non virtuoso non sono ancora finite: nell'ipotesi non infrequente di violazione degli obblighi connessi alle pene sostituite si ritornerà a pieno titolo alla pena-carcere.

È curioso che dopo anni di discussioni sulla necessità di introdurre un *"diritto penale minimo"*, nel senso di dar corso ad una diffusa depenalizzazione conservando la sanzione penale per i solo fatti di rilevanza, si pervenga al paradossale risultato di sanzionare sempre e concretamente soltanto i fatti minimi.

La seconda citazione – anch'essa in negativo – spetta all'ennesima *"fumata nera"* della legge attuativa del *"giusto processo"*, costituzionalmente recepito nell'art. 111.

Il corno della discordia continua a rimanere il mancato accordo sull'inedita figura del coimputato che, pur non potendo essere sentito come teste, ne assumerebbe non di meno gli obblighi con relative sanzioni limitatamente ai fatti concernenti la responsabilità di altri sui quali abbia liberamente scelto di rispondere: in buona sostanza, ancora una volta, non si è riuscito a trovare l'accordo sulla figura dell'imputato-testimone, ormai, universalmente noto come *"impumone"*.

Eppure se i nostri legislatori fossero finalmente dimentichi di interessi di parte, quando non anche personali, sarebbe agevole trovare in breve una soluzione idonea.

Sarebbe sufficiente tener presente, da un lato, l'ovvia considerazione che

chiunque accusa altri di reato, sia come testimone che come imputato, ha l'obbligo di verità altrimenti incorre nel reato di calunnia, dall'altro che, come ha ben scritto il prof. Paolo Ferrua *"nel nuovo quadro istituzionale il giudizio è un luogo di parola e sarebbe una grave sconfitta per il contraddittorio se si riducesse ad una sfilata di soggetti muti"*.

Molte, troppe le novità nel rito processuale susseguitesi, anche in termini contraddittori e con gravi effetti destabilizzanti, nel decorso anno, per non essere costretto a rimpiangere la superiore saggezza di Montaigne il quale narra che *"il legislatore dei Turesi ordinò che chiunque volesse abolire una delle vecchie leggi o stabilirne una nuova si presentasse al popolo con la corda al collo, affinché, se la novità non veniva approvata, fosse immediatamente strangolato"*.

Mi limito dunque a qualche *"impolitica considerazione"*.

Il Legislatore ha continuato a scommettere, in nome di una efficienza che troppo spesso non si coniuga con sostanziale equità, sull'efficacia deflattiva del *"giudizio abbreviato"* continuando a dimenticare che un procedimento non pubblico rappresenta una esiziale rinuncia alla possibilità di controllo democratico.

Neppure è stato posto riparo a quella evidente stortura rappresentata dall'inappellabilità, anche nell'ipotesi di pena alternativa, delle condanne a sola pena pecuniaria, con la conseguenza aberrante che il Giudice di primo grado decidendo la scelta della pena contestualmente sceglie sulla possibilità che la propria sentenza venga appellata (le conseguenze sono particolarmente inquietanti in tema di reati a mezzo stampa).

È stata ritoccata per ben due volte la disciplina dei termini massimi di custodia cautelare (D.L. 7 aprile 2000 n. 82 e D.L. 24 novembre 2000 n. 340): in particolare il decreto legislativo del novembre intitolato con involontario umorismo *"disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia"* annida nel suo testo problemi interpretativi e difficoltà di calcolo degni dei misteri eleusini.

Chiunque finirà in carcere dopo un tale decreto, colpevole o purtroppo talora innocente, dovrà recitare il verso

di Lorenzo il Magnifico “*del doman non v'è certezza*”.

Malgrado ogni pur apprezzabile impegno propositivo del Ministero di Giustizia, non è stata ancora approvata la nuova disciplina sulla difesa dei non abbienti a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio, senza le quali discipline il giusto processo tale rimarrà solo per pochi.

Una lacuna che ogni giorno di più si avverte alla luce del sempre maggior numero di scelte, tecniche e complesse, rimesse nelle mani del difensore: penso, ad esempi al c.d. “*patteggiamento sulla prova*”, istituto che rimette alle parti la disponibilità delle prove già formate da sottoporre al giudice e che impone delicate decisioni, anche di natura deontologica, in campo al difensore d'ufficio.

Sono certo che il nostro ordine – l'ordine di Fulvio Croce che proprio per aver accettato la difesa d'ufficio venne barbaramente assassinato – non varrà mai l'amara osservazione di un collega: “*la difesa d'ufficio è la vergogna dell'Avvocatura, l'unica attenuante che ha la categoria è che si tratta di una vergogna coatta*”, anche se, in questo campo, i medesimi avvocati torinesi possono e debbono fare meglio e di più.

Mi dichiaro non entusiasta – in questo dissociandomi dall'opinione di molti colleghi penalisti – della nuova normativa in tema di investigazioni difensive, testo che sempra più ricercare facili consensi che non tentare di realizzare un effettivo intervento difensivo sin dall'inizio delle indagini preliminari, non senza rilevare l'inaccettabile silenzio sulla possibilità di attività investigativa da parte del patrono della persona offesa, ancora una volta, cenerentola del nostro processo.

A tal proposito prendo atto con soddisfazione che la Procura della Repubblica di Torino ha abbandonato un modulo organizzativo assunto lo scorso anno di operare una trattazione diversificata, per modalità e tempi, dei fascicoli distinti secondo fasce di importanza – le così dette fasce A e B – distinzione incomprensibile prima di tutto dalle persone offese.

Svolgo, infine, qualche osservazione, a valere sia in materia penale che civile, in ordine alla organizzazione pratica del lavoro presso il nostro Distretto, rivendicando ancora una



La Cavallerizza. Luogo poco noto anche a molti torinesi. La Cavallerizza era il maneggio reale dei Savoia, che sorgeva in via Giuseppe Verdi, accanto al Palazzo dell'Accademia Militare. Realizzata su un progetto di Amedeo di Castellamonte tra il 1675 e il 1680, la Cavallerizza costituisce un bell'esempio dell'architettura diretta all'attività ludico-educativa, di cui si possiedono scarse testimonianze. La struttura è stata, nel corso degli anni, adibita a molteplici funzioni, che in gran parte le hanno fatto perdere l'aura regale originaria.

volta il ruolo essenziale dell'Ordine Forense in tale organizzazione.

Sono da condividere appieno le preoccupazioni manifestate in un documento di dicembre di Magistratura Democratica: l'opzione compiuta dal legislatore a favore del giudice unico, con conseguente venir meno della camera di consiglio come momento fondamentale di discussione e confronto, rende effettivo il rischio che il magistrato rimanga vittima di un individualismo esasperato ed autoreferenziale tanto da far sì che ogni Tribunale possa avere tante giurisprudenze quante sono i suoi giudici ed altrettante prassi giudiziarie.

Ad evitare tali rischi, che finirebbero per creare sfiducia e discredito nei cittadini, è necessario, in materia organizzativa, una discussione pubblica dei criteri di gestione, per consentire un effettivo controllo da parte della collettività, in materia di questioni giuridiche, una sorta di *"camera di consiglio permanente"* fra i vari giudici con apertura obbligatoria ai contributi esterni, alle sollecitazioni, alle critiche degli altri operatori del diritto, prima fra tutti, atteso il suo ruolo costituzionale, dell'Ordine Forense.

E se taluno – magari alto magistrato – in qualche sperduto villaggio di Cacanìa come scriverebbe Musil, ritenesse troppo rivoluzionarie le proposte sovranizzate ricordo l'art. 101 della Carta Costituzionale: *"la giustizia è amministrata in nome del popolo"*.

3. Sulla Giustizia Civile

La crisi della giustizia civile è troppo nota perché la debba sottolineare per il terzo anno consecutivo: i tempi del giudizio sono indegni di un paese ordinato, ben superiori, a quella ragionevole durata ora costituzionalizzata nell'art. 111: le condanne dell'Italia a Strasburgo più non si contano.

Piuttosto è opportuno sottolineare, sempre prendendo spunto dal ricordato documento di Magistratura Democratica, che ulteriori problemi, sia sul piano giurisdizionale sia sul piano organizzativo, nasceranno proprio dal nuovo testo dell'art. 111 della Carta Costituzionale e dall'introduzione del principio del giusto processo avanti al giudice terzo ed imparziale.

Non vi è dubbio che tale norma costituzionale, nata per problematiche del processo penale, riguardi anche il

processo civile ove vi sono interi settori in cui la terzietà del giudice non è garantita in materia adeguata: penso al Giudice delegato del fallimento, che fa parte del collegio nei reclami contro i provvedimenti da lui pronunciati, e che può essere giudice istruttore delle cause che ha autorizzato il curatore a promuovere.

L'art. 111 primo comma stabilisce inoltre che il giusto processo sia regolato dalla legge: orbene una forte corrente fra i processualisti ritiene che un processo regolato dalla legge stia a significare un processo nel quale i vari atti e fasi sono previsti da norma di legge, con la conseguenza che non vi sarebbe spazio per un processo il cui contenuto è stabilito dal giudice, come avviene in generale nel processo civile nei procedimenti sommari che si svolgono con rito camerale.

Molte anche le motivazioni di diritto sostanziale influenti sulla giurisdizione.

Voglio ricordare in primo luogo la riforma dell'amministrazione dell'impresa commerciale che ha introdotto elementi fortemente innovativi alla c.d. legge Prodi: è vero che tale legge è nata nel luglio 1999 ma soltanto all'inizio del 2000 ha trovato effettiva applicazione e proprio qui, presso un tribunale piemontese, vi è stata la prima ammissione alla procedura.

Mi piace iniziare da tale legge perché essa espressamente si attribuisce *"finalità conservative del patrimonio produttivo"*: sono finalità controcorrente rispetto ad un mercato che nei suoi investitori e nei suoi managers sembra sempre meno attento alla azienda – quell'insieme fatto dagli uomini che vi lavorano, dal suo patrimonio tecnologico, dai suoi dividendi lasciati anche nell'impresa, per consentire nuovi investimenti – mentre concentra ogni attenzione sull'andamento del titolo o sulla rapidità della circolazione della partecipazione, tutti fenomeni in grado di assicurare rapidi guadagni che giudico speculativi, finanziari, non certo appaganti per un imprenditore degno di tale nome.

Altra importante novità legislativa è costituita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 67 di attuazione della direttiva CEE 97/55 con il quale si è dato ingresso nel nostro paese alla pubblicità corporativa.

È normativa di straordinaria attualità

ed importanza e che impegnerà gli operatori in difficili interpretazioni: non sarà facile, invero, dare esatta definizione a termini come *"discredito"*, *"indebito vantaggio"* o anche soltanto *"comparizione oggettiva"*.

Numerose le modifiche anche in campo fiscale: è d'obbligo citare la riforma delle successioni e donazioni che non soltanto ha ridotto la quota di prelievo ed innalzato la quota di esenzione, ma pure ha radicalmente innovato laddove ha previsto, ad esempio, il pagamento dell'imposta anticipata in vita, dove ha eliminato la rilevanza dell'avviamento in relazione al passaggio di azienda o dove ha triplicato, norma che mi piace ricordare per la sua civiltà, la franchigia nel caso di discendenti minori o portatori di handicap.

Restano fuori dall'uscio le riforme più importanti: il c.d. progetto Rovelli per le società di persone e quello c.d. Mirone per le società di capitali, quest'ultimo contenente la proposta di introduzione del Tribunale Distrettuale di Commercio, proposta giustamente contestata dall'Avvocatura.

Un tale Tribunale, inevitabilmente privo di sensibilità e conoscenza delle realtà economiche locali non apporterebbe vantaggi per giudicare fenomeni di grande rilevanza sociale contestualmente distruggendo tesori di cultura e pratica forense da sempre presenti nei Tribunali non distrettuali.

4. Verso la fine della giurisdizione

Con sempre maggior frequenza si moltiplicano esempi di esautorazione della giurisdizione ordinaria – funzione pubblica avente quale primaria caratteristica la terzietà rispetto alle parti – in favore di forme per così dire di giurisdizione domestica.

Ma altri ancora più inquietanti segnali – autentiche pietre tombali – sono avvertibili all'interno della stessa giurisdizione.

È noto che Rabelais, nel suo immortale *"Gargantua e Pantagruel"* difese a spada tratta la bontà delle decisioni del giudice Brigialoca che aveva confessato di dare le sue sentenze giocandole ai dadi: *"mi sembra che ci sia un non so che di divino, che ha fatto e disposto in modo che di queste sentenze pronunziate così in base alla sorte tutte fino ad ora siano state trovate buone"*.

Dopo le decisioni ai dadi inventate

dal vecchio “*père Rabelais*” il legislatore processual-penale dei nostri giorni ha inventato le “*sentenze che non decidono*”.

È certamente una “*non decisione*” la sentenza cosiddetta di patteggiamento, la Corte Costituzionale invero ha costantemente insegnato che “*la sentenza pronunciata a norma dell’art. 444 c.p.p. non assume le caratteristiche proprie di una pronunzia di condanna basata sull’accertamento pieno della fondatezza dell’accusa penale*” (sent. n. 251/1991 e n. 153/1996).

Allo stato dell’arte, dunque, la sentenza di patteggiamento deve essere valutata come una “*non decisione*” avulsa da ogni accertamento sulla responsabilità, con la conseguenza che nell’ipotesi tutt’altro che peregrina che un imputato innocente proponesse accordo sulla pena al fine di favorire il vero responsabile sarebbe assai difficile ipotizzare una incriminazione per autoculunnia o favoreggiamento.

Anche la sentenza di non luogo a procedere che, a sensi della recente legge Carotti, il giudice dell’udienza preliminare può emettere quando ritenga “*gli elementi acquisiti non idonei a sostenere l’accusa in giudizio*” (art. 425 III co c.p.p.) è, a ben valutare, una “*non decisione*”.

Sostituire, invero, ad una valutazione sulla prova già presentata dall’Accusa, una prognosi sull’esito che con tale prova potrebbe avere il dibattimento, significa sostituire ad una valutazione concreta, perché operata sull’esistente, una valutazione per definizione incerta, perché basata su una prognosi futura.

È mia ferma convinzione che la possibilità che l’attuale legislatore affida al giudice di “*non decidere*”, possibilità che lo stesso giudice incoraggia e vezzeggia senza pudore, finisca per stravolgere lo spirito del processo come fino ad oggi inteso, rendendolo nella buona sostanza inutile.

Senza un accertamento effettivo di come sono andati i fatti, manca ogni possibilità che si ricucisca lo strappo che la violazione del patto ha imposto al tessuto sociale: basti pensare che le persone offese finiscono per essere lasciate in un limbo di non conoscenza ben più doloroso della verità.

D’altra parte, se vale l’eterna equazione proposta da Dostoevskij secondo la quale al “*delitto*” deve seguire il “*castigo*”, il termine secondo di una tale equazione non può ravvisarsi in un accordo sulla pena proposto addirittura dallo stesso interessato e completamente avulso da ogni accertamento sulla consapevolezza.

Il “*finale di partita*” – per utilizzare la terminologia degli scacchi – di un numero sempre più crescente di procedimenti è destinato dunque a terminare senza vincitori né vinti, senza colpevoli né innocenti, quasi che l’attuale processo si fosse bloccato in una sorta di “*scacco perpetuo*” che come è noto dà luogo alla “*patta*”.

È agevole concludere che, fra tutti i fenomeni non felici esaminati nella presente relazione, questo è il più preoccupante.

Signor Presidente della Corte d’Appello,
l’Ordine Forense di Torino, giustamente fiero del suo ruolo costituzionale, i suoi 4.976 iscritti, donne e uomini da sempre consapevoli che la pienezza del diritto di difesa si realizza soltanto nella sincera fedeltà alle istituzioni repubblicane, Le chiedono di dichiarare aperto, in nome del Popolo italiano, l’anno giudiziario.

Torino, 13 gennaio 2001

Gian Paolo Zancan

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino



**MILENA
COSTA**

INVESTIGAZIONI

- **CONTROLLO INFEDeltÀ**
- **SORVEGLIANZA GIOVANI**
- **ASSISTENZA FAMIGLIA**
- **SERVIZI ANTIDROGA**
- **INDAGINI PENALI**
- **RINTRACCI**

- Consulente tecnico in criminalistica
- Indagini per la difesa penale
- Ricerca testimoni
- Perizie grafiche
- Perizie dattiloscopiche
- Grafoanalisi

Tariffe agevolate per non abbienti

011 538315

GIORNO - NOTTE - FESTIVI

03683228028

ISTITUTO HOLMES INVESTIGATIONS

Corso Re Umberto, 40 - 10128 Torino

Tel. / Fax 011 538315 - 011 540756 - 011 539218

e-mail: holmesto@tin.it

www.globmall.com/holmes-investigations



Guardando all'Europa

ALCUNE RIFLESSIONI IN TEMA DI EFFICACIA DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL DIRITTO INTERNO

I. L'efficacia delle direttive comunitarie nel diritto interno: evoluzione storica e stato della giurisprudenza

II. Direttive *self-executing* ancora inattuata e diritto penale

III. Direttive comunitarie ed abuso di ufficio:

a) *Le direttive comunitarie self-executing, ancora inattuata nel diritto interno, possono contenere nuove condotte di reato?*

b) *Le direttive comunitarie self-executing, ancora inattuata nel diritto interno, possono condurre alla disapplicazione di precetti penali con esse contrastanti?*

1. L'efficacia delle direttive comunitarie nel diritto interno: evoluzione storica e stato della giurisprudenza

Occorre, innanzitutto, ricordare che l'articolo 249 (ex 189), comma 3, del Trattato che istituisce la Comunità Europea (in GUCE n. C 340 del 10 novembre 1997) (di seguito anche "Trattato") prevede che: *"la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi"*.

Dall'esame letterale del dato normativo sembra emergere che la direttiva abbia come unici destinatari gli stati membri (più precisamente, un solo stato nel caso di direttive "particolari" o "individuali" e la totalità degli stati membri nel caso di direttive "generali") ai quali essa impone il solo obbligo di conseguire il risultato prescritto, adottando in piena libertà i provvedimenti ritenuti più idonei allo scopo.

Sulla base di tale interpretazione, si riteneva inizialmente che una direttiva non facesse sorgere né diritti né obblighi in capo ai singoli individui, i quali non potevano, pertanto, invocarne l'applicazione dinanzi ai giudici nazionali.

A tale impostazione, la migliore dottrina (Quadri, Conforti) ha mosso numerosi rilievi critici. In particolare, si osservava che l'articolo 249 del Trattato, vigente nell'ordinamento interno a seguito dell'adattamento ai trattati europei, impone l'osservanza di tutti gli atti comunitari, comprese le direttive, che, pur avendo un'efficacia soltanto mediata negli ordinamenti interni degli stati membri, dovevano poter produrre immediatamente e direttamente gli effetti compatibili con la loro peculiare natura.

Queste riflessioni dottrinali sono state recepite dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (di seguito anche "CGCE" o la "Corte") nelle sentenze *Grad* del 6 ottobre 1970 (in Foro it., 1971, IV, 1 con nota di Tizzano ovvero in Raccolta 1970, 825) e *Sacc* c. *Ministero delle finanze della Repubblica Italiana* del 17 dicembre 1970 (in Foro it., 1971, IV, 97 ovvero in Raccolta 1970, 1213), nelle quali si afferma per la prima volta che l'efficacia delle direttive deve essere valutata con riguardo non solo alla forma, ma anche alla sostanza dell'atto ed alla sua funzione nel sistema del Trattato e che, pertanto, anche le direttive possono contenere disposizioni idonee a produrre effetti diretti nei rapporti fra gli stati membri destinatari ed i singoli.

Tale orientamento della CGCE, inaugurato nelle sentenze sopra men-

zionate e consolidato dalla giurisprudenza successiva, trova un primo riscontro nella sentenza 22 luglio 1976, n. 182 della Corte Costituzionale (in Foro it., 1976, I, 2325 con nota di R. Monaco). In detta sentenza, la Consulta pare far proprie le conclusioni della CGCE, in ordine alla possibilità che le direttive comunitarie contengano disposizioni immediatamente efficaci ed applicabili all'interno dei paesi membri.

Al fine di completare il panorama giurisprudenziale della CGCE, è poi necessario ricordare la sentenza *Simmenthal* (9 marzo 1978, causa 106/77 in Foro it., 1978, IV, 201). In tale sentenza, la Corte ha, infatti, sancito in modo esplicito il primato del diritto comunitario sugli ordinamenti interni degli stati membri, affermando, fra l'altro, che: *"il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale posteriore senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale"*.

Con la suddetta sentenza, si è verificato il "noto" contrasto tra la CGCE e la Corte Costituzionale, la cui giurisprudenza aveva di contro affermato, a partire dalla sentenza n. 232 del 1975 (in Foro it., 1975, I, 2661) che i giudici, nell'eventualità di conflitto tra norme comunitarie immediatamente applicabili (nella specie: i regolamenti) e la legge italiana posteriore, avrebbero

dovuto sollevare la questione di costituzionalità della legge nazionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 11 della Costituzione.

Soltanto con la sentenza n. 170 del 1984, la Corte Costituzionale ha ricomposto questa grave frattura, allineandosi alle posizioni dei giudici comunitari. In tale sede, la Corte Costituzionale ha, da un lato, ribadito che le fonti comunitarie appartengono al loro ordinamento e sono disciplinate dai principi propri di questo, e, dall'altro, ne ha ammesso la diretta applicabilità all'interno degli stati membri e l'effetto invalidante sul contrastante diritto nazionale sia precedente che successivo.

Corollario di detti principi, è il riconoscimento ai giudici nazionali del potere/dovere di disapplicare il diritto

nazionale difforme da quello comunitario.

A fronte dell'impegno della Consulta, lo stesso stato italiano ha intrapreso un'opera di razionalizzazione del sistema di attuazione della normativa comunitaria, attraverso l'emanazione della legge "La Pergola" (Legge 9 marzo 1989 n. 86 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"). Tale disposizione rappresenta il primo tentativo di affrontare sistematicamente l'adeguamento del diritto interno al diritto comunitario, adottando, come soluzione di carattere generale, un unico strumento legislativo, la cosiddetta "legge comunitaria", che assicuri, anno per

anno, il periodico adeguamento della nostra legislazione alla normativa comunitaria.

Ritornando al tema principale ovvero alla questione dell'efficacia delle direttive nel diritto interno, è subito necessario precisare che non si tratta di riconoscere in astratto l'efficacia immediata delle direttive, quanto piuttosto di verificare, in relazione a ciascun atto, se e quali effetti diretti esso sia idoneo a produrre.

In particolare, alla luce dell'ormai costante insegnamento della CGCE (vedi, la sentenza 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90, caso *Francovich*, in Foro it., 1992, IV, 145 ovvero in Raccolta 1991, I-5357) *le direttive comunitarie possono considerarsi immediatamente efficaci negli ordinamenti degli stati*



Piazza Carlo Alberto. L'attuale piazza Carlo Alberto occupa l'area originariamente sede dei giardini di Palazzo Carignano e su di essa si affacciano edifici carichi di storia: oltre al già citato Palazzo Carignano, ricordiamo la Biblioteca Nazionale e la casa, all'angolo tra via Carlo Alberto e via Principe Amedeo, in cui visse Friedrich Nietzsche durante il suo soggiorno torinese. Al centro della piazza il monumento a Carlo Alberto, realizzato dallo scultore Carlo Marrocchetti (1861), che le inquadrature adottate rendono particolarmente suggestivo e ricco di atmosfera.

membri (di seguito anche “direttive self-executing”), qualora:

- a) *risultino incondizionate e sufficientemente precise*. Una norma comunitaria è incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato (quanto alla sua osservanza ed ai suoi effetti) all’emanazione di un atto da parte delle istituzioni della Comunità o dagli stati membri. La direttiva è, poi, sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo ed applicata dal giudice, quando sancisce un obbligo in termini non equivoci (cfr. sentenza CGCE, 4 dicembre 1974, causa 41/74, *Van Duyn*, in Foro it., 1975, IV, 88);
- b) *non risultino recepite ed attuate nell’ordinamento interno nonostante la scadenza del termine all’uopo stabilito*. Sul punto, vedi la sopra citata sentenza *Francovich*, nella quale si legge che: “(...) lo stato membro che non ha adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione imposti da una direttiva non può opporre ai singoli l’inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. Perciò, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano – dal punto di vista sostanziale – incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero in quanto siano atte a definire diritti che i singoli possono fare valere nei confronti dello stato”;
- c) *vengano fatte valere dai singoli stati dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato o di altri soggetti pubblici, non già nei confronti di persone fisiche o giuridiche private (efficacia verticale – e non orizzontale – delle direttive)*. Sul punto, vedi la fondamentale Sentenza della CGCE del 26 febbraio 1986, causa 152/84, caso *Marshall* (in Raccolta 1986, 723).

L’individuazione dei primi due requisiti è in linea con la più accreditata dottrina (Conforti, 1997) secondo la quale: “regolamenti, direttive e decisioni sono tutti sullo stesso piano per quanto concerne la loro diretta applicabilità; (...) l’emanazione di atti

interni di esecuzione è necessaria solo quando il regolamento o la direttiva sono incompleti (...)”. Tale previsione è coerente con il criterio dell’effetto utile, ovvero con il modo di intendere il diritto comunitario nella maniera più funzionale al perseguimento delle sue finalità, e consente di ovviare – almeno in parte – alle elusioni del diritto comunitario. In tal modo, infatti, viene assicurato un valido fattore di integrazione e viene garantita l’esigenza di una piena tutela dei singoli, senza porre a carico degli interessati un comportamento omissivo dello stato membro in palese violazione del diritto comunitario.

Molto criticata è, invece, la dicotomia tra efficacia verticale (ammessa) ed orizzontale (non riconosciuta) delle direttive incondizionate. La diretta applicabilità in senso soltanto verticale significa che essa è limitata ai rapporti tra stato membro, o altri soggetti pubblici (inclusa la p.a. e gli enti territoriali), ed i soggetti amministrati, nel senso che la pubblica autorità non può giovare del proprio inadempimento nel dare tempestiva attuazione alle direttive al fine di disconoscere situazioni soggettive che insorgerebbero in favore dei medesimi soggetti amministrati.

Tale orientamento della CGCE, già accolto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 18 aprile 1991 n. 168 (in Giur. Cost., 1991, 1409), è stata, da ultimo, confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 1999, n. 4817 in Foro it., 1999, I, 2542), la quale ha ribadito che: “(...) le direttive comunitarie rimaste inattuato dopo la scadenza del termine assegnato allo stato membro e che contengano disposizioni incondizionate e sufficientemente precise non consentono l’applicazione delle norme interne confliggenti. Tale ultimo principio vale, però soltanto nei rapporti tra privati e lo stato e non nei rapporti intercorrenti esclusivamente tra privati”.

Sotto questo specifico profilo, si può sottolineare come una siffatta giurisprudenza sia stata fortemente criticata dalla dottrina con differenti argomentazioni: a) per la sua incoerenza con il principio dell’effetto utile; b) per le forti disparità che ne possono derivare; c) per la limitazione del principio dell’effettività della tutela che è alla base

della stessa posizione della CGCE sull’efficacia diretta delle direttive.

In ogni caso, occorre rilevare come attualmente, a differenza che in passato, il mancato riconoscimento dell’efficacia orizzontale delle direttive abbia perso parte della sua importanza, atteso che: i) con il completamento del mercato interno e l’attuazione del principio di sussidiarietà, il numero delle direttive è sensibilmente diminuito; ii) il grado di recepimento nazionale delle direttive è aumentato in Italia e negli altri stati membri in termini sia di tempestività sia di qualità nella trasposizione.

Ciò detto, vi sono – in sintesi – tre principali vie attraverso le quali gli interessati possono far valere una direttiva inattuata.

- I. La prima consiste nel fare appello all’efficacia diretta della direttiva e, quindi, nel pretendere ed ottenerne l’applicazione, con la disapplicazione delle norme interne contrarie.
- II. La seconda, si fonda sull’obbligo per i giudici nazionali di interpretare le norme interne vigenti, siano esse precedenti o successive rispetto alla direttiva, in maniera quanto più conforme alla direttiva stessa.
- III. La terza, infine, è rappresentata dal diritto degli interessati di chiedere allo Stato membro responsabile per la mancata attuazione, il risarcimento del danno subito (cfr. CGCE, Sentenza *Francovich*, in Foro it., 1992, IV, 145, nota di R. Pardolesi). Tale diritto sorge – secondo la sentenza citata – ove ricorrano tre condizioni:
 - i) che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli;
 - ii) che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva;
 - iii) che vi sia un nesso di causalità fra la violazione dell’obbligo a carico dello stato ed il danno subito dal soggetto leso.

L’obbligo degli stati membri di risarcire i danni causati ai singoli da violazioni di diritto comunitario ad essi imputabili è, secondo la CGCE, un principio “(...) inerente al sistema del trattato e trova il suo fondamento anche nell’articolo 5 (ora 10) del trattato, in forza del quale gli stati membri sono tenuti ad adottare tutte le

misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad esso derivanti dal diritto comunitario", tra i quali "si trova quello di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario".

II. Direttive self-executing ancora inattuata e diritto penale

La fondamentale sentenza comunitaria *Marshall* (in Raccolta 1986, 723) è stata successivamente richiamata dalla sentenza della CGCE *Kolpinghuis Nijmegen BV* dell'8 ottobre 1987, n. 80/86, (in Giust. civ. 1989, I, 3), in cui l'impossibilità di far valere le disposizioni di una direttiva inattuata nei confronti dei singoli viene affermata, non solo in relazione alle controversie fra individui, ma anche, come corollario, ove sia un'autorità nazionale che agisca nei confronti dei singoli soggetti.

Oggetto di tale sentenza era l'interpretazione di una norma nazionale di diritto penale, il cui contenuto avrebbe potuto essere maggiormente precisato alla luce di determinate disposizioni contenute in una direttiva, ancora inattuata all'epoca del verificarsi dei fatti addebitati all'imputato e della quale il pubblico ministero olandese intendeva valersi in giudizio.

In detto provvedimento, la Corte ha ribadito che "(...) il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di farla valere dinanzi ad un giudice nazionale, si esplica solo nei confronti di ogni stato membro destinatario. Pertanto, una direttiva non può far nascere di per sé obblighi a carico dei singoli, né nei confronti di costoro una disposizione di una direttiva può essere fatta valere in quanto tale dinanzi al giudice nazionale".

Quest'impostazione non ha mancato di suscitare alcune perplessità. Infatti, come è stato osservato da Conforti, nel richiamarsi all'articolo 249 del Trattato, la Corte non pare aver distinto tra lo Stato come soggetto di diritto comunitario e destinatario della direttiva e lo Stato come titolare di un proprio ordinamento.

Occorre, inoltre, rilevare che, ove si riconosca carattere *self-executing* alle norme di una direttiva, ancora inattuata nel diritto interno, e si ammetta quindi la loro diretta applicabilità nell'ordina-



Palazzo di Città. Palazzo di Città, sede del Municipio, fu progettato da Francesco Lanfranchi e terminato nel 1663, anno in cui fu inaugurato. In seguito furono effettuate delle modifiche, come la sopraelevazione per collocare l'orologio; mentre altre parti originariamente previste nel progetto non furono completate, come la torre, iniziata nel 1786, la cui base si vede sul lato destro dell'attuale edificio. Di grande interesse l'ampio scalone che conduce al primo piano e all'aula del Consiglio Comunale. Da ricordare il soffitto dello studio del sindaco, dipinto da Carlo Claudio Dauphin, mentre ai lati si trovano alcune pitture che raffigurano il miracolo del «Corpus Domini», realizzate da Giovanni Andrea Casella e Giovanni Antonio Recchi.

mento statale, diventa poi difficile compimerne l'efficacia in un ambito soggettivo ed oggettivo predeterminato. Una simile impostazione potrebbe comportare interessanti conseguenze, specialmente in materia penale. Ambito nel quale, secondo parte maggioritaria della dottrina, non è, comunque, ravvisabile una diretta potestà normativa delle istituzioni comunitarie (nds.: sul più ampio tema dell'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale, vedi l'articolo di S. Manacorda, in Foro it., 1995, IV, 56).

III. Direttive comunitarie ed abuso di ufficio

a) Le direttive comunitarie self-executing, ancora inattuata nel diritto interno, possono contenere nuove condotte di reato?

Veniamo ora ad esaminare l'ipotesi in cui le previsioni direttamente applicabili di una direttiva vengano a modificare delle discipline extra-penali, che, risultino, tuttavia, penalmente sanzionate.

Ci si chiede, ad esempio, se, ed in quale misura, le direttive ad efficacia diretta possano rilevare nell'applicazione dell'articolo 323 c.p. in tema di reato di abuso di ufficio. Il disposto di cui al novellato articolo 323 c.p. (cfr., articolo 1 della Legge 16 luglio 1997, n. 234) stabilisce che: "(...) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio (...) intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, è punito (...)".

Come si evince dal nuovo tenore letterale di detta norma, solo una condotta specificatamente prevista da una legge o da un regolamento può essere sanzionata con il reato di abuso di ufficio.

Orbene, *quid iuris* nel caso in cui il legislatore abbia omissso di determinare mediante una legge delle condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 323 c.p., ma vi sia una direttiva, che le prevede, direttamente applicabile ed ancora inattuata? In un simile caso, la normativa penale potrebbe trovare applicazione in relazione alle condotte previste dalle direttive self-executing ma inattuata?

Il preciso riferimento testuale alle

"leggi" ed ai "regolamenti", presente nell'articolo 323 c.p., sembrerebbe indurre ad una soluzione negativa al suddetto quesito.

In senso negativo, sembrerebbero, inoltre, porsi due, seppur risalenti, sentenze della CGCE: la sentenza in data 11 giugno 1987, causa 14/86, *Pretore di Salò contro ignoti*, in Raccolta 1987, 2545 e la già citata sentenza *Kolpinghuis Nijmegen BV*.

In particolare, nella sentenza, *Pretore di Salò contro ignoti*, si legge che: "(...) il giudice nazionale mira in sostanza a stabilire se la direttiva (nds.: in materia ambientale) possa avere di per sé ed indipendentemente dalla legge interna di uno stato, l'effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni. A questo proposito, la Corte ha già affermato, nella sentenza 26 febbraio 1986 (causa 152/84, *Marshall*, in Raccolta 1986, 723) che la direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere, in quanto totale nei confronti dello stesso".

Di conseguenza, secondo la Corte, da una direttiva, anche direttamente applicabile, ma non trasporta nell'ordinamento giuridico interno di uno stato membro, non potrebbero derivare obblighi per dei privati nei confronti di altri privati, né a maggior ragione nei confronti dello stato.

Tuttavia, sembra possibile formulare due rilievi critici ad una simile impostazione.

Innanzitutto, una direttiva self-executing, una volta penetrata nell'ordinamento nazionale, dovrebbe esplicarvi, come ogni altra norma operante in tale ordinamento, tutta l'efficacia che le è propria e, di conseguenza, essa dovrebbe valere sia nei confronti dello stato sia nei confronti dei singoli. In tal senso, non si può neppure escludere che anche un'autorità nazionale possa richiamarsi ad una siffatta direttiva comunitaria nei confronti di singoli soggetti.

In secondo luogo, la CGCE ha già in passato stabilito il principio che secondo cui l'efficacia del diritto comunitario non può variare a seconda dei diversi settori del diritto nazionale nei quali esso può spiegare effetti, ivi compreso quello penale (CGCE, sentenza del 21

marzo 1972, causa *SAIL*, n. 82/71 in Raccolta 1972, 227).

In ogni caso, occorre considerare che nel nostro ordinamento è presente il principio della riserva di legge in materia penale, sancito dall'articolo 25 della Costituzione. Tale principio, volto a tutelare la certezza del diritto, non sembra potersi qualificare come un precetto meramente strumentale e, quindi, superabile dall'ordinamento comunitario e dal relativo sistema di produzione giuridica in seguito all'adattamento nel nostro ordinamento dei trattati comunitari.

L'esistenza di tale principio non, pare, pertanto, consentire la diretta applicabilità in sede penale delle direttive comunitarie non attuate nel diritto interno, nel caso in cui ciò comporti l'estensione della responsabilità penale degli individui senza rispettare pienamente l'esigenza di certezza del diritto (nds.: la diretta applicabilità delle direttive è generalmente riconosciuta a posteriori dalla giurisprudenza).

b) Le direttive comunitarie self-executing, ancora inattuata nel diritto interno, possono condurre alla disapplicazione di precetti penali con esse contrastanti?

La CGCE ha ritenuto in più occasioni che, in presenza di direttive comunitarie direttamente applicabili e comportanti modifiche nella legislazione nazionale, tali da rendere inapplicabili eventuali norme incriminatrici, le disposizioni penali di fatto contrastanti con i precetti comunitari debbano essere immediatamente disapplicate dal giudice nazionale competente (CGCE, Sentenza 5 aprile 1979, causa *Ratti*, n. 148/78, in Raccolta 1979, 1629 ss. e Sentenza, 19 gennaio 1982, causa *Becker*, n. 8/81, in Raccolta 1982, 53).

A tale riguardo, è necessario precisare che la Corte ha ribadito la piena operatività della norma penale nazionale, nell'ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per l'adeguamento dell'ordinamento statale; e ciò indipendentemente dall'efficacia diretta delle disposizioni di una direttiva (in posizione critica a tale orientamento, vedi Conforti).

Tornando ora all'esempio dell'abuso di ufficio, *quid iuris* nel caso in cui una norma, che preveda una condotta sanzionabile con il reato di abuso di ufficio

ai sensi dell'articolo 323 c.p., si ponga in contrasto con una direttiva direttamente applicabile?

Sul punto, si può ricordare la sentenza della Cassazione (Cass. Civ., sez. I, n. 3693 del 18 aprile 1994) del 1994, in cui il SC ha stabilito che: "(...) *il giudice nazionale, come l'amministrazione (nel caso di specie: il Comune), sono tenuti a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a disposizioni analitiche di una direttiva comunitaria. Esatta è perciò in astratto la tesi della parte ricorrente sulla necessità di disapplicare una norma precettiva che si ponga in contrasto con le direttive comunitarie da esse invocate, non rilevando il fatto che la violazione di tale norma sia punita con sanzione penale ovvero con sanzione amministrativa*".

Con detta sentenza, il Supremo Collegio sembrerebbe aderire alla possibilità che una norma interna, seppur richiamata da un predetto penale – quale ad esempio, il citato articolo 323 c.p. in tema di abuso di ufficio –, possa essere disapplicata dal giudice nazionale, in quanto in contrasto con una direttiva comunitaria *self-executing*, ma ancora inattuata.

Il primato del diritto comunitario e la sopra accennata giurisprudenza inducono, quindi, a ritenere possibile la disapplicazione delle norme incriminatrici contrarie ad una direttiva direttamente efficace ed inattuata nel diritto interno.

In ogni caso, le sopra accennate questioni relative al complesso rapporto fra direttive direttamente efficaci e diritto penale (nds. con particolare riferimento al reato di abuso di ufficio) appaiono lontane dall'aver trovato una valida soluzione. Pertanto, posto che tali tematiche verranno necessariamente ad acquisire una maggior rilevanza con i futuri, ed ormai prossimi, sviluppi dell'Unione Europea, sono quanto mai auspicabili ulteriori interventi sia della giurisprudenza sia della dottrina, atti a definire con maggior chiarezza i principi essenziali a cui attenersi nell'affrontare i numerosi profili problematici di questa materia.

**Carlo Pavesio
Cristina Poncibò**

Brevi cenni di Bibliografia

BALLARINO T., *Lineamenti di diritto comunitario*, IV ed., Cedam, 1993, 99 e ss.

BARATTA, *In tema di effetti diretti (o diretta applicabilità delle direttive comunitarie* (nota a Corte di Giustizia, 24 marzo 1987, causa 286/85) in Giust. civ. 1988, I, 2170.

BARONE A., *L'efficacia delle direttive fra certezze (comunitarie) e fra intendimenti (nazionali)*, Foro it., 1996, IV, 357.

BARONE A., *L'efficacia diretta delle direttive CEE nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte*

Costituzionale, Foro it., 1991, IV, 130. CAPELLI, *La direttiva comunitaria: da atto (quasi) normativo a strumento di pressione politica*, in Dir. Comunitario scambi internaz., 1987, 98.

CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Napoli, 1987, 312.

FARO S., *La cassazione torna a pronunciarsi sull'efficacia diretta "orizzontale" delle direttive comunitarie* (nota a Cass. sez. lav., 20 novembre 1997, n. 11571) in Riv. it. dir. pubbl. Comunitario, 1998, 1398.

GIACALONE G., *Sull'efficacia "verticale" e "orizzontale" delle direttive comunitarie* (Nota a Cass. civ., sez. lav., 20 novembre 1997, n. 11571) Giust. civ., 1998, I, 1980.

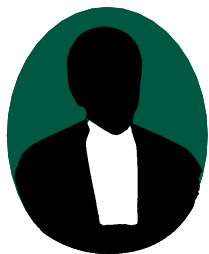
DANIELE L., *La Corte di Giustizia conferma l'efficacia "intermittente" delle direttive comunitarie*, Foro it., 1995, IV, 38.

MANACORDA S., *L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale*, in Foro it., 1995, IV, 56.

NUNZIANTE M., *Efficacia diretta e opponibilità ai singoli delle direttive comunitarie: riflessi in materia penale* (nota CGCE, 8 ottobre 1987, n. 80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV) in Riv. pen. econ., 1989, 207.

POCAR F., *Diritto dell'Unione Europea e delle Comunità Europee*, VI ed., Giuffrè ed., 1999, 273.

TIZZANO A., *Corte Costituzionale e il diritto comunitario: venti anni dopo*, in Foro it., 1984, I, 2068.



Guardando all'Europa

L'ARBITRATO E LA MEDIAZIONE IN EUROPA

È noto a tutti gli operatori del diritto il grande interesse (manifestato proprio dal recente numero monografico che la nostra rivista ha dedicato, nel mese di ottobre 2000, con interventi di numerosi colleghi, al tema della "Fuga dalla Giurisdizione"), che rivestono "le tecniche di composizione dei conflitti diverse dal ricorso al processo e dalla decisione dell'Autorità giudiziaria pubblica", note sotto "l'acronimo ADR, che sta per Alternative Dispute Resolution" (v. in tal senso il brillante intervento dell'Avv. Poto nel citato numero monografico).

Ebbene, nell'ambito della ricerca di tali nuovi strumenti che (quali "mezzi facoltativi" alla funzione giurisdizionale decisoria dello Stato vanno quindi esenti – al contrario dei "mezzi obbligatori" – da quei sospetti di incostituzionalità che giustamente indica l'Avv. Napoli nel proprio articolo) permettano di giungere in tempi brevi e con costi contenuti alla risoluzione di controversie tra soggetti anche di paesi diversi, occorre ormai tener conto dell'esistenza di un ulteriore importante mezzo di cui possono ora disporre gli avvocati e le imprese: ossia dell'**Arbitrato ENDR**.

Si tratta di una Rete Europea per la Soluzione delle Controversie ("European Network for Dispute Resolution") sorta per volontà di alcune delle principali Camere di Commercio e Camere Arbitrali esistenti in Europa con il meditato intento di poter gestire con tempestività ed efficacia due distinte procedure: quella di arbitrato rapido ("Euroarbitration") e quella di mediazione ("Euromediation") tra soggetti, ed in particolar

modo tra imprese commerciali con sede in differenti paesi, per importi limitati a 100.000 Euro.

La funzionalità pratica della procedura e dei vari "Centri" che compongono in tutta Europa la Rete sopracitata è stata quindi messa a prova nel corso di un Seminario tenutosi a Freising (Germania) dal 7 al 10 dicembre 2000.

Ebbene, grazie alla impeccabile organizzazione della Camera Arbitrale del Piemonte e della Camera di Commercio Italiana di Monaco di Baviera, il Seminario (denominato "Euroarb Project 2") si è risolto in un pieno successo.

A parere del sottoscritto e degli altri colleghi che hanno partecipato ad un vero e proprio "tour de force", che, nel giro di tre giorni, doveva permettere di apprezzare l'agilità e l'efficacia della procedura, l'elemento forse di maggior pregio è stato quello della presa di contatto e di reciproca conoscenza tra avvocati provenienti dai più diversi paesi europei: Italia e Germania in testa, con le delegazioni più numerose, oltre a Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, nonché una nutrita rappresentanza di paesi dell'Est, quali Cecoslovacchia, Estonia, Lettonia, Polonia, Romania e Slovenia.

La discussione del caso "Mirkow/Rossi", che vedeva contrapposti un agente cecoslovacco e la società preponente italiana, rappresentati ciascuno dai propri agguerriti legali, e le diverse successive decisioni che i vari arbitri hanno poi assunto, hanno dimostrato come (nonostante le comprensibili differenze culturali e linguistiche, mitigate dalla scelta dell'inglese come lingua comune) vi sia stata una

certa uniformità sia nella valutazione della situazione di fatto sia, quindi, nel successivo giudizio.

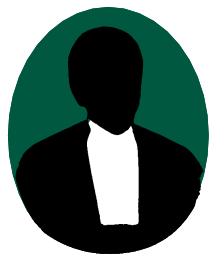
In proposito occorre tener anche conto del fatto che, in base alla clausola di arbitrato dell'ENDR, l'arbitro unico (la cui decisione è definitiva e vincolante per le parti che "si impegnano a rispettare il lodo arbitrale"), in base alle regole proprie dell'ENDR, è espressamente autorizzato a definire la controversia secondo equità ("comme amiable compositeur"), a meno che le parti siano d'accordo nell'applicazione, da parte dell'arbitro, "di una specifica legge o di norme di legge".

Certo, non è pensabile, come ancora osservata esattamente il collega Avv. Poto nel già citato articolo, che le forme alternative di composizione dei conflitti possano essere considerate "come il vero rimedio a tutti i mali della giustizia"; è comunque utile sapere che è possibile avvalersi anche di tali strumenti, agili e celeri, per ottenere, sia in Italia (tramite la Camera Arbitrale del Piemonte), sia nel caso di conflitti transnazionali tra soggetti residenti in Europa, tramite la sopracitata rete ENDR, in tempi estremamente ridotti una composizione ragionevole della controversia, quando questa sia di valore limitato.

È ragionevole ritenere che gli anni futuri, con la definitiva introduzione dell'Euro come unica moneta comune e l'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'Est, saranno ulteriori fonti di incremento del commercio internazionale ed il nuovo strumento potrà, quindi, dimostrare in pieno la sua efficacia.

Alessandro Re

Tutti i colleghi che hanno chiesto la cancellazione dall'albo e che sono interessati a ricevere la PAZIENZA, sono invitati a comunicare il loro nuovo recapito



Riflessioni

IL GIUSTO PROCESSO TRIONFA: MORTE CERTA PER IL CAUTELARE MINORILE?!

Quando ferveva il dibattito sul giusto processo e sulla nuova formulazione dell'art. 111 Cost., prima quindi della sua promulgazione, io, come credo molti di Voi, ero ingenuamente convinta che il problema riguardasse solo ed esclusivamente il processo penale e quindi ho soltanto "orecchiato" le tesi e le dispute che hanno portato poi alla promulgazione dell'attuale testo.

Soltanto dopo, e precisamente a seguito delle ordinanze della nostra Corte di Appello che cassavano i provvedimenti del Tribunale in nome dell'art. 111 Cost., ho iniziato a comprendere la portata della norma.

Sono poi stata incaricata di svolgere una relazione alla Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, svoltasi tra il 29 giugno ed il 2 luglio 2000 a Riva del Garda, conferenza nella quale le rappresentanze dell'Avvocatura, oltre all'OUA, il CNF, le varie associazioni forensi, si proponevano, in contraddittorio con i politici presenti, tra cui il neo eletto ministro Fassino, di fare il punto su:

"Il contraddittorio in condizioni di parità"

"La ragionevole durata dei processi"

Il compito del mio intervento era quello di stimolare, senza pretese di eccessivi approfondimenti accademici, il dibattito intorno ad alcuni punti "dolenti" dei procedimenti cautelari e delle procedure camerali, a seguito della promulgazione del nuovo testo dell'art. 111 Cost., cui sono di pacifica applicazione anche al processo civile i primi due commi che recitano testualmente:

"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".



La Chiesa di San Francesco da Paola in via Po. La Chiesa di San Francesco da Paola è posta sull'unico tratto non coperto da portici di via Po; fu fatta costruire da Maria Cristina di Francia in occasione della nascita del primo erede e dedicata al fondatore dell'Ordine dei Minimi. L'edificio, terminato nel 1634, si deve ad Andrea Costaguta, un carmelitano che ha saputo donare a questa costruzione una limpida sobrietà, le cui linee essenziali dell'esterno si contrappongono alla ricca articolazione dell'interno. Alla chiesa è annesso il Convento dei Minimi.

“Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Per “giusto processo regolato dalla legge”, si intende un modello processuale che non attribuisca al Giudice estesi poteri discrezionali nel determinare le cadenze della procedura e nello stabilire le modalità da seguire per la formazione del proprio convincimento; formule del tipo “*assumere informazioni*” (art. 738 u.c. cpc) fanno infatti parte di un modello processuale “ispirato ad una spinta deformalizzazione e all’attribuzione di estesi poteri ufficiosi al Giudice, quasi sempre in vista del soddisfacimento di una fortissima esigenza di velocità nel provvedere”.

Il quesito è se tale modello possa sopravvivere nel nostro ordinamento anche dopo l’entrata in vigore del nuovo dettato costituzionale.

Sui procedimenti cautelari atipici

Gli studiosi sostengono che “Il dubbio di legittimità non potrebbe riguardare i casi di necessaria consecuzione della cognizione piena, pena l’inefficacia del provvedimento sommario, come avviene per i procedimenti cautelari tipici e per i possessori”, mentre certamente il dubbio sorge, per i procedimenti camerale indirizzati ad incidere su diritti o status, relativamente ai quali diviene certamente sospetta di illegittimità l’esistenza di modelli processuali “*le cui cadenze siano affidate esclusivamente ai poteri discrezionali del giudice senza alcuna possibilità di una cognizione sul merito in base a regole predeterminate*”.

L’affermazione si traduce nel principio che *in un processo regolato dalla legge, deve essere il legislatore e non il giudice ad individuare forme e termini del “dovuto processo legale”, stabilendo le modalità di realizzazione del principio del contraddittorio ed in particolare le modalità di partecipazione delle parti al procedimento di formazione del convincimento del giudice.*

Naturalmente non è chi non veda come la formalizzazione del processo rischi di cozzare contro l’altro principio costituzionalmente garantito dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost. ossia della **ragionevole durata dei processi**.

Esiste già nel nostro ordinamento una forma processuale, mi riferisco alla normativa degli artt. 669 bis ss cpc “*Procedimento cautelare uniforme*”, sulla cui compatibilità con il dettato costituzionale del 111 nessuno ha mai sollevato riserve.

L’articolo 669 quaterdecies, come sapete, nell’indicare i procedimenti a cui il cautelare uniforme è applicabile, pone anche una clausola aperta estendendone l’applicabilità “**in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali**”.

Il problema a tutt’oggi irrisolto risiede nel fatto che la giurisprudenza non ritiene applicabile ad alcuni provvedimenti aventi natura intrinsecamente cautelare la disciplina in oggetto.

Mi riferisco, a mero titolo di esempio (in quanto materia che mi è familiare), al provvedimento di cui all’art. 156 c.c., in base al quale il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato a prestazioni alimentari, nonché ordinare a terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga direttamente versata agli aventi diritto.

La giurisprudenza di merito ha sino ad ora ritenuto che “*Il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato previsto dal comma 6 dell’art. 156 c.c., non ha natura cautelare e, quindi, non essendo assoggettato in forza della clausola di compatibilità di cui all’art. 669 quaterdecies alla nuova disciplina cautelare uniforme, non è impugnabile con il reclamo previsto dall’art. 669 terdecies*” (Tribunale Milano, 21 luglio 1995).

L’Avvocatura nel confronto con i politici, in seno alla Conferenza Nazionale di Riva del Garda, ha fermamente chiesto al Ministro ed al Parlamento di prevedere, nella globale riforma del processo civile tratteggiata nella conferenza, l’estensione della disciplina del procedimento cautelare uniforme anche a tutte le fattispecie attualmente escluse dalla giurisprudenza con le più varie motivazioni, al fine di renderle compatibili con il dettato del nuovo articolo 111 Cost.

Sul procedimento camerale

Se rendere i procedimenti cautelari atipici compatibili con il nuovo dettato del 111 Cost. è cosa tecnicamente sem-

plice ove vi sia la volontà politica per farlo, assai più complesso è il problema della legittimità costituzionale dei procedimenti camerale nelle procedure destinate ad incidere sulla tutela dei diritti e sulla modifica degli status (mi riferisco in particolare al diritto di famiglia e minorile).

Il rito camerale attualmente in vigore infatti:

- **non è regolato da un giusto processo nel senso sopra indicato;**
- **non si svolge nel contraddittorio tra le parti, né in condizioni di parità;**
- **per quanto riguarda in particolare il Tribunale per i Minorenni non si svolge davanti ad un Giudice terzo ed imparziale;**
- **non si può certo affermare che abbia una durata ragionevole.**

Proto Pisani afferma: «*La formula “regolato dalla legge” mi sembra che escluda la possibilità di considerare in regola con la Costituzione un modulo processuale, nella specie di quello previsto dagli artt. 737 e seguenti c.p.c. in cui le uniche predeterminazioni legali attengono alla forma della domanda e del provvedimento finale del giudice, alla nomina del relatore, al potere di assumere informazioni e al reclamo*».

Vorrei risparmiarvi le mille querimonie degli avvocati ed i mille “nanetti” sull’attuale applicazione dei procedimenti camerale avanti ai Tribunali per i Minorenni; ve le risparmio perché sono convinta che questa procedura abbia ormai i giorni contati.

La tesi è tanto più vera se si considerano, le (poche) prese di posizione della giurisprudenza, la situazione “*de iure condendo*”, e le eccezioni di costituzionalità già sollevate.

Posizione della giurisprudenza

Stante quanto stabilito nelle tre pronunce che ho rinvenuto, peraltro tutte in materia di reclamabilità-impugnabilità dei provvedimenti di urgenza emessi nell’ambito di procedure camerale: **Corte Appello Roma 4 agosto 1995 (in Dir. Fam. 1996, pag. 1393), Corte Appello Roma 10 maggio 1993 (in Dir. Fam. 1996, pag. 1387) e Corte Appello L’Aquila 25 maggio 1999, (in Famiglia e Diritto n. 4/1999, pag. 360)** la disciplina del cautelare uniforme risulterebbe applicabile sin

d'ora, tout court, alle procedure camerali minorili.

Afferma la Corte di Roma nell'aprima delle sentenze citate, quella del 1995, "... Considerato che l'ambito di applicazione del modello procedimentale dei procedimenti cautelari ex art. 669 quaterdecies cpc, si applica ed anche, in quanto compatibili "agli altri

provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali", il provvedimento di sospensione della potestà parentale emesso d'urgenza in via cautelare dal Tribunale per i Minorenni in composizione collegiale può essere reclamato, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., avanti la Corte di Appello, che, in caso di rilevante danno

o di serio pericolo di rilevante danno per il minore, può sospendere l'esecuzione del provvedimento reclamato".

Vorrei sottolineare tra l'altro che la differenza tra il reclamo di cui all'art. 739 c.p.c. e quello di cui all'art. 669-terdecies c.p.c., consiste nel fatto che: mentre nel primo caso la Corte, investita del reclamo non ha termini



Piazza Vittorio Veneto. Particolare dell'ampia piazza, che fino all'inizio del secolo scorso ospitava numerosi alberi, nel tratto degradante, che fu realizzato seguendo un progetto di Guarino Guarini. La porta del Po fu però fatta abbattere durante la dominazione dei Francesi. Con Carlo Felice piazza Vittorio Veneto acquisì l'immagine attuale, trovando nelle sobrie linee immaginate dall'architetto Giuseppe Frizzi una solida impostazione quasi scenografica, capace di armonizzare con grande equilibrio il centro cittadino e le pendici della collina, che pare abbiano il loro punto di fuga nella Chiesa della Gran Madre di Dio.

perentori entro i quali decidere, nel secondo caso il giudice di secondo grado deve:

1. Convocare le parti;
2. “Pronunciare **entro venti giorni dal deposito del ricorso** ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare;
3. “... può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione”.

Rileverei inoltre che mentre il reclamo di cui all’art. 739 c.p.c. è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale, quello dell’art. 669-terdecies c.p.c. non lo è.

La Corte di Appello dell’Aquila, pur riaffermando il principio dell’applicabilità del procedimento cautelare uniforme alle procedure cautelari minorili, relativamente alla competenza del giudice del reclamo, afferma: “**nondimeno ritiene la Corte che la competenza a decidere del reclamo proposto contro provvedimento cautelare emesso dal tribunale in composizione collegiale, appartenga non alla Corte di Appello, quale giudice superiore – come affermato dalla corte di Roma – bensì ad altra sezione dello stesso tribunale (o altro collegio in diversa composizione), o, in mancanza, al tribunale più vicino, così come previsto dall’art. 669-terdecies comma 2 ultima parte c.p.c....**”.

A fronte dell’incertezza giurisprudenziale e della scarsità di pronunce conosciute, che fanno ritenere che non tutti i Tribunali Minorili e le Corti di Appello si siano ancora posti il problema, mi permetto di sollecitare ancora una volta un intervento legislativo che tempestivamente dichiari applicabile, a tutti i procedimenti familiari e minorili, nel campo di una più vasta ed opportuna riforma del diritto di famiglia, la disciplina del procedimento cautelare uniforme, a garanzia del rispetto del disposto dell’art. 111 Cost.

De iure condendo

I due progetti di legge di cui si è discusso in questa legislatura: (mi riferisco al testo del Comitato ristretto della Camera, il cosiddetti **Progetto Lucidi**, avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di separazione e divorzio” nel quale, all’art. 712-ter si prevede il passaggio al Tribunale ordinario di tutte le competenze del Tribunale per i minorenni relative agli artt. 316, 317bis, 330, 332, 333, 334, 335 c.c., “ove si tratti di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori; nonché alla **bozza della cosiddetta Commissione Scoca**, istituita presso l’ufficio legislativo del Ministero, avente ad oggetto la “Revisione della normativa ordinamentale e processuale in materia di diritto di famiglia e dei minori per l’unificazione delle competenze giudiziarie nelle medesime materie”) tengono conto dei problemi di legittimità costituzionale posti dall’art. 111 Cost. e propongono soluzioni certamente più rispettose del dettato costituzionale, anche se sotto certi profili non ancora del tutto soddisfacenti.

La prima delle riforme citate non tratta, se non marginalmente, il problema ordinamentale ed appare assai carente sotto il profilo processuale, anche se, portando nell’ambito del Tribunale ordinario almeno le controversie relative alla famiglia di fatto, non solo sotto il profilo della regolamentazione dei rapporti genitori-figli, ma anche sotto quello della decadenza della potestà, *rende applicabile a queste procedure, tradizionalmente regolate dal camerale, il rito ordinario, con ragguardevole aumento delle garanzie.*

La seconda invece tratteggia una disciplina processuale che ha il merito di essere rispettosa sia del principio del contraddittorio sia di quello della ragionevole durata dei processi.

Pur prevedendo la creazione di una sezione specializzata per la famiglia e per i minorenni presso le sole sedi di Corte di Appello (previsione sulla quale l'avvocatura ha espresso la più ferma contrarietà), assegna alle sezioni specializzate le materie ora trattate dal Tribunale Ordinario – sezione famiglia – e del Tribunale per i Minorenni.

In particolare, nel complesso della riforma (che non sto ora ad illustrarvi per ragioni di spazio) si opera una novella all'art. 338 c.c. nel senso che: *“All'udienza di comparizione il giudice nel contraddittorio delle parti con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti temporanei adottati. La mancata conferma comporta la loro inefficacia, senza necessità di alcun provvedimento. Nel corso del giudizio il giudice, nell'interesse del minore può adottare con decreto provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi. I provvedimenti del giudice sono reclamabili al Tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile”*.

Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale

Al di là delle questioni de iure condendo accennate, pare indispensabile ricordare l'apprezzato ed incessante lavoro della nostra Corte di Appello a proposito delle garanzie poste dall'art. 111 Cost..

La pronuncia del 4-25 gennaio 2000, nella procedura di V.G. 277/1999, è forse una delle prime in cui la Corte, poco dopo l'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale, ha delineato l'impatto della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. sul processo minorile. Afferma il giudice del reclamo, a proposito dell'art. 336 c.c. u.c.: *“Quando il T.M. interviene ex art. 336 comma 3 c.c., è perché ravvisa un caso di urgente necessità che comporta un provvedimento temporaneo a tutela del minore, a tale provvedimento deve però seguire un provvedimento di merito ex art. 336 secondo comma c.c., adottato ancora dallo stesso Tribunale per i Minorenni”* ... *“Qualsiasi procedura cautelare, come è quella di cui all'art. 336 comma terzo c.c., consente al giudice, in caso*

di urgente necessità, di adottare provvedimenti temporanei prescindendo da una preventiva instaurazione del contraddittorio, ma in questo caso il contraddittorio deve essere instaurato successivamente per portare ad un nuovo provvedimento di merito. Questo principio generale del nostro ordinamento è stato addirittura costituzionalizzato con il nuovo art. 111 della Costituzione”.

Con ordinanza in data 18 dicembre 2000-3 gennaio 2001 (il cui PQM viene pubblicato al seguito del presente articolo), la Corte ha rimesso al vaglio del giudice Costituzionale l'art. 336 sotto molteplici aspetti. È chiaro che ove, come auspicabile, la Corte Costituzionale accolga le tesi Subalpine, il tempo del camerale minorile e familiare è definitivamente segnato.

Ulteriori aspetti di incostituzionalità

Mi limiterò ad elencare quelle che il Dott. Pazzè in un articolo apparso su *“Questione giustizia”* n. 1/1998, ha definito *“prassi degenerative”* ovvero *“prassi che in nome dell'efficacia, ... hanno accentuato l'impostazione inquisitoria ed autoritaria”* del sistema legislativo.

- 1) Provvedimenti di urgenza assunti *“al di fuori di reali situazioni di necessità ed urgenza ma definiti urgenti solo perché non preceduti dal sentire le parti ed il PM”*.
- 2) Una *“dequalificazione delle informazioni ritenute sufficienti per fondare i provvedimenti, sempre più spesso recepite dall'esterno e non seguite da verifiche interne al processo, cosicché talora il Tribunale per i Minorenni costituisce sostanzialmente il braccio secolare delle richieste dei servizi sociali”*.
- 3) Una *“dilatazione nel tempo dei provvedimenti confermativi, in modo che i provvedimenti temporanei predeterminano sostanzialmente la soluzione senza possibilità delle parti di opporsi”*.
- 4) *“L'ingresso massiccio dei servizi socio-sanitari nel processo”*.
- 5) La perdita sostanziale di collegialità nella fase istruttoria, dal momento che si è generalizzata la prassi di nomina di un giudice istruttore che dispone ed assume prove, al punto che lo stesso C.S.M. con una circolare del 1984 ha deliberato di ammettere l'impiego dei giudici non togati

nell'attività istruttoria, non come componenti del collegio, ma come singoli magistrati.

- 6) Il problema della mancata obbligatorietà della difesa tecnica.
 - 7) Il problema del momento e delle modalità di instaurazione del contraddittorio (quando devono essere informate le parti dell'esistenza del giudizio e del suo contenuto e quando devono essere convocate?).
 - 8) Il problema della raccolta e della formazione della prova (quando mai siamo riusciti a fare ascoltare nostri testimoni nelle procedure camerali, a chiedere l'esibizione di documenti o fare assistere un proprio consulente nel momento in cui i servizi, in specie quelli di Npi, sono chiamati ad effettuare valutazioni su una situazione?).
 - 9) Il problema della segretezza degli atti, oggetti di un'altra ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale. Veniamo infine all'ultimo assunto dell'art. 111 Cost. relativo a:
- 3. La terzietà ed imparzialità del giudice**
- Afferma Proto Pisani: *“Questi valori (diversi da quello dell'indipendenza) colgono l'essenza del giudice la vera differenza fra giudice e non giudice”*. Da questi valori discendono:
- a) l'inderogabilità del principio della domanda e la ferrea distinzione tra chi chiede e chi rende giustizia (come può sopravvivere nell'ordinamento l'art. 336 ultimo comma c.c. *“In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio?”*).
 - b) Il divieto del giudice di utilizzare il suo sapere privato, relativamente ai fatti principali e secondari ed alle fonti materiali di prova (come la mettiamo con le riunioni periodiche dei magistrati minorili con i servizi sociali della zona di loro competenza?).
- A tale proposito vorrei citare un articolo a firma del Dott. Losana (già presidente del T.M. di Torino) e del Dott. Bouchard (già magistrato togato presso lo stesso Tribunale; in Minori e Giustizia del 1994, fascicolo 1, pag. 115), in cui si afferma: *“La maggior parte di giudici Togati ha la consuetudine di intrattenere rapporti periodici con i servizi territoriali: questa prassi è fondata per lo più su ragioni di economia*

processuale, ma la stretta connessione che ne è derivata tra giudici e servizi ha trasformato il primo in supervisore dei secondi, sollecitato a valutare addirittura situazioni non conosciute dall'autorità giudiziaria ... questo assetto ha fatto assurgere il servizio alla funzione di un effettivo ma innominato componente privato del Tribunale”.

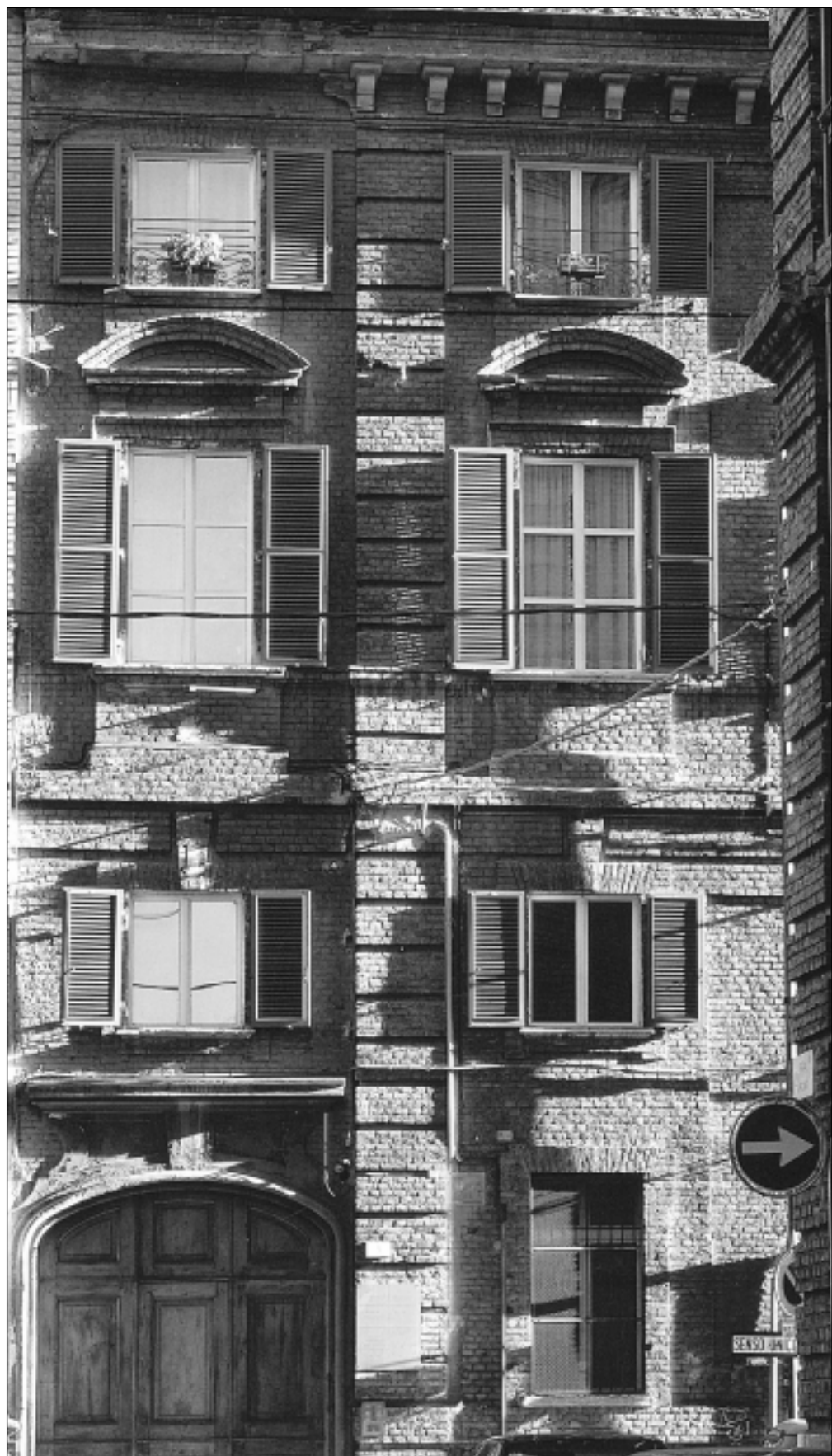
Questa situazione è quella che consente al Dott. Grasso, anch'egli magistrato minorile, in un articolo dal titolo “Servizi territoriali e tribunale per i Minorenni. Ambiguità e rischi connessi a violazioni del principio del contraddittorio” (in Diritto di famiglia e delle persone del 1995). “Il rapporto tra giudice e servizi non deve comunque fare del giudice la longa manus dei servizi. La relazione privilegiata tra giudice e servizi ha indubbiamente alterato il principio di imparzialità cui dovrebbe uniformarsi l'attività del giudice minorile. In questa situazione è ancora più necessario il **principio del contraddittorio**, occorre ridistinguere in modo chiaro la ripartizione dei ruoli tra assistenza, potere di iniziativa, giurisdizione e potere decisionale al fine di evitare che i cittadini si sentano stritolati in un meccanismo”.

c) La necessità del rispetto del principio della “incompatibilità da prevenzione”, affermato nel processo penale e secondo il quale il giudice che ha effettuato una valutazione sulla res judicanda, non può essere chiamato a una nuova valutazione in altra fase dello stesso processo (e che dire dei P.M. minorili che passano poi al ruolo giudicante, abbiamo mai controllato che non abbiano espresso anche in un tempo risalente pareri relativamente allo stesso fascicolo?). Secondo alcuni studiosi il problema della temporaneità delle funzioni, secondo il quale CSM ha stabilito che i giudici assegnati alle sezioni fallimentare e societaria non possano ricoprire l'incarico oltre ad un certo tempo, è maturo per essere esteso anche ai giudici del Tribunale per i Minorenni.

Benvenuti quindi al funerale dei camerali. Temo nessuno di noi li rimpiangerà.

Giulia Facchini

Coordinatore Commissione diritto di famiglia e minorile dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura



Via Verdi. Nella via la luce sembra quasi faticare alla ricerca di un varco, di uno spiraglio che le permetta di abbracciare le antiche mura di una strada adagiata alle spalle di edifici che costituiscono un riferimento fondamentale per la storia della città, come il Teatro Regio o l'Università.

N. 222/00 registro volontaria giurisdizione minori

CORTE D'APPELLO DI TORINO VOLONTARIA GIURISDIZIONE MINORI

La Corte d'Appello di Torino, sezione per i minorenni, riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Piercarlo Pazè	<i>Presidente est.</i>
Dott. Andrea Gandolfo	<i>Consigliere</i>
Dott. Fulvio Villa	<i>Consigliere</i>
Dott. Clotilde Fabiani	<i>Componente privato, consigliere onor.</i>
Dott. Carmine Felice Lanni	<i>Componente privato, consigliere onor.</i>

ha pronunciato la seguente

ordinanza - omissis

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87:

- 1) ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 2, 3 comma 1, 24 comma 2, 97 comma 1, 111 commi 1 e 6 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, comma 2 e 136 del codice procedura civile, nella parte in cui dispongono la *comunicazione del decreto assunto dal tribunale per i minorenni nei procedimenti camerali ablativi e modificativi della potestà genitoriale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria*, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia per esteso conforme all'originale del decreto nelle forme dell'art. 137 del codice di procedura civile;
- 2) ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 2, 3 comma 1, 24 comma 2, 97 comma 1, 111 commi 1 e 6 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, comma 2, e 741 del codice procedura civile, nella parte in cui dispongono che nei procedimenti camerali del tribunale per i minorenni ablativi e modificativi della potestà genitoriale *il termine di dieci giorni per proporre reclamo e il termine di efficacia del decreto decorrano dalla comunicazione del decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria*, anziché dalla notificazione mediante consegna al destinatario di copia per esteso conforme all'originale del decreto nelle forme dell'art. 137 del codice di procedura civile;
- 3) ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli

artt. 3 comma 1, 24 comma 2, 30 comma 1, 111 commi 1 e 2 della Costituzione e all'art. 18 comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 2, codice civile nella parte in cui *non prevede che nei procedimenti camerali ablativi e modificativi della potestà genitoriale sia sentito anche il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto*;

- 4) ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 2, 3 commi 1 e 2, 31 comma 2, 111 commi 1 e 2 della Costituzione, e all'art. 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 2, codice civile nella parte in cui *non prevede che il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore sia sentito e che, in ogni caso, siano sentiti quali suoi legali rappresentanti e protettori naturali i genitori nonché, se c'è, il tutore*;
- 5) ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 2, 3 comma 2, 24 comma 2, 30 comma 1, 111 commi 1 e 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 2, codice civile, nella parte in cui *non prevede a pena di nullità che i genitori e il minore che abbia compiuto gli anni dodici siano sentiti*;
- 6) ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 2, 111 commi 1 e 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituziona-

le dell'art. 336, comma 3, codice civile, nella parte in cui non prevede a pena di nullità che il *provvedimento temporaneo* nell'interesse del figlio in caso di urgente necessità assunto senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici debba avere una efficacia massima non superiore a trenta giorni;

7) ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 24 comma 2, 111 commi 1 e 2 della Costituzione, e all'art. 9, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 3, codice civile nella parte in cui *non prevede che nel caso di provvedimento temporaneo assunto nell'interesse del figlio in caso di urgente necessità senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici, il tribunale per i minorenni a pena di decadenza entro trenta giorni, sentiti il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato e il minore che abbia compiuto gli anni dodici, debba confermare, modificare, o revocare il provvedimento temporaneo così assunto;*

8) ritiene *rilevante* e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli

artt. 24 comma 2, 111 commi 1 e 2 della Costituzione all'art. 9, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 3, codice civile nella parte in cui *non prevede la nullità pronunciabile di ufficio del provvedimento temporaneo assunto nell'interesse del figlio al di fuori di situazioni di urgente necessità senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici;*

solleva le questioni di legittimità costituzionale delle dette norme e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame di tali questioni;

sospende il giudizio in corso;

ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, corredati delle prove delle avvenute comunicazioni e notificazioni di cui sopra;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, addì 18 dicembre 2000

Piercarlo Pazè
Il Presidente est.



Centro Investigativo Torinese

di Bolla Flavio

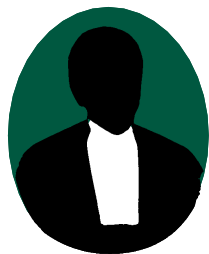


INVESTIGAZIONI ED INDAGINI PER:

- ◆ affidamento minori
- ◆ infedeltà coniugali
- ◆ alimenti
- ◆ rintracci
- ◆ bonifiche ambientali e telefoniche
- ◆ accertamenti socio-economici
- ◆ truffe assicurative
- ◆ concorrenza illecita o sleale
- ◆ informazioni per recupero credito

SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ ASSOLUTA

10125 TORINO - Corso Vittorio Emanuele II, 27 - Tel. 011/6691051 - 011/6691105



Riflessioni

LA NUOVA RESPONSABILITÀ PENALE-AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

1) Profili generali. Il principio noto con il brocardo latino “*societas delinquere non potest*”, pilastro tradizionale del nostro ordinamento giuridico, è soggetto, ormai da anni, di una profonda revisione critica da parte della dottrina.

La crescente industrializzazione e l'aumento della concentrazione del potere economico nelle mani delle grandi società commerciali hanno fatto assurgere queste ultime a veri e propri soggetti di imputazione di interessi giuridici, anche di rilevanza penale. A ciò si aggiunge la sovrapposizione di diversi settori del diritto (in particolare penale ed amministrativo), frutto della tendenza del legislatore di attribuire alla magistratura penale la tutela di interessi pubblicistici. Si pensi, ad esempio, alla normativa ambientale, a quella edilizia o a quella anti infortunistica.

È ormai diffusa l'opinione per la quale il principio della irresponsabilità delle persone giuridiche sia inadeguato alle esigenze di controllo della criminalità di impresa. Infatti le società commerciali hanno spesso strutture organizzative “spersonalizzate”, nel senso che i loro centri decisionali sono dispersi in molteplici organi amministrativi dotati di competenze piuttosto indefinite¹. Le proprietà non coincidono, in molti casi, con il *management*, o per effetto della diffusione dell'azionariato o semplicemente perché i titolari delle quote di maggioranza non ricoprono cariche sociali. Il sistema delle partecipazioni sociali, infine, aumenta ancor di più la distanza tra i centri decisionali effettivi e quelli formali contribuendo a

rendere in primi immuni da responsabilità.

In conseguenza di ciò la sanzione penale inflitta alla persona fisica-amministratore della società è di fatto priva di efficacia dissuasiva e retributiva perché sovente colpisce i soggetti che non sono i veri fautori delle scelte di politica aziendale e che, in ogni caso, sono facilmente sostituibili nella compagine imprenditoriale.

L'intromissione della criminalità organizzata nell'economia, con l'uso sempre più frequente delle società commerciali come strumento per il raggiungimento di scopi criminosi o per il riciclaggio dei proventi illeciti, ha reso ancor più pressante l'esigenza di istituire un sistema punitivo, magari di tipo penale, anche a carico delle persone giuridiche.

Conciliare questa esigenza con il nostro sistema giuridico, caratterizzato dalla concezione tradizionale della sanzione penale come retribuzione per un comportamento umano, non è però semplice. I problemi di ordine dogmatico sono tanti, tutti passibili di diverse soluzioni. A mero titolo esemplificativo: in che cosa consiste la “condotta” e come si deve atteggiare l'elemento psicologico del reato commesso da una persona giuridica?

Non si vuole entrare in questa sede nel merito della questione che, peraltro, è stata oggetto di approfonditi studi da parte dei più autorevoli commentatori².

In ogni caso, secondo l'opinione quasi univoca della dottrina, l'estensione della responsabilità penale anche alle persone giuridiche deve necessariamente passare per una revi-

sione dell'articolo 27 della Carta Fontamentale³.

In molti ordinamenti giuridici, affini al nostro per cultura e tradizione, si è ricorsi ad un diverso sistema sanzionatorio, quello amministrativo, nel quale il principio del “*societas delinquere non potest*” non si pone negli stessi rigidi termini⁴ del diritto penale *stricto sensu*. Alle critiche di inadeguatezza delle garanzie difensive proprie dell'ordinamento amministrativo molti Stati stranieri hanno risposto creando una sorta di “diritto penale amministrativo”⁵ nel quale, cioè, l'accertamento degli illeciti amministrativi è demandato alla magistratura penale secondo procedure analoghe a quelle previste per l'accertamento dei reati. Così è, ad esempio, in Germania, in Grecia, in Canada e in Francia prima dell'approvazione del nuovo codice penale.

E così sarà anche nel nostro ordinamento se il Governo riuscirà a tradurre in legge la delega legislativa che gli è stata recentemente conferita.

2) La nuova normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Con la legge 29 settembre 2000 n. 300 che ha ratificato alcune convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, il Parlamento ha conferito al Governo la delega per l'emanazione, entro otto mesi dalla entrata in vigore della citata legge, di un “*decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono*

funzioni di rilievo costituzionale” (articolo 11).

Le sanzioni amministrative saranno inflitte dal giudice penale “competente a conoscere del reato” e per il procedimento si applicheranno, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale “assicurando l’effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale” (art. 11, lett. q).

Il Legislatore, dunque, si è pragmaticamente sbarazzato dei problemi legati all’estensione della responsabilità penale alle persone giuridiche ed ha previsto illeciti amministrativi che, tuttavia, dovrebbero avere un’efficacia dissuasiva di pari portata rispetto a quelle penali. In questo modo, inoltre, il Legislatore ha evitato di modificare i delicati principi costituzionali che sovrintendono il diritto penale.

Bisognerà vedere come la legge delega sarà attuata dal Governo. Per ora può essere opportuno dare uno sguardo d’insieme ai principi enunciati dall’articolo 11 della legge 300/2000.

3) I soggetti punibili e i reati connessi alla responsabilità amministrativa. I soggetti punibili saranno (art. 11 comma 1) le persone giuridiche, le società, le associazioni o gli enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità amministrativa si estenderà non solo alle persone giuridiche intese in senso stretto (articoli 11 e seg. cod. civ.), ma anche alle società di persone e a tutti gli altri enti e associazioni purché non esercenti funzioni di rilevanza costituzionale. Il comma 2 dell’articolo 11 precisa ulteriormente che per “persone giuridiche” si intendono tutti gli enti forniti di personalità giuridica, “eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri”.

Ciò che maggiormente caratterizza la nuova normativa è il legame esistente tra la responsabilità dell’ente e quella delle persone fisiche che in esso ricoprono funzioni gestionali. Un legame, questo, che sembra costituire un rapporto di pregiudizialità, tanto che la responsabilità dell’ente potrebbe essere ritenuta “accessoria” al reato.

Più precisamente (art. 11 lett. e) le persone giuridiche saranno responsabili “in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni”. Saranno invece esenti da responsabilità le persone giuridiche per i reati commessi dalle persone fisiche nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

L’articolo 11 lett. a) elenca i reati che costituiscono il titolo per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Si tratta, in primo luogo, di alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (Libro II, Titolo II, capo I, del codice penale).

In questo elenco, da ritenersi tassativo, non sono incluse le fattispecie a danno della P.A. come, per esempio, il peculato (art. 314 c.p.), l’utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio ecc. Desta qualche perplessità l’esclusione dei reati di abuso di ufficio e omissione d’atti d’ufficio per i quali non si può affermare in assoluto la neutralità rispetto agli interessi della Amministrazione. Tanto più quando il reato è commesso da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni.

Le persone giuridiche saranno inoltre responsabili per i fatti di truffa aggravata a danno dello stato o di un ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 comma 2 n. 1), nonché per le ipotesi di truffa delineate dagli articoli 640 bis e ter c.p.p. (in quest’ultimo caso, limitatamente all’ipotesi in cui il fatto sia commesso con abuso di qualità di operatore del sistema).

Saranno, poi, fonte di responsabilità amministrativa tutti i reati contro l’incolumità pubblica previsti dal titolo VI

del Libro II del codice penale (art. 11 lett. b), le lesioni personali colpose e l’omicidio colposo commesse con violazione delle norme anti infortunistiche o relative alla tutela della igiene e salute sul lavoro (art. 11 lett. c).

Infine la responsabilità dell’ente si estenderà anche ai reati ambientali e urbanistici più gravi e, cioè, quelli puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo ad uno anno, anche se alternativa alla pena pecuniaria (art. 11 lett. d), previsti dalle leggi speciali elencate. A dire il vero il Legislatore, probabilmente timoroso di omettere qualche riferimento normativo, ha richiamato tutte le leggi in materia ambientale ed urbanistico vigenti e, *ad abundantiam*, anche quelle ormai abrogate (come, per esempio, la c.d. legge Galasso, le cui fattispecie criminosi sono state abrogate dal T.U. 490/99).

4) Le sanzioni: i principi generali e tipologia. L’articolo 11 lett. f), enuncia il principio generale (piuttosto ovvio) secondo il quale le sanzioni amministrative dovranno essere connotate dai caratteri di *dissuasività, proporzionalità ed effettività*.

In armonia con la fondamentale legge 689/81 sono stati previsti in via generale alcuni principi mutuati dal diritto penale. Così, ad esempio, le sanzioni potranno essere irrogate solamente per fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge che le prevede (art. 11 lett. m), previa adeguata tipizzazione della fattispecie.

La sanzione principale (art. 11 lett. g) è la pena pecuniaria la cui entità dovrà essere compresa tra cinquanta milioni e tre miliardi di lire, con possibilità di graduazione in concreto, tenuto conto di specifici parametri (ammontare dei proventi del reato e condizioni economiche e patrimoniali dell’ente). È prevista una sanzione attenuata (compresa tra venti e duecento milioni di lire) per i casi di minore gravità.

In concreto, poi, la sanzione non potrà mai superare i limiti del fondo comune e del patrimonio della società (art. 11 lett. h).

In aggiunta alla pena pecuniaria, e solo per i casi più gravi, si applicheranno altre sanzioni:

- 1) la chiusura, anche temporanea, dello stabilimento o della sede sociale;
- 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- 3) interdizione, anche temporanea, dall'esercizio delle attività con eventuali nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della stessa attività quando ciò sia necessario per evitare pregiudizi a terzi;
- 4) divieto, anche temporaneo, di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- 6) divieto, anche temporaneo, di pubblicizzare beni o servizi;
- 7) pubblicazione della sentenza.

Si osservi che queste sanzioni potranno essere applicate anche in sede cautelare. La legge delegata dovrà comunque adeguatamente tipizzare i requisiti richiesti (art. 11 lett. o).

5) Profili processuali e tutela dei soci. Come già si è detto, la legge assegna al giudice penale la cognizione

della responsabilità amministrativa con l'applicazione, per quanto compatibili, delle norme del codice di procedura penale. La legge delegata dovrà garantire l'effettiva partecipazione e difesa degli enti interessati (art. 11 lett. q).

Il periodo di prescrizione delle sanzioni (la cui interruzione è regolata dalle norme del codice civile) è di cinque anni dalla consumazione dei reati.

Consapevole delle problematiche sorte negli ordinamenti che già da tempo conoscono sistemi punitivi affini, il Legislatore ha dettato alcune disposizioni finalizzate a tutelare gli interessi dei soci, azionisti ed associati che non siano stati compartecipi dell'ente o, comunque, che in quest'ultimo non abbiano svolto funzioni di gestione.

Costoro potranno:

- recedere dalla società con “*particolari modalità di liquidazione della loro quota*” (art. 11 lett. s);
- esercitare una tipica azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, previa delibera assembleare (per la quale è prevista

la maggioranza di un ventesimo del capitale sociale qualora questo sia inferiore a 500 milioni di lire o di almeno un quarantesimo negli altri casi). La rinuncia alla azione di responsabilità o la transazione saranno disciplinate da norme *ad hoc* (art. 11, lett. u);

- promuovere una azione per il risarcimento dei danni subiti, senza onere probatorio in merito al nesso eziologico. Questa azione, peraltro, sarà esperibile anche nei confronti dei soci corresponsabili o che abbiano violato i doveri di controllo sulla gestione della persona giuridica (art. 11, lett. z).

Il rispetto delle sanzioni di natura interdittiva o sospensiva (e cioè quelle previste dall'articolo 11 lett. l) sarà garantito, secondo quanto previsto dall'articolo 11 lett. p), da una nuova fattispecie penale a carico della persona fisica responsabile della violazione (con reclusione da sei mesi e tre anni) e con un aggravamento delle sanzioni a carico dell'ente (nuova pena pecuniaria, confisca del prodotto o del profitto del reato e, nei casi più gravi, applica-

zione anche delle sanzioni interdittive o sospensive più gravi di quelle già inflitte e violate).

Allo stesso modo il giudice dovrà provvedere per le violazioni inerenti ad una sanzione applicata in sede cautelare.

6) Considerazioni conclusive. Sebbene la responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche non costituisca una novità per il nostro ordinamento, la legge 300/2000 si segnala per la sua portata generale. Certo, bisognerà vedere come saranno attuati i principi e come questi saranno accolti dalla giurisprudenza. È comunque apprezzabile il fatto che il Legislatore abbia predisposto una disciplina organica

della materia facendo tesoro delle esperienze maturate in altri ordinamenti e dei suggerimenti della dottrina più qualificata.

C'è però un profilo della legge delega che sembrerebbe meritevole di un approfondimento.

Una delle maggiori difficoltà incontrate negli altri Paesi nell'istituire un



Gran Madre di Dio. Qualcuno dice che richiami il Pantheon romano, ma la Chiesa della Gran Madre di Dio è comunque contrassegnata da una sua originalità, che vista la posizione all'interno del tracciato urbano torinese, si pone come una testimonianza di grande effetto scenografico. Caratterizzata da un'impostazione tipicamente neoclassica, la chiesa fu disegnata dall'architetto Ferdinando Bonsignore e realizzata tra il 1818 e il 1831 per ricordare il ritorno a Torino di Vittorio Emanuele II (20 maggio 1814). Ai lati dell'ampia scalinata si trovano le allegorie della Religione e della Fede, due grandi statue scolpite da Carlo Chelli. Nella parte sotterranea della Gran Madre di Dio è stato allestito l'Ossario dei caduti della Grande Guerra.

sistema punitivo delle persone giuridiche è stato quello di garantire l'efficacia delle sanzioni. L'esperienza ha infatti dimostrato che un ordinamento ispirato prevalentemente dalla filosofia retributiva è nella maggior parte dei casi inutile perché non trova una concreta applicazione.

Le ragioni sono molte.

L'entità delle pene pecuniarie non è tale da preoccupare le grandi *corporations* oppure, quando non è così, i giudici sono piuttosto restii ad applicarle, poiché temono che una sanzione eccessiva produca effetti disastrosi sulla occupazione, sul mercato azionario e su quello finanziario. In Italia, poi, dove la percentuale delle pene pecuniarie rimosse è di poco superiore a tre punti percentuali⁶, si può tranquillamente affermare che questo genere di sanzioni sia quasi completamente privo di efficacia preventiva.

Anche le esigenze di tutela dei terzi estranei al fatto (creditori e i soci) sono state un ulteriore motivo di preoccupazione per la magistratura.

Per queste ragioni negli U.S.A., dove queste problematiche erano già note negli anni ottanta⁷, sono stati creati sistemi di controllo della criminalità di impresa alternativi a quelli punitivi.

Si tratta soprattutto dei c.d. *compliance programs*, grazie ai quali le

società che dimostrano di aver predisposto una organizzazione efficace per la prevenzione di comportamenti illeciti al suo interno, usufruiscono di sconti di pena o addirittura delle impunità. I *compliance* non sono dei semplici codici di autoregolamentazione ma dei veri e propri regolamenti interni, che devono essere concretamente applicati, grazie ai quali l'impresa esercita una pregnante attività di controllo sull'operato dei suoi *managers*.

Gli stessi benefici sono riconosciuti alle imprese che si adoperano per la rimozione degli effetti dannosi cagionati dal fatto illecito.

La legge 300/2000 esclude l'applicazione delle sanzioni più gravi e prevede una circostanza attenuante per la pena pecuniaria nel caso in cui l'ente ponga in essere "(...) comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata" (art. 11, lett. n.).

Non è previsto, invece, nulla di simile ai *compliance programs* nonostante gli inviti in tal senso che sono stati avanzati dalla dottrina⁸. La mancanza di un serio incentivo alla prevenzione potrebbe costituire un ostacolo non secondario alla effettività delle sanzioni.

Il Governo però non potrà ovviare a quella lacuna, se non esorbitando dai confini della delega legislativa.

Daniele Zaniolo

Note:

¹ In dottrina si è rilevato che "Talvolta le imprese sono volutamente organizzate su un fascio inestricabile di competenze (c.d. irresponsabilità organizzata)". BERTEL C. "La responsabilità penale delle persone giuridiche" in Riv. it. dir. proc. penale 1998, pag. 59.

² BERTEL C. cit.; MANNA A. "La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni" in Riv. it. dir. proc. penale, 1999, pag. 919 e seg.; MANZILLO F.F. "Verso la configurazione della responsabilità penale per la persona giuridica" in Dir. pen. e processo 2000, fasc. 1 pag. 106 e seg.; ROMANO M. "Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola)" in Riv. it. dir. proc. penale 1995, pag. 1031; STELLA F. "Criminalità di impresa: lotta di sumo e lotta di judo" in Riv. it. dir. proc. penale 1998, pag. 959 e segg.

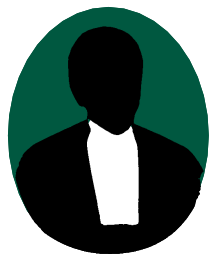
³ ROMANO M. cit.

⁴ Ibidem.

⁵ TIEDEMANN K. "La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato" in Riv. it. dir. e proc. penale 1995, pag. 615 e seg.

⁷ MANZILLO cit., pag. 110.

⁸ STELLA F. "Criminalità di impresa: nuovi modelli di intervento" in Riv. it. dir. e proc. pen. 1999, pag. 1525 e segg.



Congressi e Incontri

POCHI MESI AL CONGRESSO MONDIALE DEGLI AVVOCATI A TORINO

Mancano ormai pochi mesi al Congresso U.I.A. di fine agosto ed anche il nostro Ordine, nel suo importante ruolo di ospite, è in piena attività.

La verità è che, come si dice saggiamente, la fame vien mangiando: e così, non appagati dall'aver ottenuto nella nostra città il più importante Congresso internazionale di avvocati, abbiamo pensato bene di tentare di renderla indimenticabile sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello organizzativo e di accoglienza.

Per il primo ambizioso scopo è stata creata una commissione per giungere alla stesura di una Carta dell'Avvocatura (la paternità dell'idea spetta al nostro Presidente Zancan che già l'aveva proposta al Congresso di Nizza del 1998) che descriva i caratteri comuni ed irrinunciabili dell'avvocato, una sorta di DNA della nostra professione nel mondo intero.

La Commissione ha già prodotto un progetto di Carta, e tale prima stesura è stata approvata dal nostro Consiglio dell'Ordine e presentata al Presidente (il collega messicano Miguel Estrada Samano) ed al Direttivo U.I.A. a Milano il 13 gennaio ed a Roma il 3 febbraio 2001 ricevendo una incoraggiante sostanziale approvazione: nei

prossimi giorni giungeranno osservazioni, critiche suggerimenti da tutto il mondo attraverso le Commissioni U.I.A. e il nostro gruppo di studio tornerà a lavorare per integrare o modificare il testo e giungere ad una sua formale approvazione alle riunioni di Morelia (marzo 2001) e Stoccolma (giugno 2001) e ad adottarlo per acclamazione nell'assemblea U.I.A. al Congresso di Torino. Se le cose avverranno come speriamo, sarà la Carta U.I.A. più importante e sarà ricordata come la Carta di Torino: e sarà una importante sintesi di affermazione di una professione "forte", per diritti rivendicati e per obbligazioni assunte.

Sul terreno dell'accoglienza l'attività organizzativa non è stata di minor intensità e, con l'esaltante contributo non solo finanziario di pochi qualificati sponsor (Regione, Provincia, Comune, Fondazioni S. Paolo e CRT) è stato messo quasi definitivamente a punto un programma di benvenuto affettuoso ed ambizioso che avrà nel ricevimento nei giardini di Palazzo Reale il suo *incipit* e nel *gala* al Castello di Stupinigi il suo epilogo. Tra tali estremi momenti, sono inoltre previste importanti manifestazioni come la presentazione dei prodotti (artigianato, gastronomia) tipici delle altre pro-

vincie della regione presso le storiche società sportive lungo il fiume (probabilmente con battello di collegamento-navetta), la gara di canottaggio e soprattutto *la serata di accoglienza presso i colleghi torinesi che è il vero termometro dell'affettuosità degli avvocati locali verso gli stranieri.*

Sono già pervenute in pochi giorni numerosissime adesioni ma ***è indispensabile che al più presto giungano al Consiglio le adesioni mediante compilazione della scheda pubblicata nel presente numero de La Paziienza.*** È arrivato il momento di smentire l'ingiusta fama che ci vorrebbe chiusi, musoni e poco ospitali! L'invito, a casa o al ristorante a titolo individuale o per studi, è l'occasione per conoscersi più a fondo, per stringere rapporti di lavoro e colleganza utili in futuro: poco conta il numero o le modalità dell'invito, conta il gesto e l'affettuosità che si potranno mostrare ai nostri colleghi.

Attendiamo, nei prossimi giorni, la conferma della presenza del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale: sarebbe davvero bello che la nostra nazione potesse accogliere con la rappresentanza più alta i millecinquecento (almeno) colleghi provenienti da settanta o più nazioni.

Invita i Colleghi: personalizza la Tua corrispondenza!

Dal 29 agosto al 2 settembre 2001 si terrà a Torino il 45° Congresso U.I.A.: una occasione unica per invitare sotto la Mole tanti avvocati italiani e stranieri con i quali, magari, lavoriamo da anni.

Per questo La Pазienza ha pensato di predisporre le etichette adesive che troverai in questo numero, con le quali potrai personalizzare la Tua corrispondenza: siamo certi che questo impegno in prima persona per il nostro Foro e per la nostra Città sarà gradito ai Colleghi che riceveranno questo piccolo, colorato invito.

Metti una sera a cena: scheda di adesione

Nei giorni 29 agosto-2 settembre dell'anno in corso si terrà a Torino il Congresso Mondiale degli Avvocati organizzato dall'U.I.A. (Union International des avocats) con la collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Poiché la manifestazione costituisce per il nostro Ordine e per la nostra città un avvenimento di grande importanza, oltretutto un'interessante occasione di incontro, sarà indispensabile per la buona riuscita la collaborazione di tutti i colleghi.

Tale collaborazione dovrà concretizzarsi innanzitutto con la divulgazione, ovviamente anche rivolta ai colleghi delle altre città, dell'avvenimento al fine di attirare il maggior numero di presenze da tutta Italia oltretutto, naturalmente, dal resto del mondo.

Una delle serate, per tradizione U.I.A., è dedicata all'incontro "più ravvicinato" e più informale, con i colleghi esteri.

A tal fine invitiamo i nostri iscritti a segnalare l'eventuale disponibilità ad ospitare per la cena del giovedì 30 agosto i partecipanti esteri e i loro famigliari. La cena potrà essere organizzata in casa o presso ristorante o Circolo. Segnaliamo sin d'ora che, per esempio, alcuni iscritti di Torino, soci di storiche Società di Canottaggio sul Po, potranno organizzare la serata presso le sedi.

Per semplificare e facilitare le segnalazioni abbiamo pensato di allegare al presente numero della nostra rivista una scheda con la preghiera di restituirla compilata al Consiglio dell'Ordine al più presto e, comunque, in tempo utile affinché il gruppo di lavoro appositamente costituito possa, sulla base delle iscrizioni che pervengono, provvedere agli abbinamenti, predisporre gli inviti e fare quanto necessario per una simpatica riuscita della manifestazione.

Scheda di adesione

all'iniziativa di invitare a cena i Colleghi esteri e loro familiari partecipanti al Congresso U.I.A. 2001

L'Avv. _____

tel. _____

fax _____

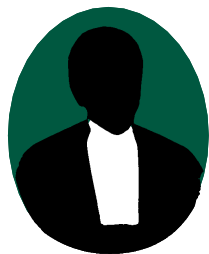
e-mail _____

ospiterà ☐ in casa ☐ in ristorante

la sera di giovedì 30 agosto 2001 alle ore 20,30

n. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ più congressisti esteri (avvocati e familiari)

Lingue parlate (indicare le preferenze, in progressione): _____



Congressi e Incontri

IL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE: apertura dell'anno giudiziario 2001

Il 17 febbraio, nella sede della Curia metropolitana torinese in Via Arcivescovado 12, è stata tenuta la cerimonia di apertura dell'Anno giudiziario 2001 del T.E.R.P., Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

Introdotta dal saluto del Cardinale Arcivescovo, Severino Poletto, alla presenza dei capi dei più importanti Uffici giudiziari civili (fra gli altri, vi erano il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, il Presidente della prima sezione civile della Corte d'Appello, il Presidente del Tribunale, il Presidente della settima sezione civile del Tribunale), di un componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, di prelati, di giudici ecclesiastici, di difensori del vincolo e di una nutrita rappresentanza di avvocati rotali, la cerimonia si è imperniata sul discorso inaugurale del Presidente del Tribunale ecclesiastico, seguita dalla relazione di un esperto del processo canonico.

Formalmente chi presiede il T.E.R.P. è chiamato Vicario giudiziale, perché esercita la funzione giudiziale in rappresentanza del vescovo diocesano.

A reggere il Tribunale ecclesiastico dal giugno 2000 è Monsignor Giovanni Carlo Carbonero (cui mi lega una antica amicizia), canonico nella Chiesa di San Lorenzo, in Torino.

L'attività giudiziaria del Tribunale ecclesiastico pedemontano si articola in duplice istanza: esso tratta in primo grado le cause di nullità matrimoniali provenienti dalle diciassette diocesi della Regione ecclesiastica piemontese, che comprende anche il territorio della Valle d'Aosta, e in secondo grado le cause della Liguria, che giungono a

Torino per il rituale appello. Il Tribunale regionale è inoltre delegato a trattare cause di dispensa pontificia per matrimonio rato e non consumato che gli vengano affidate da singoli vescovi della regione, e ad occuparsi di rogatorie provenienti da tribunali regionali italiani e stranieri.

Il Vicario giudiziale ha esordito osservando che l'anno 2000 ha registrato unnotevole calo del numero di cause introdotte sia in primo che in secondo grado, mentre si è verificato un considerevole incremento delle cause decise: i dati statistici, riportati in allegato alla relazione, indicano in 311 le cause pendenti al 31.12.2000, di contro alle 343 pendenti alla fine del 1999; in 147 le cause instaurate nell'anno 2000, e in 161 quelle decise nello stesso anno. Considerato pure il numero delle cause perente o rinunciate (15), e quelle in cui è stata rilevata mancanza di competenza (2), le cause concluse nel 2000 sono state in tutto 178.

La durata del processo è stata di oltre due anni per 61 delle 178 cause concluse (per l'esattezza, la media è di anni 2,40); da un anno e mezzo sono durate altre 53 di esse; 50 cause hanno richiesto un impegno durato da un anno a un anno e mezzo.

Delle 161 cause decise nel 2000, quelle che hanno accertato la nullità del matrimonio sono 134, e solo 27 invece sono le sentenze negative, che hanno dichiarato, cioè, non constare la nullità del matrimonio.

L'analisi della tipologia delle cause conclusesi nell'anno ha indotto il relatore a porre in evidenza il dato per cui in posizione dominante compaiono le cosiddette *simulazioni*, le quali attestano nel soggetto la presenza di una

volontà di contrarre, ma sottraendo al matrimonio determinati valori, considerati dal diritto canonico come altrettanti *bona coesenziali* al matrimonio cristiano, quali, ad esempio la perpetuità del vincolo, la procreazione ed educazione della prole, la fedeltà.

Tra le simulazioni, la percentuale maggiore è costituita dalle cause che hanno per oggetto l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo e l'esclusione della prole. Circa metà delle cause definite in primo grado riguarda convivenze matrimoniali brevi, che hanno raggiunto al massimo tre anni.

Del resto, ha osservato ancora Mons. Carbonero attingendo alle statistiche, la crisi della convivenza è un fenomeno non esclusivo dell'ambito canonico, se si tiene presente che, anche solo in base ai dati statistici per gli anni 1997 e 1998, si registra un'alta percentuale di separazioni rispetto ai matrimoni, con una scala che mette al primo posto in Italia la Valle d'Aosta, in cui nel 1997 vi è stata una percentuale del 51,4% del numero di separazioni pronunciate (per l'esattezza, 270) rispetto al numero dei matrimoni celebrati nello stesso anno (570). Segue il Piemonte, con il 30,3% di separazioni (n. 5.828) nel 1997, contro i 19.204 matrimoni dello stesso anno. La media nazionale si attesta assai più in basso, vale a dire – sempre nel 1997 – al 21,7%.

Un aspetto che il relatore ha tenuto a porre in risalto è quello relativo ai costi delle cause di nullità.

Il fatto che la stragrande maggioranza dei processi di primo grado sia stato, nel 2000, a totale pagamento delle parti non deve trarre in inganno, e far credere che il Tribunale ecclesiastico sia poco sensibile a quelli che sono gli

oneri economici per le parti. In realtà, ha chiarito il relatore, la ragione sta nel fatto che la Conferenza episcopale italiana a decorrere dal 1° gennaio 1998 ha stabilito di ridurre il contributo per i costi di causa a lire 700.000, a copertura di tutte le spese giudiziali, sia di primo che di secondo grado del giudizio, compresi gli esborsi per le perizie.

Naturalmente i costi effettivi di una

causa matrimoniale sono maggiori perché comprendono pure gli onorari degli Avvocati, i quali, a loro volta, sono stati dalla C.E.I. contenuti entro la misura che va da un minimo di lire 2.500.000 ad un massimo di 5.000.000 per ogni causa patrocinata. Il Tribunale regionale ha ritenuto di liquidare tali onorari pressoché al minimo.

Per 94 cause di secondo grado, su

116 in totale, non sono stati richiesti contributi economici, essendo questi compresi nell'importo di lire 700.000 versato al tribunale di prima istanza.

Accanto a tale forma di pagamento, comunque, esiste la possibilità di riduzione delle spese ed il gratuito patrocinio, che sono concessi previa una rapida istruttoria sulla documentazione fiscale prodotta.



Via Barbaroux. Uno scorcio della nuova facciata di via Barbaroux, che negli ultimi anni è stata al centro di un'articolata opera di riqualificazione. La fotografia propone un particolare dell'area in cui si trovava la vecchia sede dell'Anagrafe.

Questi dati, unitamente alla circostanza per cui la condizione sociale di colore che agiscono per la dichiarazione giudiziale di nullità vede prevalere il numero degli impiegati e degli operai, porta il relatore a sottolineare come le cause ecclesiastiche siano, oggi, accessibili a tutti.

Al termine della sua relazione, che ha destato il più vivo interesse del pubblico, non meno che dei numerosi cronisti presenti (come testimoniano i “pezzi” di resoconto e di colore, che hanno dedicato alla manifestazione le pagine intere dei maggiori quotidiani cittadini), il Vicario ha dichiarato aperto l’anno giudiziario 2001.

* * *

È quindi seguita la trattazione, svolta in forma di lezione magistrale da parte del precedente Vicario, Mons. Giovanni Battista Defilippi, del tema relativo alla configurazione e alla rilevanza della prova nelle cause matrimoniali di nullità.

Nel processo canonico, è fondamentale il rilievo che la valutazione delle prove acquisite agli atti deve fornire al giudice la “certezza morale” sulla nullità, o no, del matrimonio in discussione, e tale certezza sta – secondo i termini usati in una allocuzione pontificia di Pio XII, risalente al 1° ottobre 1942 – tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità; nel senso che la certezza morale, nel lato positivo, esclude ogni fondato o ragionevole dubbio, e si distingue perciò dalla quasi-certezza (o mera probabilità); nel lato negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall’assoluta certezza. In altre parole, si tratta della certezza che esclude la probabilità del contrario, anche se non esclude la possibilità assoluta del contrario.

Che è, come si vede, un bel saggio di logica derivato pari pari dalla scolastica medievale, e dalla sua nota inclinazione al *“distingue frequenter”* (ritornata di attualità anche nella logica contemporanea: basterebbe, per tutti, fare il nome di Umberto Eco).

Il processo canonico deve tendere all’accertamento della verità, fine in vista del quale viene richiesta la collaborazione, innanzitutto, del *“difensore*

del vincolo, che, in base appunto alla sua funzione, indaga, espone e chiarisce tutto ciò che può addurre in favore del vincolo. Assume, in altre parole, la funzione di un Pubblico ministero, e in certo qual modo rappresenta, per così dire, la parte di Dio. Una particolare connotazione ha, in questo processo, l’intervento dell’avvocato, il quale, se per un verso ha il compito di far valere tutto ciò che può essere allegato in favore della domanda del suo patrocinato, per altro verso dev’essere portato – come precisa un altro documento pontificio – ad agire anche positivamente alla ricerca del vero, senza cercare i vantaggi dell’eloquenza e della dialettica propri di chi voglia riuscire vittorioso in una gara.

Seguendo l’ordine con cui gli specifici mezzi di prova sono collocati nel vigente codice di diritto canonico, Mons. Defilippi ha preso in considerazione, in primo luogo, le dichiarazioni delle parti: esse, infatti, secondo il nuovo CIC, costituiscono una vera e propria prova: quella dotata; anzi, di maggiore peso nella dialettica del processo di nullità matrimoniale. Speciale spicco hanno, ad esempio, le dichiarazioni stragiudiziali – vere e proprie confessioni – che uno dei nubendi abbia reso circa la propria intenzione, ad esempio, di escludere la procreazione, o l’indissolubilità del vincolo, o la sacramentalità del matrimonio, ecc..

Passando a trattare della prova documentale, il relatore ha toccato il problema dei mezzi audiovisivi. Questi non possono essere annoverati propriamente fra i documenti, in quanto mancano spesso di qualcuno degli elementi che danno certezza al documento, come per esempio la sottoscrizione. È altrettanto vero, tuttavia, che il diritto canonico non contempla un numero chiuso di mezzi di prova, rendendo perciò possibile addurre prove di qualunque genere, e che inoltre gli audiovisivi hanno una propria rilevanza di mezzo autonomo da affiancare alla prova documentale.

Per quanto riguarda la testimonianza, il rigore del principio – tipico forse del solo diritto canonico – per cui *“unus testis nullus testis”* (ossia che le dichiarazioni rese da un solo teste non sono sufficienti a fornire al giudice la certezza morale) trova eccezione nel caso in cui

si abbia un testa qualificato, come un vescovo, o un parroco *“omni exceptione maior”*, oppure se le risultanze di altre prove e indizi garantiscano che, con sicura coscienza, possa essere accettato quanto l’*“unus testis”* ha deposto.

(Nel nostro processo civile, come è noto, una controversia può essere risolta anche con l’escussione di un solo teste, e questo si verifica di frequente. È sufficiente ricordare, ad esempio, le cause di risarcimento dei danni da incidenti stradali, nelle quali è normale avere un solo testimone oculare del fatto).

Larga parte il relatore ha poi dedicata al tema delle presunzioni. Tra queste, un ruolo importante giocano le presunzioni semplici, un vasto campionario delle quali viene elencato nella relazione scritta da Mons. Defilippi.

Così, nelle cause impostate sull’esclusione della prole, una specifica forma di simulazione, diretta ad escludere la prole, è quella che si rinviene ad esempio nella costante pratica contraccettiva perseguita dai coniugi, nel ricorso dell’aborto per interrompere una gravidanza non voluta, negli insanabili contrasti tra i coniugi e nella rottura della convivenza coniugale per le loro irriducibili divergenze sui figli.

Così, nelle cause impostate sull’esclusione della fedeltà coniugale, il giudice canonico trae sovente elementi indiziari dalla eccessiva inclinazione del soggetto al sesso, dal suo agnosticismo religioso e morale, dal fatto che persista nel continuare dopo le nozze una relazione coltivata già prima del matrimonio.

Fattispecie, tutte queste, che sono conosciute anche dai Tribunali civili, sotto il diverso profilo che integrano cause di addebito della separazione personale fra i coniugi.

Per concludere, alcune ulteriori cifre inducono a riflettere.

Quante siano le cause pendenti avanti al Tribunale ecclesiastico regionale, si è visto; quanti siano i giudici chiamati a occuparsene, è presto detto: a parte il Vicario giudiziale e due aggiunti, i giudici regionali attualmente in organico sono quindici; se i difensori del vincolo. Di avvocati, l’Albo ne comprende sei rotali, mentre altri sette sono gli avvocati ammessi a patrocinare presso il T.E.R.P.



Congressi e Incontri

NUOVE REGOLE PER L'ESAME DI ABILITAZIONE: RELAZIONE INTRODUTTIVA AL CONVEGNO DI PERUGIA

Nuove regole per l'esame di abilitazione è un tema emblematico, che investe l'intero percorso di formazione per l'accesso all'albo che dalla laurea conduce all'esame, e al tempo stesso segna il punto più acuto raggiunto dalla crisi dell'attuale ordinamento della professione.

In realtà non è possibile immaginare un nuovo modello di esame senza considerare il corso di studi universitari di giurisprudenza quale risulterà a seguito della introduzione della laurea specialistica e la fase di formazione della competenza tecnica necessaria per esercitare la professione di avvocato.

L'esame abilitante è stato concepito quale unico momento selettivo per l'accesso alla professione forense sin dalla prima legge professionale del 1874, per una avvocatura la cui distinzione sociale e culturale era segnata più dall'appartenenza – ai settori eminenti della società – che dall'iscrizione ad un albo professionale. Oggi esso rivela la sua inadeguatezza e irrazionalità quale strumento per la verifica di specifiche competenze tecniche e qualità professionali richieste dalla società tecnologica complessa in assenza di uno studio universitario del diritto orientato alla preparazione per le professioni giuridiche e di una fase formativa e di tirocinio mirata all'acquisizione delle tecniche professionali.

Non desta quindi meraviglia che il bilancio sia ormai fallimentare. Frammentato in ventisei diverse sedi prive di coordinamento e di indirizzi omogenei, esso ha ormai perduto una precisa funzione ai fini professionali assumendo casualmente, a seconda dei luoghi e

delle circostanze, il carattere di decimazione di candidati generalmente immaturi o di dispensario di indulgenze che prescinde da ogni valutazione di merito.

E poiché esso non è idoneo a selezionare in base alle qualità, né vi sono per i giovani laureati strumenti formativi della qualità da verificare, si va radicando pericolosamente la convinzione che si tratti di una inutile formalità, convinzione rafforzata da approssimativi approcci con la logica di mercato che escluderebbe selezioni qualitative per l'accesso; e ciò nonostante che la stessa Autorità Antitrust, pur duramente criticando il modello ordinistico attuale, abbia riaffermato il rapporto ineludibile tra concorrenza e standards di qualità e di correttezza della prestazione intellettuale da verificare all'accesso e nel corso dell'esercizio professionale.

Inutilmente sinora si sono levate voci all'interno dell'avvocatura che hanno denunciato l'illogica diversità dei criteri valutativi a volte sconfinante nell'arbitrio e la casuale selettività di una prova che prescinde dalla verifica di una effettiva competenza tecnica, e che risulta penalizzante per i giovani laureati giunti all'esame in età che non consente opportunità di scelte alternative.

Ora a queste ragioni si aggiungono le scelte della politica che, riconosciuta l'importanza delle professioni intellettuali per lo sviluppo della società nello scenario della liberalizzazione, ha impostato le linee della riforma assegnando agli ordini la funzione precipua di garanti della qualità e dell'etica professionale nell'esclusivo interesse dell'utente: a tale fine il d.d.l. di riordino delle professioni elaborato dal Ministro

della Giustizia Fassino prevede un esame con uniforme valutazione dei candidati su base nazionale, di verifica oggettiva del possesso di una competenza tecnica, condotto da commissioni imparziali e tecnicamente qualificate.

Tre punti chiari che sono anche tre punti dolenti dell'esperienza sin qui compiuta, ma che recepiscono proposte che sono da tempo emerse in seno all'avvocatura, senza che in essa abbiano prodotto qualche effetto per la antiquata gabbia normativa che la costringe, ma anche, è onesto riconoscerlo, per una riluttanza al cambiamento di vecchi modelli di cui è ancora intrisa l'identità professionale.

Il percorso è ormai ineluttabilmente segnato e dovrà essere l'intelligenza a guidare l'avvocatura perché si predispongano sin da ora gli strumenti di attuazione della riforma cosicché la legge, quando sopraggiungerà sanzioni una trasformazione già in atto.

Vi è ormai un generale consenso sulla necessità di una scuola forense biennale successiva alla laurea con verifiche intermedie, nella quale vengano trasmesse tecniche ed esperienze e vi si compia l'approfondimento di specifici temi giuridici per un'esigenza di completamento degli studi universitari che la recente riforma ha accentuato.

Una scuola di formazione che non dovrà ammettere giovani non motivati e non preparati, come oggi avviene nella pratica forense per molti in attesa di un diverso sbocco professionale, la cui impraticabilità li costringe poi a ripiegare sulla professione come unica opportunità di lavoro.

Secondo modelli ormai sperimentati in Europa l'ammissione alla scuola

forense (che dovrà accogliere quell'80 per cento circa dei laureati che non avranno accesso alle scuole universitarie di specializzazione) dovrà quindi essere conseguita attraverso una pre-selezione o di tipo informatico o mediante prova selettiva diretta a verificare la validità del curriculum universitario e le attitudini all'esercizio professionale.

Ciò consentirà anche di ridurre il numero dei praticanti, che secondo il trend attuale è insostenibile, soprattutto nei fori maggiori, per qualunque tipo di seria formazione e potrebbe indurre a chiusure dannose per l'arricchimento della professione.

Il giovane ammesso alla scuola non potrà svolgere altre attività e a partire dal secondo anno eserciterà soltanto attività retribuita sostitutiva dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio. Inoltre il positivo compimento del percorso formativo e del tirocinio dovrà essere certi-

ficato attraverso una verifica per l'ammissione all'esame di abilitazione.

Lo sbocco di un sistema formativo così concepito e integrato da un serio tirocinio è del tutto incompatibile con il modello dell'esame attuale, che va radicalmente riformato, spogliandolo del carattere di una sorta di concentrato revival degli studi universitari, e semplificandolo in una verifica del possesso di conoscenze, capacità ed attitudini maturate attraverso gli studi, la formazione e il tirocinio. A tal fine potrebbero essere sufficienti una prova scritta ed una orale, condotte in modo da accertare una buona conoscenza del diritto e facoltà argomentative e di comunicazione.

Occorre anche deporre improprie rivendicazioni territoriali, rimettendo al Ministro la scelta di una sede unica nazionale o di alcune sedi decentrate, e concentrando piuttosto l'impegno sulla formazione di esaminatori tecnicamente

qualificati in seno all'avvocatura e sulla organizzazione di un sistema formativo degli Ordini che costituisca un ponte prodigo di nuove acquisizioni attraverso il quale il laureato in giurisprudenza si trasforma nel giovane avvocato.

In questa prospettiva il Centro di formazione e aggiornamento degli avvocati del CNF sta concentrando gli sforzi, affinché la legge che introdurrà il nuovo sistema non trovi gli Ordini impreparati o addirittura impotenti rispetto ai compiti tanto gravosi.

Un punto è certo: costruire una nuova professione di avvocato in sintonia con i tempi non spetta al legislatore ma ad un'avvocatura moderna e consapevole della propria responsabilità sociale.

Alarico Mariani Marini

*Centro per la formazione
e l'aggiornamento professionale
degli avvocati
del Consiglio Nazionale Forense*



Via Po e via Verdi si innestano in piazza Castello. Due arterie quasi parallele, cariche di storia, che racchiudono, come uno scrigno depositario della tradizione, alcuni tra i luoghi fondamentali per la cultura di Torino. Basti pensare al palazzo dell'Università, quello storico, oggi sede del Rettorato e di alcune segreterie; al Teatro Regio e alla sede Rai, dove nel 1939, al numero 31 di via Verdi, sorse il palazzo della Radiofonia.



La professione

TUTELA SANITARIA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E DEI LORO FAMILIARI

In data 6 dicembre 2000 sono state stipulate, con apposita convenzione, tra la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense e la s.p.a. Assicurazioni Generali due polizze sanitarie collettive per grandi interventi chirurgici e per gravi eventi morbosi, con efficacia dal 31 marzo 2001.

Le polizze stipulate sono di due specie:

- la prima a favore degli avvocati, praticanti e pensionati iscritti alla Cassa, *gratuita per gli stessi* con onere a carico della Cassa;
- la seconda a favore dei nuclei familiari degli iscritti, volontaria e ad adesione, al costo di lire 120.000= per persona con un massimo di lire 300.000= per nucleo.

Le caratteristiche principali delle polizze sono le seguenti:

A) Assicurazione collettiva gratuita per il rimborso delle spese sanitarie a favore degli iscritti alla Cassa.

L'onere per la Cassa è di lire 80.000= annue per assicurato, al quale si farà fronte utilizzando i residui attivi dei fondi previsti per l'assistenza:

- la garanzia è prestata sino alla concorrenza di lire 500 milioni per persona per anno;
- la copertura assicurativa comprende il rimborso delle spese sostenute per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, così come elencati negli allegati e con i limiti di rimborso ivi previsti, con una franchigia del 20% (con un minimo di lire 1.000.000=, 3.000.000= per chi supera all'entrata il 75° anno di età, e con un massimo di lire 10.000.000=);
- il rimborso è relativo alle spese per il

ricovero, per gli interventi, medicinali ed esami, per il trasporto degli assicurati, nonché per le spese di vitto e pernottamento di un accompagnatore, con un limite di tempo e di spesa giornaliera.

È previsto, altresì, il rimborso delle spese precedenti e successive al ricovero, con determinati limiti;

- *la garanzia opera anche per patologie pregresse senza esclusione di limiti di età*: condizione questa, di estremo favore per gli assicurati;
- è prevista la possibilità di usufruire di una valida ed idonea rete di cliniche e strutture sanitarie convenzionate, senza pagamento di anticipi o saldi da parte dell'assicurato.

Nel caso di ricovero in strutture non convenzionate, si avrà diritto al rimborso delle spese, nei limiti previsti;

- la polizza ha durata biennale, dalle ore 24 del 21 marzo 2001, rinnovabile a scadenza con facoltà solo per la Cassa di recesso al termine del primo anno;
- è previsto il rimborso delle spese vive (con il massimo di 30 milioni e di 180 giorni per anno e per Assicurato) in caso di grave evento morboso che comporti solo un trattamento domiciliare senza ospedalizzazione;
- *è prevista una indennità giornaliera sostitutiva* per ogni giorno di ricovero nel caso che l'Assicurato non presenti richiesta di rimborso (di lire 200.000= per il caso di grande intervento chirurgico e di lire 150.000= per l'ipotesi di grave evento morboso).

Questa previsione favorisce coloro che già hanno in corso una polizza individuale sanitaria, che possono ottenere comunque la prevista indennità.

B) Assicurazione collettiva per rimborso spese sanitarie, ad adesione volontaria, per i nuclei familiari degli iscritti alla Cassa;

- la garanzia è prestata sino all'ammontare di lire 500 milioni, per anno e per persona;
- il costo unitario a carico dell'iscritto è di lire 120.000= per ciascun componente il nucleo familiare, con il massimo di lire 300.000= per l'intero nucleo.

Per nucleo familiare si intende il coniuge non separato ed i figli, sino al 18° anno di età ovvero sino al 26° se studenti ed a carico, e senza limiti di età se inabili al lavoro);

- la garanzia assicurativa comprende il rimborso delle spese per grandi interventi chirurgici e grave evento morboso, elencati negli allegati, con i limiti di rimborso ivi previsti e con la franchigia del 20% già prevista per gli iscritti alla Cassa;
- *la garanzia non opera per le patologie pregresse (per il caso di grave evento morboso) e per le persone di età superiore agli 80 anni*;
- il rimborso si riferisce alle spese di ricovero e degenza, interventi, medicinali ed esami, trasporto dell'assicurato, alle spese di vitto e pernottamento per un accompagnatore, con determinati limiti di spesa e di tempo.

Sono pure rimborsabili le spese per accertamenti e visite precedenti e successivi al ricovero, con determinati limiti:

- è prevista la possibilità di usufruire delle cliniche e strutture convenzionate;
- è previsto il rimborso delle spese vive (con i limiti previsti per gli

- iscritti alla Cassa) in caso di grave evento morboso con trattamento solo domiciliare;
- è pure prevista l'indennità sostitutiva, di lire 150.000= giornaliera e per la durata massima di 180 giorni, qualora l'Assicurato non richieda il rimborso solo a seguito di grave evento morboso;
- la polizza ha durata annuale, dalle ore 24 del 31/3/2001.

* * *

La polizza non comprende tutti gli interventi chirurgici e tutti gli eventi morbosi, ma copre sicuramente la maggior parte dei gravi interventi e le malattie più ricorrenti, con una idonea e sufficiente copertura per ogni evento.

È evidente che per ottenere una copertura completa per tutti gli eventi sarebbe occorso un onere ben maggio-

re, che la nostra Cassa non avrebbe potuto affrontare attingendo solo ai residui attivi dei fondi dell'assistenza (come è consentito dalle vigenti norme).

A condizioni contrattuali ed economiche di grande favore la Cassa ha stipulato la polizza con un gruppo assicurativo italiano importante e di assoluta garanzia.

I vantaggi per gli iscritti e per i loro familiari sono rilevanti, anche per coloro che già usufruiscono di una copertura assicurativa sanitaria privata, per i quali è prevista la facoltà di ottenere una congrua indennità sostitutiva se non richiedono il rimborso delle spese loro occorse.

Per gli iscritti alla Cassa, poi, si sottolinea la previsione di copertura anche per le patologie pregresse e senza limite di età.

In ogni caso il rimborso delle spese sanitarie concreta un importante e rile-

vante intervento di assistenza a favore degli avvocati e loro familiari, ai quali viene offerta la possibilità, in caso di bisogno, di ricorrere a strutture sanitarie idonee e di primario rilievo, senza alcun esborso, attraverso le numerose Case di cura convenzionate, oppure di affidarsi ad istituti sanitari di loro diretta e personale fiducia, con rimborso delle spese sostenute presso Enti non convenzionati.

Quanto sopra costituisce un indubbio elemento di tranquillità e serenità per gli iscritti, senza non ciò voler sminuire l'importanza dell'intervento del Servizio sanitario nazionale.

Sarà emessa a tutti gli iscritti alla Cassa copia delle polizze e la documentazione per l'adesione dei familiari alla assicurazione volontaria, nonché l'elenco degli istituti e case di cura convenzionati.

Domenico Sorrentino

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANTE 1991

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza Forense ha definito la questione relativa all'applicabilità del D.M. 25/09/1990 ai pensionati prima del 1° gennaio 1991, alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione

deliberando

nella sua riunione del 10/2/2001, prendendo atto della conforme deliberazione 19/1/2001 del Comitato dei Delegati della Cassa,

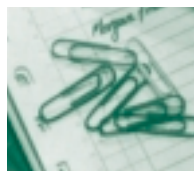
di riconoscere a tutti i pensionati ante 1991, e SU LORO DOMANDA, il diritto al ricalcolo della pensione e dei supplementi, rivalutando i redditi posti a base dell'ammontare della pensione al 100%, anziché al 75% come previsto dall'art. 15 della Legge 20/9/80 n. 576.

Pertanto, tutti i colleghi interessati, andati in pensione prima del 31/12/1990 *debbono presentare domanda alla Cassa di Previdenza per il ricalcolo della loro pensione.*

La domanda si propone con una lettera raccomandata alla Cassa di Previdenza.

La Segreteria del Consiglio è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti del caso

Domenico Sorrentino



per l'ufficio

MeGa
dal 1941

10121 Torino - Corso Matteotti, 12/A - Tel. 011.54.63.48/011.53.79.55 - Fax 011.56.17.210
10123 Torino - Via Andrea Doria, 6/G - Tel. 011.53.22.96 - 011.51.36.021
Boutique Montblanc - 10123 Torino - Via Andrea Doria, 6/G - Tel. 011.53.11.08
www.mega1941.it



La professione

APPUNTI SULLE TARIFFE (CIVILE E AMMINISTRATIVA)

CRITERI GENERALI

Nella redazione della parcella debbono essere tenuti **distinti** i diritti, gli onorari e gli esposti (imponibili e non imponibili IVA).

Ciò per consentire (in ogni sede: amministrativa e giudiziale) il controllo di legittimità. In caso di omissione della nota spese, oppure di indicazione non analitica di diritti ed onorari, non è deducibile nel giudizio di cassazione la censura di erronea determinazione del relativo compenso (Cass. 6/8/1998 n. 7735; 18/8/1999 n. 8721; 27/2/1998 n. 2218).

I **DIRITTI** sono il compenso per **attività meramente formale** (tradizionalmente propria del *procuratore*), cui corrisponde il criterio di determinazione in **misura fissa**.

L'**ONORARIO** è il compenso per l'opera di carattere intellettuale prestata dall'avvocato. La sua determinazione varia da un minimo ad un massimo.

A certe condizioni si può derogare sia al minimo che al massimo.

1) **CRITERIO** per la DETERMINAZIONE del COMPENSO:

Criterio principale è la pattuizione tra le parti (art. 2233 c.c.).

Criterio sussidiario, in mancanza di pattuizione, è l'applicazione della tariffa.

In estremo subordine, il compenso è liquidato dal giudice.

Per tale motivo, quando risulta che il cliente **ha pagato** la parcella (salvo che si sia trattato di acconti, non preceduti dalla comunicazione della parcella finale), il Consiglio non ritiene poter far luogo alla liquidazione: l'accettazione da parte del cliente della quantificazione del compenso concreta la pattuizione prevista dall'art. 2233 c.c., e preclude la possibilità dell'espressione del parere di conformità alla tariffa.

2) **TARIFFA APPLICABILE.**

Per i diritti è applicabile la tariffa

vigente al momento della prestazione (l'attività formale si esaurisce nel momento dell'espletamento) (Cass. 8/2/1996 n. 1010).

Per gli onorari – stante l'unitarietà della prestazione intellettuale nel suo complesso – si applica, invece, la tariffa vigente al momento della conclusione della prestazione (Cass. 26.11.1998 n. 11994).

3) **POSSIBILITÀ** di CUMULO della tariffa GIUDIZIALE con la STRAGIUDIZIALE.

La possibilità del cumulo delle due tariffe è prevista soltanto qualora le prestazioni svolte **non trovino adeguato compenso nella tariffa giudiziale**.

4) **DETERMINAZIONE** del VALORE della controversia.

a) *Criterio generale*: il valore è determinato a norma del c.p.c.

Casistica:

- azioni surrogatorie e revocatorie: valore della **ragione di credito**;
- **opposizione a sentenza di fallimento**: entità del passivo (in analogia alle cause di opposizione all'esecuzione; Cass. 13/7/1984 n. 4117);
- **divisione**: valore della quota;
- risarcimento **danni**: somma liquidata, piuttosto che quella pretesa;
- **sfratto**: valore di un'annualità di canone (Cass. n. 5577/97); salvo il caso di opposizione, in cui il valore è dato dal canone dovuto per il periodo controverso.

Correttivo: valore effettivo della controversia (valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti), quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto codicistico.

b) *Criterio suppletivo*: il valore si considera **indeterminabile**, quando non è possibile determinarlo in applicazione del c.p.c.

In tal caso:

- per l'onorario minimo si applica lo scaglione 50/100 milioni;
- per l'onorario massimo si applica lo scaglione 100/200 milioni (con possibilità di aumento fino allo scaglione da 1 miliardo).

5) *Casi particolari*.

a) Cause di SEPARAZIONE e DIVORZIO: valore indeterminabile (salvo il caso di ingente assegno alimentare: in tal caso il valore convenzionale è pari a due annualità dell'assegno).

Le questioni patrimoniali (a volte ingenti) non costituiscono l'oggetto principale della causa.

L'attività – di natura stragiudiziale – relativa alla soluzione di problemi patrimoniali (scioglimento comunione), **non comporta il cumulo** della tariffa stragiudiziale, ma l'opportuno aumento degli onorari previsti dalla tariffa giudiziale (ove occorra, si arriva allo scaglione da 1 miliardo).

I diritti restano quelli previsti dallo scaglione 50/100 milioni.

b) **AMMISSIONE** al PASSIVO del FALLIMENTO:

- per gli **onorari** è applicabile la tabella A-X, n. 49 b) (prestazioni giudiziali).

non è applicabile la voce relativa all'assistenza stragiudiziale in procedure concorsuali, perché ivi è prevista una *continuativa attività di assistenza*, che implica una pluralità di posizioni creditorie o debitorie del cliente, con una pluralità di controparti.

Per i **diritti** è applicabile lo scaglione di valore corrispondente all'importo del credito.

c) **CAUSE AMMINISTRATIVE**:

- concernenti diritti soggettivi (diritti **pretensivi**): si applicano i criteri civilistici di determinazione del valore;
- concernenti interessi legittimi (interessi **oppositivi**): si considera

il valore dell'interesse sostanziale delle parti.

Trattandosi di valore indeterminabile, per l'onorario minimo si applica lo scaglione 50/100 milioni; per l'onorario massimo lo scaglione fino a 1 miliardo (tenuto conto della complessità delle questioni trattate, e della rilevanza degli effetti – di qualsiasi natura – conseguiti all'annullamento dell'atto amministrativo o del comportamento dell'Amministrazione).

6) PARTE CIVILE nel processo penale.

Si applica la tariffa penale.

Si applica la tariffa civile per le prestazioni previste soltanto da tale tariffa (redazione atto di costituzione di p.c.; autentica firma; precisazione conclusioni; redazione nota spese; collazione).

7) TRASFERTA.

All'avvocato che si trasferisce fuori del comune di residenza spetta – oltre alle spese di viaggio (aumentate del 25%) – il diritto di trasferta, pari a L. 15/50.000 per ogni ora (fino ad un massimo di dieci ore).

Non spetta tale compenso all'avvocato che risiede in comune diverso, per raggiungere il capoluogo sede di Tribunale.

8) REVOCA o DISMISSIONE del mandato.

a) Se il mandato è **revocato dal cliente**, all'avvocato (art. 2237 c.c.) è dovuto il rimborso delle spese ed il compenso per l'attività svolta.

b) Se l'**avvocato dismette il mandato**, ha diritto a rimborso spese e compenso, nei limiti del **risultato utile** che ne sia derivato al cliente.

1°) DIRITTI

1) DISAMINA.

Il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.

Come i diritti di consultazioni e corrispondenza, fascicolazione e redazione nota spese, è dovuto **nuovamente** dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione con fissazione di nuova udienza.

2) FASCICOLAZIONE.

È dovuto un solo diritto per fascicolazione di **atti e documenti**.

È dovuto un nuovo diritto **anche** dopo ogni sentenza parziale, ordinanza collegiale, riassunzione.

3) DOMICILIAZIONE.

Il diritto è dovuto all'avvocato

esclusivamente domiciliatario, non minuto di procura, che non compia altra attività processuale e che quindi non percepisca altri diritti. Il diritto di domiciliatario non si cumula quindi con gli altri diritti.

4) ESAME DIFESE ed ESAME DOCUMENTI AVVERSARI.

I due diritti sono dovuti **una sola volta** prima di ogni sentenza od ordinanza collegiale (non è dovuto un diritto per ogni atto esaminato nel corso del giudizio).

5) CONSULTAZIONI e CORRISPONDENZA INFORMATIVA.

Detti diritti sono dovuti una sola volta nel corso del procedimento (e non già per ogni consultazione o comunicazione scritta: si noti la dizione "consultazioni", che si riferisce al complesso delle attività e non a ciascuna di esse).

Le comunicazioni telefoniche sono consultazioni (Cass. 19/10/1951 n. 2969).

La tariffa prevede che i diritti in esame siano dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione del processo con fissazione di nuova udienza (Cass. 16/11/1984 n. 5832).

A fortiori (Cass. 16/01/1997 n. 379) si ritiene dovuto il diritto anche dopo la sentenza definitiva.

Al provvedimento che definisce una fase del processo è assimilabile il decreto ingiuntivo: quindi anche dopo il decreto ingiuntivo si ritiene dovuto il diritto di consultazioni e corrispondenza.

Per il richiamo del n. 77 Tab. B, i diritti in esame si ritengono dovuti anche nel procedimento esecutivo, e possono essere indicati nell'atto di precetto.

6) ASSISTENZA UDIENZA - ISTANZE - ESAME ORDINANZE.

Il diritto di assistenza all'udienza spetta anche in caso di rinvio.

Non spetta il diritto di "istanza" ed "esame ordinanza" di rinvio.

Per ogni altra istanza a verbale spetta il diritto relativo.

Come spetta il diritto di "esame ordinanza" – soprattutto con il nuovo rito, che prevede particolari modalità e conseguenze processuali (concessione termini per memorie, repliche, deduzioni istruttorie; ammissione e fissazione prove).

Spetta ovviamente il diritto di esame ordinanza emessa fuori udienza.

7) REDAZIONE NOTA SPESE

È dovuto per la redazione della nota spese **depositata in giudizio**, e non per la redazione della parcella al cliente.

8) DEPOSITO ATTI o DOCUMENTI.

Il diritto (n. 30) è dovuto per ogni deposito in Cancelleria di atti processuali o documenti.

9) COLLAZIONE.

Deve essere tenuto disinto dal rimborso spese per la **scritturazione** degli atti.

Detto diritto è dovuto nella misura prevista dalla Tab. B, VIII n. 83), **per ogni foglio** (cioè ogni quattro facciate, e non ogni facciata):

es., quando la voce-base è L. 25.000, il diritto di collazione è di L. 15.000 ogni 4 facciate.

Il RIMBORSO SPESE di SCRITTURAZIONE, nella misura deliberata periodicamente dal Consiglio sulla base dei dati di comune esperienza, deve essere indicato tra gli esposti imponibili.

10) ACCESSO agli UFFICI.

Non è previsto alcun autonomo diritto per accesso agli uffici in occasione dell'espletamento di attività per cui sia già previsto un corrispondente diritto (es. accesso per ritirare il fascicolo o per estrarre copia di atti).

11) ATTIVITÀ SUCCESSIVE alla SENTENZA.

È stata ritenuta (Cass. 20/8/1987 n. 6973, Cass. 1/9/1987 n. 7156) che nella liquidazione delle spese di lite il **Giudice** deve tenere conto anche dei diritti dovuti per attività da svolgere successivamente alla decisione della causa, comunque inerenti al grado di giudizio (esame dispositivo, consultazioni e corrispondenza, richiesta registrazione, esame testo integrale e ritiro del fascicolo).

Consegue che tali diritti debbono ritenersi compresi nella liquidazione fatta dal giudice, e non possono aggiungersi a tale importo, salvo che il dispositivo non lo preveda espressamente (facendo salvi i "diritti successivi" al deposito della sentenza).

12) GIUDIZIO di CASSAZIONE.

Nel giudizio di cassazione, potendo la parte esercitare lo *ius postulandi* **esclusivamente** a ministero di un **avvocato cassazionista** (mentre all'avvocato non iscritto all'apposito albo è consentita la sola prenotazione di **domiciliatario** del difensore), si è ritenuto non

potersi dissociare l'onorario spettante per la difesa dai diritti che spetterebbero per l'attività meramente formale (già di *procuratore*).

Pertanto, all'avvocato cassazionista che assiste il cliente nel giudizio di cassazione è stato ritenuto spettare esclusivamente l'onorario relativo, dovendosi in esso assorbire i diritti per le singole attività "procuratorie" (Cass. 20/12/1995 n. 13015).

13) PROCEDIMENTO di ESECUZIONE.

Per il richiamo del n. 77 della tabel-

la, sono applicabili anche per le attività svolte nel procedimento esecutivo i diritti previsti per le corrispondenti attività svolte nel giudizio di cognizione:

– consegue che anche nel procedimento esecutivo sono dovuti i diritti di **consultazioni** con il cliente e **corrispondenza informativa**, con le modalità già previste per il giudizio di cognizione (diritti dovuti una sola volta nell'arco della procedura, e dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione e fissazione di nuova udienza).

14) RITO del LAVORO:

– per le cause trattate con tale rito **non sono dovuti** i seguenti **diritti**:

- Iscrizione a ruolo (ma il solo deposito del ricorso);
- Assegnazione a sentenza;
- Ritiro e deposito del fascicolo nel corso del giudizio;
- Assistenza a udienze di mero rinvio (vietate dal c.p.c.).

È invece compatibile con tale rito la precisazione delle conclusioni dopo la discussione e l'esame delle conclusioni avversarie.



Palazzo Paesana di Saluzzo. Uno dei palazzi storici per eccellenza, realizzato da Gian Giacomo Plantery tra il 1715 e il 1722, che si estende per l'intero isolato nel quadrilatero compreso tra via della Consolata, piazza Savoia, via delle Orfane e via San Domenico. Fu fatto costruire dal conte Baldassarre Paesana di Saluzzo, cavaliere della Santissima Annunziata, ed arricchito con splendide decorazioni destinate a dimensionare un palazzo che «facesse concorrenza» ad un edificio sabauda. Secondo il parere degli storici dell'arte, Palazzo Paesana di Saluzzo può essere considerato la dimora patrizia del XVIII secolo di maggiore interesse tra quelle cittadine.

15) RITIRO ATTI.

È previsto il diritto per il **ritiro del proprio fascicolo**, non di altri particolari atti (come le difese avversarie, o l'atto notificato dall'Uff. Giud.).

Tuttavia, poiché la tariffa risale **ante-riforma c.p.c.**, e poiché vige il principio che ogni attività deve essere congruamente compensata, l'attività dell'avvocato può trovare compenso nel diritto di **"accesso agli uffici"** (n. 45), previsto se l'attività svolta nell'occasione non sia già altrimenti compensata.

Il ritiro dell'atto notificato è ritenuto assorbito dal diritto di **"richiesta notifica"**.

16) REDAZIONE MONITORIA.

Non costituisce proposizione di domanda giudiziale: quindi non si applica il diritto previsto per citazione-ricorso (quadruplo della voce base).

È atto di Ufficiale Giudiziario (avviso allo sfrattando): si potrebbe – a rigore – sostenere che (dovendo essere redatto dall'Ufficiale Giudiziario) non spetti alcun compenso. Tuttavia, stante la **prassi** che ne accolla l'onere all'avvocato, può essere applicato il diritto pari alla voce base.

2°) ONORARI

1) REDAZIONE delle DIFESE.

La tariffa prevede un unico onorario per le comparse conclusionali e le memorie difensive (note di replica).

È dovuto, invece, un autonomo onorario per le **memorie istruttorie** depositate fino all'udienza di precisazione conclusioni.

2) AVVOCATO DOMICILIATARIO.

All'avvocato non esclusivamente domiciliatario (cioè che svolga anche attività processuale) sono dovuti i diritti previsti dalla tabella.

È dovuto anche l'**onorario**, quando il domiciliatario svolga anche attività difensiva tipica dell'avvocato *dominus*, ad es.:

– assista all'assunzione di mezzi di prova; rediga memorie.

Non si ritiene, invece, dovuto l'onorario per la partecipazione alle udienze (ma si ritiene dovuto il solo diritto) quando l'avvocato domiciliatario segua semplicemente le istruzioni ricevute dal *dominus*: ad es. faccia dichiarazioni o proponga istanze a verbale, depositi atti o documenti.

3) RICERCA DOCUMENTI.

L'onorario è previsto per l'attività di carattere intellettuale consistente nell'**esame e scelta dei documenti utili**

forniti dal cliente; e non già per l'attività di ricerca materiale dei documenti, per cui sono previsti – eventualmente – appositi diritti (v. nn. 28, 58).

4) VACAZIONI.

Per le prestazioni professionali previste da espressa voce tariffaria è dovuto il solo compenso indicato in tabella.

Il compenso per la vacanza è dovuto per prestazioni per le quali la tabella non preveda espressamente un compenso.

Il **cumulo** del diritto tabellare e del compenso per la **vacazione** è dovuto esclusivamente nelle ipotesi in cui la tariffa vi faccia espresso riferimento, ad es.:

- **esame prove** testimoniali e relazioni tecniche (n. 36), se l'esame dura oltre un'ora;
- **ispezioni ipotecarie e catastali** (nn. 56, 57, 58, 59, 60), se l'ispezione richiede oltre un'ora.

Gli atti e verbali in relazione ai quali è richiesto il compenso per vacanza debbono indicare l'ora di apertura e di chiusura; in difetto è dovuta una sola vacanza.

5) CORRISPONDENZA e CONSULTAZIONI con il CLIENTE.

La tariffa prevede l'applicazione dei **diritti** per consultazioni e corrispondenza una sola volta nel corso della procedura, nonché dopo ogni sentenza parziale, ordinanza collegiale, riassunzione con fissazione di nuova udienza.

La giurisprudenza ne ha esteso l'applicabilità anche dopo la sentenza definitiva (o decreto ingiuntivo).

La prassi e la giurisprudenza hanno tuttavia ritenuto che l'avvocato abbia comunque diritto a percepire dal proprio cliente un compenso per ogni attività in concreto svolta (per ogni singola lettera o consultazione).

Non potendosi applicare il corrispondente **diritto** (previsto dalla tariffa giudiziale in misura fissa per il complesso delle consultazioni e corrispondenza, in rapporto all'attività formale già propria del *procuratore*), detto compenso rientra nella corrispondente voce di **onorario** prevista in tariffa (nella cui liquidazione deve tenersi conto dell'attività svolta in concreto).

CASI PARTICOLARI

1) Mandato conferito a più avvocati: a ciascuno spetta l'intero compenso, con riferimento all'opera **in concreto** prestata.

2) MANDATO conferito a STUDIO ASSOCIATO: spetta il compenso per un solo avvocato (salvo risulti espresso mandato congiunto a più avvocati).

3) Difesa di PIÙ PARTI.

- Più parti aventi stessa posizione processuale: l'onorario unico PUÒ essere aumentato (facoltà) del 20% per ogni parte, fino a dieci; e del 5% per ogni ulteriore parte fino a venti.
- CAUSE RIUNITE: l'aumento si applica dal momento della riunione.
- Più parti con posizioni diversificate: spetta l'intero onorario, diminuito del 30%.
- Analogo aumento spetta in caso di difesa di un **unico cliente** contro **più controparti** (estensione analogica operata dalla giurisprudenza).

4) ARBITRATO: per gli avvocati **che assistono le parti** si applicano le corrispondenti voci della tariffa giudiziale civile.

Per i membri del collegio arbitrale (se avvocati) si applicano gli onorari previsti dai nn. 8 e 9 Tariffa Stragiudiziale.

TARIFFA STRAGIUDIZIALE

Rileva la distinzione tra CONSULENZA (n. 1 Tar.), consistente in consultazioni e pareri (orali o scritti);

e ASSISTENZA (n. 2 Tar.), consistente nello studio della pratica e nel seguire il cliente nella trattazione di un affare o nella gestione di una controversia.

1) Per la REDAZIONE di CONTRATTI, statuti, regolamenti, ecc., l'onorario è determinato a scaglione: fino a 10.000.000 di valore si applica dal 3 al 6%;

sul maggior valore si applicano via via le aliquote successive.

2) Quando l'attività di "redazione del contratto" non consista nella **stesura ex novo**, ma nell'esame di precedenti contratti ricevuti in copia, e nello studio di possibili tutele e suggerimenti, attraverso la riformulazione di clausole sulla falsariga del precedente contratto, è applicabile l'onorario per il **parere**, e non per la **redazione del contratto**.

L'onorario per la redazione comprende anche l'**assistenza** alla stipula.

Guglielmo Preve

Il Coordinatore della Commissione Parcelle



La professione

SUL DIVIETO DELLA PUBBLICITÀ: Lettera del collega Remo Danovi e risposta del collega Mario Napoli

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino muove un grave rimprovero alla povera collega PATRICIA BUSHMAN (ironia del destino, anche il suo nome equivale a "uomo del cespuglio": ma attenzione, oggi il cespuglio BUSH è Presidente degli Stati Uniti), e cioè quello di aver collocato il proprio annuncio pubblicitario nella pagina di un giornale che reclamizza i giochi erotici più spinti e le prestazioni sessuali più azzardate. Di qui la perorazione a nome dei diciassette consigli del Piemonte e della Valle d'Aosta per riaffermare il divieto assoluto della pubblicità.

In verità, ho sempre pensato che l'avvocato non debba essere accomunato al delitto: egli infatti difende la persona e non i reati commessi intorno ai quali necessariamente agisce. Sicché il disfavore dell'opinione pubblica (che fa confusione tra il ruolo dell'avvocato e la scena del delitto) non dovrebbe trovare seguaci, tanto meno nella suggestione argomentativa di un avvocato il quale dovrebbe dimostrare che l'annuncio è illecito di per sé, e non per il luogo ove è collocato (mi sembra intuitivo: è certamente lecito fare uno spun-

tino, ma non nell'aula dell'udienza).

Ma questa è una prova che *non* può essere data perché il diritto di dare informazioni (nei modi e luoghi che sono fissati nei vari ordinamenti e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro) è proclamato solennemente da tutte le costituzioni e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 10). In tutte le professioni oggi può essere fatta pubblicità-informazione (alludo ai dottori commercialisti, agli ingegneri, agli architetti, ai medici, agli psicologi e a tanti altri), e in tutti i paesi del mondo praticamente gli avvocati possono fare pubblicità/informazione. Possibile che solo a Torino questo venga ignorato?

Il dibattito allora non deve passare attraverso il triste caso della collega del Texas (a proposito, perché non invitarla al congresso dell'U.I.A.!), ma deve essere seriamente rivolto alla soluzione del problema: che è quello di regolamentare l'informazione, secondo i principi generali fissati dal nostro codice deontologico forense. Regolamentazione che mi sembra indispensabile approvare al più presto, poiché è stata presentata in bozza fin dal 10 marzo 2000 (è pubblicata in *Rass. forense*, 2000, 428 e 432), ma è sostan-

zialmente bloccata per lo sbarramento fatto alla discussione con le suggestioni dialettiche e le rappresentazioni simboliche. Si contrappone cioè una visuale idilliaca del mondo, alla quale si vorrebbe ritornare (come nel film "2022 - I sopravvissuti", ove si ritorna in un grande auditorium non solo per ascoltare sinfonie tra le visioni più belle del mondo, ma anche ... per morire), e si dimentica che il terzo millennio è già cominciato, e gli avvocati dovrebbero imparare a precorrere i tempi (o almeno a interpretarli esattamente) e non sempre a inseguire faticosamente le emergenze.

Anche nello scorso secolo un problema di *pudicizia* aveva impedito alle donne di partecipare alla avvocatura e fu proprio il Consiglio dell'ordine di Torino, il 9 agosto 1883 (e pur con tutte le conseguenze che conosciamo) a pronunciarsi in favore per la prima volta, riaffermando con lungimiranza i diritti di tutti.

È l'augurio che faccio, per consentire di dimostrare, a Torino, nell'ormai vicino Congresso dell'avvocatura mondiale del 2001, che l'avvocato italiano è partecipe del grande rinnovamento del mondo.

Remo Danovi

Risposta a Remo Danovi

Caro Remo,

grazie della Tua bella e garbata lettera: è sempre stimolante arricchire il dibattito di contributi approfonditi ed intelligenti ed il confronto sereno con i colleghi sul futuro della nostra professione rappresenta uno dei momenti più significativi del nostro lavoro.

Vorrei che fosse ben chiaro che il nostro Consiglio dell'Ordine non è contrario all'informazione e tanto meno alla introduzione nel nostro Codice Deontologico di un diritto a quest'ultima: quel che ci è parso, e continua a

parermi, criticabile è che tale introduzione abbia coinciso con l'abolizione dell'articolo che prevedeva il divieto di pubblicità, autorizzando, così disinvolte interpretazioni (che già, puntualmente, si sono verificate) ed ancor più finendo per render vago il confine fra attività informativa (lecita) e pubblicitaria (vietata). Sono tuttora convinto che la medesima informazione possa essere non soltanto lecita ma altresì utile ed auspicabile (quando rivolta ai colleghi, agli altri professionisti e, se sollecitata, agli stessi clienti) e costitui-

re, al contrario, pubblicità, ed essere contraria alla nostra deontologia professionale, quando fornita con modalità completamente diverse (non richiesta, alla totalità dell'udienza, ecc.): ebbene, la chiave di lettura interpretativa delle due diverse ed opposte ipotesi era proprio data dalla presenza di un generale divieto di attività pubblicitaria che oggi, con la modifica introdotta, risulta soltanto sottinteso e non più esplicito.

L'interpretazione, se correttamente data, non è in fondo così diversa dall'attuale nostro strumento di acquisizione

della clientela, quel “passaparola” oggi spesso considerato obsoleto e fuori moda: a me, per la verità, tale giudizio pare ingiusto ed il “passaparola” non sembra affatto da disprezzare perché significa che il cliente ti si rivolge perché qualcuno (un suo conoscente, un professionista di altra disciplina, un collega di una branca diversa) ti ha visto al lavoro (oggi si direbbe “ha testato la tua professionalità”) e ti ha apprezzato.

Mi pare che, talvolta, subiamo passivamente il fascino di tradizioni straniere, che non ci appartengono, senza chiederci se esse comporteranno un innalzamento del livello della nostra professione e della sua generale considerazione. Proprio negli Stati Uniti, per riferirmi alla copertina del penultimo nume-

ro, mi trovo sempre più frequentemente a nascondere la mia professione (della quale, in Europa, mi vanto) perché ho notato troppo spesso una reazione negativa nel mio interlocutore: ed allora consentimi di raccontare anche ai lettori de *La Pazienza* la divertente barzelletta che mi hai narrato e che ben evidenzia la diffusa considerazione popolare americana verso la nostra categoria.

«Un avvocato americano con i suoi clienti, un indiano ed un ebreo, viaggia nella campagna americana. La macchina si rompe, è sera e sono costretti a chiedere ospitalità in una fattoria, fortunatamente vicina. Il fattore li accoglie ma avverte; in casa ci son soltanto due letti, il terzo è quello del guardamandria, nella

stalla. L'indiano per primo si offre per tale scomodo giaciglio ma presto è di ritorno e bussa nella stanza da letto degli altri due: “Nella stalla” spiega “ci sono delle mucche e la mia religione rende intollerabile una tale convivenza”. Parte l'ebreo ma, dopo pochi minuti, si sente nuovamente bussare: “Nella stalla ci sono maiali ed anche per me la situazione è insostenibile”. Allora, di malavoglia, parte l'avvocato ma anche in tal caso poco dopo è nuovamente “toc-toc” alla porta. Chi è? Le mucche ed i maiali».

Caro Remo, noi mediterranei rappresentiamo forse una professione “vecchia” ma, io spero, più tollerabile ed accettata dalla gente: vorrei che non cambiasse.

Un caro saluto.

Mario Napoli



Via del Carmine, Quartieri Militari. La realizzazione dei Quartieri Militari di Torino si protrasse dal 1716 al 1730, ma alla fine il risultato fu di grande valore, al punto che questo complesso venne indicato come il «gruppo di caserme più bello d'Europa». Filippo Juvarra, artefice di tanta regolarità e sobrietà, seppe dare a Torino un'impronta estetica caratteristica, lasciando una testimonianza di indubbio valore per la storia dell'architettura del XVIII secolo.



Cose di casa

NON PUÒ ESSERE VERO

Le competizioni elettorali, si sa, sollecitano i rappresentanti di ordini, corporazioni ed associazioni varie a pensare di candidarsi, forti del giustificato carisma assunto nello svolgimento delle loro funzioni o della loro attività professionale.

Non stupisce e non deve scandalizzare che ciò avvenga, così come non deve stupire e scandalizzare che colleghi di diverso orientamento non gradiscano che la rendita di posizione proveniente dalla carica venga utilizzata per fini diversi. Si potrà disquisire su quale è il momento più appropriato per rinunciare al mandato dei colleghi in vista di quello degli elettori ma non si potrà in ogni caso evitare qualche comprensibile polemica giustificata dal fatto che le sensibilità istituzionali sembrano inevitabilmente acquisirsi od affievolirsi a seconda del ruolo o delle posizioni assunte dai contendenti.

Né si potrà evitare che tali polemiche diventino merce mediatica utilizzata per esaltare le incrinature di gruppi o associazioni, quando sono gli stessi contendenti a trasferire sulle pagine dei giornali i rilievi che potrebbero essere indirizzati esclusivamente all'interno.

Detto ciò è evidente che un periodico dell'avvocatura associata non avrebbe ragione di occuparsi di uno specifico episodio che ha interessato i giornali torinesi in occasione del dibattito circa la scelta del candidato alla carica di Sindaco della città. E dunque non è ovviamente opportuno, né richiesto, che questa rivista prenda posizione in ordine alle critiche espresse da un ex Presidente dell'Ordine al comportamento del Presidente in carica.

È invece doveroso che i sottoscritti esprimano la propria difficoltà a crede-

re che l'avvocato Gian Vittorio GABRI, interrogato su eventuali antiche ruggini esistenti tra lo stesso e l'attuale Presidente, nel negarne l'esistenza abbia tuttavia precisato che, negli anni di piombo, "io difendevo d'ufficio e lui di fiducia...".

Non può essere vero che abbia risposto così.

Non può essere vero non solo perché l'affermazione è storicamente inesatta ma anche perché è comunque suggestiva, inquietante e, se portata alle sue estreme conseguenze, di inaudita gravità. Ragionare in questo modo significa molto semplicemente confondere il difensore con l'imputato, e segnala l'intenzione di estendere all'avvocato – sul piano etico – una sorta di corresponsabilità per il delitto addebitato al secondo attraverso una presunzione di inevitabili connivenze e adesioni. Il tutto accreditando una sorta di scontata identificazione tra difensore e difeso, o peggio, tra difensore e delitto.

Questa non è ancora però la conseguenza più grave. Ragionare in quel modo significa sostenere che il difensore deve compiere scelte ispirate alla propria coscienza; il che significa porre le ragioni della coscienza di ciascun professionista al di sopra delle ragioni della difesa. Ma l'avvocato penale non è il tutore della propria coscienza o della propria sensibilità politica bensì garante dei diritti altrui, a nulla rilevando chi sia il reo e quanto grave l'accusa che lo ha colpito. E questo è un valore che appartiene a tutti e che deve interessare tutti.

Non sono originali ma sono ancora insuperate affermazioni come questa: il difensore non è il patrocinatore della delinquenza, ma del diritto e della giustizia in quanto possono venire lesi nella persona dell'accusato.

Né va troppo enfatizzato il sacrosanto principio secondo il quale l'avvocato non è obbligato a difendere chiunque in quanto gli viene riservata una intatta libertà di scelta, motivo per cui può far coincidere l'interesse dell'imputato con i propri ideali di giustizia.

Se infatti questa indicazione dovesse essere assunta come parametro di condotta imprendibile, potrebbero sorgere alcuni inconvenienti non trascurabili. La società degli avvocati si dividerebbe tra galantuomini e non, i valori della maggioranza sarebbero iperdifesi da una schiera di avvocati per bene, i repellenti valori delle minoranze di ogni genere da repellenti nomadi in toga che girano il paese muniti di convinzioni etiche spregiabili. E che mai saranno quei monatti che difenderanno nazisti, necrofili, corruttori di bambini e di acque minerali?

Con questi paradossi non si vuole sostenere che è auspicabile *a priori* la dissociazione tra avvocato e cittadino, ma che deve essere accudita e rispettata la libertà di assolvere un ruolo di garanzia ogni volta che si tratta di assicurare la correttezza del processo o di innescare la resistenza agli abusi. Come ricordava il collega Smuraglia, "Una difesa scomoda, e apparentemente non in sintonia con la coscienza civile dei più, trova il proprio fondamento proprio nell'impegno civile a difesa delle garanzie". Non importa di chi, non importa perché.

Non vogliamo credere che sia stata fornita ai cronisti quella risposta. Non può essere vera.

Pier Luigi Amerio
Vincenzo Enrichens
Fulvio Gianaria
Mario Napoli
Carlo Pavesio
Romana Vigliani



Cose di casa

AGAT DI TORINO: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL 2001

Febbraio/Marzo

a) Sono attualmente in corso di organizzazione (speriamo di riuscire a metterle a punto in tempo utile) con gli amici dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti due simpatiche iniziative: si tratta di una gara di sci da tenere a Sestriere e di una festa di Carnevale che sarà, verosimilmente, tenuta presso una discoteca torinese.

Saremo più precisi, al riguardo, nei prossimi giorni.

b) Nel mese di marzo si terrà un corso avente ad oggetto le tecniche di redazione e le problematiche giuridiche sottese alla formulazione dei contratti commerciali internazionali.

i) Il primo appuntamento, previsto per il 6 marzo 2001, vedrà quale relatore il prof. Fabio Bortolotti il quale inquadrerà dal punto di vista generale l'argomento;

ii) il secondo incontro, previsto per il 16 marzo 2001, vedrà quale relatore Mr. Colin Peerson, avvocato londinese che tratterà i contratti di trasferimento di tecnologia;

iii) il terzo incontro, che si terrà il 22 marzo 2001, verterà sui contratti di cooperazione internazionale: relatore il prof. Luigi Fumagalli di Milano;

iv) l'ultimo incontro, verrà tenuto il 23 marzo 2001 e sarà dedicato alla vendita internazionale ed ai contratti di fornitura e distribuzione, verrà tenuto dal prof. Aldo Frignani.

Il corso è a pagamento, ma per i soci

AGAT sono previste fortissime riduzioni.

c) Per il 30 marzo 2001 è stato organizzato, con l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino, un convegno sulla circolazione delle partecipazioni sociali che dovrebbe avere il patrocinio della Regione Piemonte, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Aprile

Per aprile sono previste due iniziative; i) la prima (ancora tutta interamente da concordare) dovrebbe concretarsi in un incontro seminario sul diritto tributario, che dovrebbe essere promossa insieme con i Giovani Ragionieri; ii) per il 19 aprile è invece previsto a Pessione (presso la sede della Martini & Rossi) un incontro dedicato ai soci dell'AGAT (e che, più in generale, abbiamo pensato di estendere a *tutti* i giovani avvocati) in occasione del quale sarà possibile visitare il Museo di Criminologia di Roma, temporaneamente "prestatato" alla Martini & Rossi.

Maggio

Per il mese di maggio abbiamo ipotizzato un convegno, ancora da definire, ma che dovrebbe vedere coinvolti/interessati sia i colleghi penalisti che i colleghi civilisti: il convegno è in corso di organizzazione e preferirei, per il momento, non entrare nei dettagli per quanto attiene al titolo del medesimo.

Giugno

Abbiamo in cantiere un incontro di studio (con taglio seminariale) in collaborazione con la Camera Civile e la Camera Arbitrale del Piemonte, con oggetto il procedimento arbitrale.

Settembre

In fase di organizzazione un corso di analisi di bilancio espressamente dedicato ai giuristi ed impostato per le specifiche esperienze degli avvocati: il programma scientifico è in corso di definizione con una società di revisione contabile di Torino.

Ottobre

In questo mese è previsto un corso "virtuale" di diritto comunitario (che è in corso di predisposizione con una società del Centro Ghiglieno di Ivrea, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e con il Tribunale di Ivrea).

Il corso "virtuale" di diritto comunitario – che verrà tenuto nell'ambito del progetto comunitario "Iniziativa Robert Schumann" – è indirizzato a tutti gli avvocati ed ai Magistrati del distretto di Corte d'Appello ed, in tal senso, verrà data adeguata pubblicità all'iniziativa: ovviamente, anche in questo caso, trattandosi di un corso a pagamento, sono previste fortissime riduzioni di prezzo per i soci AGAT.

Marco Di Toro

*Presidente Associazione
Giovani Avvocati di Torino*

**La segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
si è trasferita nel nuovo Palazzo di Giustizia – ingresso da**

Corso Vittorio Emanuele II – 1° piano, scala 18.

I nuovi numeri di telefono sono i seguenti: 011/433.04.46-011/447.41.25



Coriandoli

ESPERIENZA E MEMORIA

Cara Pazienza,

permetti a me, alla Tua vecchia “*redattrice capa*” una piccola vanità: qualsiasi “*trottoir*” tribunizio io batta, mi accorgo che Tu (La Pazienza) sei arcinota, ma (perdonami) per i vecchi tempi, in cui seppure fra contrasti (e malcelate invidie di colleghe di redazione) comparivano i miei articoli e racconti (peraltro insigniti di vari premi... tra i quali il Premio Pannunzio).

Orbene, rieccomi, dopo tanto tempo, dopo infinite altre e diverse esperienze professionali e culturali, a proporre alla Tua nuova beltà, che non ho contribuito a creare, un mio scritto.

Apparirà sulle Tue vetuste forme?

Anna Rosa Oddone

Appartengo alla generazione della “vecchia maturità” classica, che il vento della contestazione avrebbe, di lì a poco, spazzato via.

E se la vita è spesso un esame, quell’Esame per noi adolescenti che bussavano alle porte del “Sessantotto” ha simboleggiato gran parte del travaglio e dell’incertezza esistenziale.

Mi aiutò nella preparazione, o meglio nel gran ripasso finale delle materie umanistiche, un giovane laureato in filosofia mio vicino di casa.

Figlio di un ricco industriale viveva negli agi e veniva trattato con adeguato rispetto dalle donne di servizio. Si era votato integralmente alla causa del proletariato e dei popoli oppressi.

Avevo già intavolato con lui brevi ma pur significativi discorsi (non smettemmo mai di darci del lei): tuttavia la sua superiorità culturale e dialettica, oltre alla distanza anagrafica, (che ai miei diciotto anni appariva spropositata), non mi impedirono di rimanere estranea al suo fascino intellettuale.

Durante i lunghi ed accurati ripassi, l’ammirazione e l’interesse si trasformarono da parte mia in estatico rapi-

mento, che raggiunse l’acme quando il dotto insegnante approfondì con una incisiva spiegazione, le mie conoscenze sul filosofo empirista americano John Dewey.

Dopo avere con poche, ma precise pennellate, tratteggiato il concetto di esperienza, nucleo centrale della dottrina del pensatore d’Oltre Oceano, concluse il discorso con una frase che avrebbe segnato profondamente il mio universo spirituale “L’uomo è esperienza... ma l’uomo è, soprattutto, memoria”.

Da quel pomeriggio di luglio mi pare, oggi, che siano trascorsi millenni: tanti sono stati gli eventi, i cataclismi e i radicali sconvolgimenti di mentalità e di costume che si sono accavallati e susseguiti soprattutto nelle società dell’Occidente.

Una marea, di esperienza, di conoscenze e di letture ha spesso travolto e poi riportato alla superficie, rimodellandoli, i miei giorni e i miei anni.

Tuttavia continuo a riconoscermi nel medesimo nucleo centrale del mio intimo essere ed a riconoscere i miei amici (tanta altra gente), con i quali ho condiviso quello che, all’epoca, chiamavano con trepida attesa “futuro”.

Verrebbe allora da insospettirsi sulla fondatezza delle teorie del pedagogista filosofo del Vermont (che fede vacillare perfino la fede marxista del mio sapiente vicino di casa).

Forse che l’esperienza, intesa come interazione fra pensiero e natura non sia poi così decisiva per cogliere le situazioni allo scopo di realizzare situazioni migliori, e che non sia così certo che la realtà, essendo fluida, sia perennemente perfezionabile?

Ad una attenta verifica il fatalismo prevarebbe, sul migliorismo.

Non potrei però accettare simili oscurantiste conclusioni neppure, se mi si dimostrasse, con prove scientifiche, che l’esperienza è illusione e che il cambiamento suo “figlio prediletto” è un altrettanto illusorio involucro, creato dall’umanità per nascondere l’ineluttabile destino che incombe su di noi.

Eppure un tarlo rode i miei convinimenti.

Il dubbio che la statica continuità fra passato e presente (e addirittura fra una sorta di “prepassato” radicato nelle più buie notti dei tempi), si insinui, comunque, nella dinamicità della storia – imp-

dendone, o rallentandone, il naturale e globale cammino evolutivo.

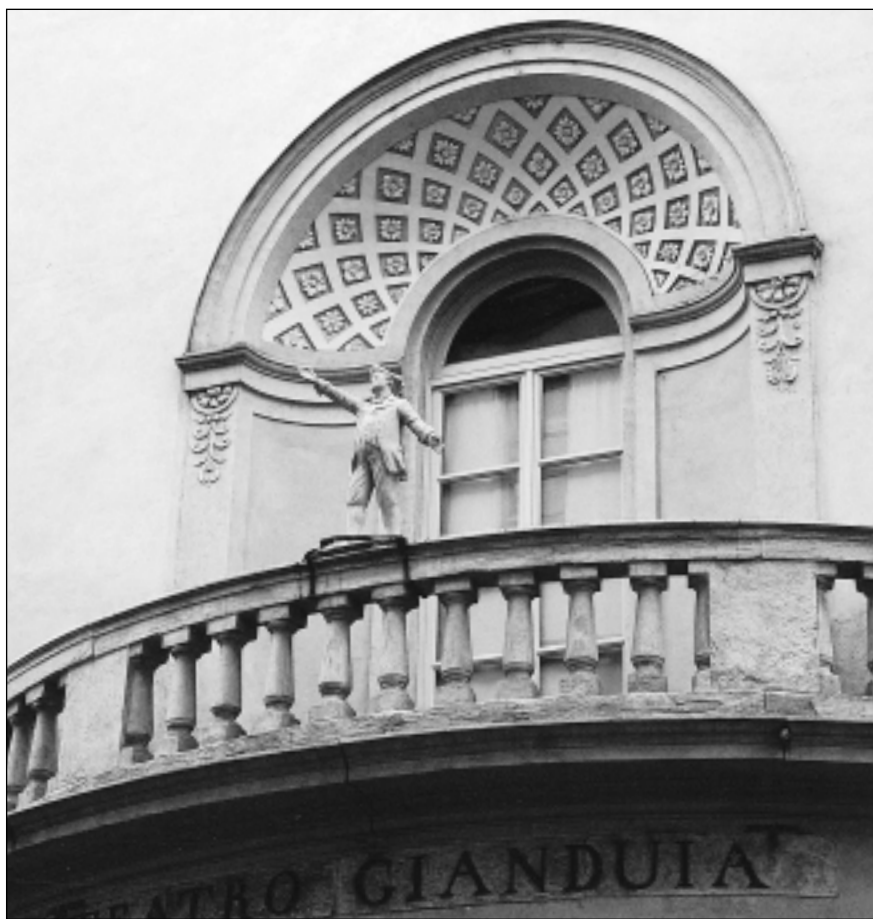
Mi soccorre, però, la lontana lezione di filosofia! L'uomo (o per puntualizzare il concetto, – la persona umana) è memoria. È il ricordo che proietta il passato in ciò che è ed in ciò che sarà, al mentre lo sottrae alla sua “verità temporale”, lo rielabora e lo trasforma.

Accumulare esperienze, non servirebbe a nulla, tanto meno a modificare la realtà, se ogni esperienza non si cristallizzasse nella memoria del passato per poi riplasmarsi nella memoria del domani.

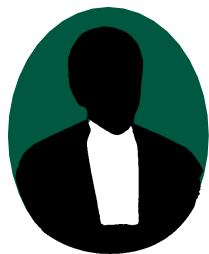
Vi sono tuttavia periodi anche protratti, soprattutto nella vita dei singoli, nei quali si anela ardentemente all'oblio, o perché il ricordo di dolorose vicissitudini annienta la fiducia e lo sforzo di ricostruzione di sé, o perché accadimenti gioiosi, sono divenuti irripetibili e tutto è arido e vuoto intorno.

So “per esperienza” che durante le tempeste esistenziali a nulla, o a poco, valgono i richiami alla razionalità: non so, non avendone esperienza, se una memoria efficiente soltanto per perpetuare gli eventi felici sarebbe o non sarebbe più simile ad un meccanismo artificiale che ad un affascinante requisito dello spirito.

Anna Rosa Oddone



L'ex teatro Gianduia in via Principe Amedeo. Il Teatro Gianduia originariamente si chiamava Teatro D'Angennes, poiché nel XVIII secolo il marchese D'Angennes lo affittò ad alcuni teatranti. L'attuale nome risale al secolo scorso, quando la famiglia Lupi portò in quel teatro i suoi burattini ribattezzando il teatro con il nome della maschera torinese. Fino all'ultima guerra, quando fu notevolmente danneggiato, al Gianduia era un luogo di divertimento per i bambini che potevano assistere alle straordinarie avventure diventate parte della tradizione dei burattinai piemontesi, di cui la famiglia Lupi è una preziosa depositaria.



Coriandoli

LA MUSICA E LES GENTS DE JUSTICE

Che gli operatori di giustizia amino la musica è risaputo.

Magistrati avvocati funzionari delle Cancellerie frequentano le Sale di Concerti (sinfonici e cameristici) nonché l'Opera Lirica ed eseguono musica a livello amatoriale (si annoverano voci tenorili, baritonali, di basso, pianisti, violinisti, componenti di quartetto e complessi di flauto traverso).

Si ricorda Consigliere di Corte d'Appello, appassionatissimo, intrattenersi solitamente, nell'intervallo tra un atto e l'altro, con un avvocato così esperto d'opera lirica da approfondirne tutti gli aspetti (dal libretto alla partitura).

E come non ricordare l'avvocato Ernesto Daviso di Charvensod che, a notte fonda dopo il Regio, riascolta in casa sua con colleghi e magistrati l'opera lirica appena rappresentata per rilevarne le differenti interpretative?!!

Gli operatori di giustizia (les gents de justice del titolo, così designati in Francia con locuzione ormai diffusa internazionalmente), esprimono poi, in fatto di musica, in pratica e a grandi linee, una loro differenziazione.

Con una buona approssimazione si può dire che gli avvocati frequentano in maggior numero l'Auditorium Agnelli (Lingotto) dove si svolge la Stagione annuale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. I magistrati frequentano di più le Sale in cui esegue musica cameristica (complessi strumentali limitati, esecutore singolo, trio, quartetto, quintetto, ecc.).

Si dà poi il caso di chi (si tratta di un noto avvocato) privilegia talmente la musica sinfonica rispetto all'opera lirica, da assistere soltanto ad opere liriche wagneriane. In queste la preponderanza di musica strumentale o meglio la intima connessione con la parte cantata è tale che l'opera gli appare come una vasta sinfonia.

Si è esposta sopra la posizione delle gents de justice circa la musica.

È singolare che qualcuno, per spiccata cultura musicale venga chiamato, forse per complimento, musicologo. Il così chiamato se ne schermisce e spiega che semmai lo si deve chiamare musicofilo, così come sono ritenuti gli amanti della musica.

È invece musicologo lo studioso dell'arte musicale esaminata sotto l'aspetto storico, estetico, sociale, ecc. In genere si tratta di studiosi che poi troviamo quali saggisti, critici, docenti di conservatorio e d'università, direttori d'orchestra.

Una personalità tutta speciale è quella del Prof. Rodolfo Venditti. Come è noto questi è stato magistrato dal 1950 al 1993. Parallelamente al lavoro di giudice, ha coltivato lo studio del diritto penale, specializzandosi in "Diritto e procedura penale militare" e insegnando tale materia nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ma ecco il fatto singolare e sorprendente: l'amore per la musica lo vede animare incontri musicali giovanili, presentare concerti, scrivere articoli su riviste al fine di diffondere la conoscenza e il gusto della grande musica. Da tale impegno musicale è nata la

PICCOLA GUIDA ALLA GRANDE MUSICA.

Come dobbiamo chiamarlo l'Autore? Musicofilo soltanto o musicologo?

Musicologo certamente.

La sua opera, che prese le mosse nel 1990 per accompagnare il lettore alla conoscenza dei grandi musicisti da Vivaldi, Bach, Beethoven fino a Mahler, è giunta ora al VI Volume (EDIZIONI SONDA, Torino, Via Ciamarella 23/3, tel. 011.211.442, L. 28.000) dedicato Grieg, Smetana, Dvorak, Musorgskij, Debussy.

La Piccola Guida è salutata dal mondo della cultura come opera molto apprezzata.

Critici letterari come Giorgio Barberi Squarotti; musicologi come Giorgio Pestelli; musicisti come Massimo Marin; filosofi come Norberto Bobbio; giuristi come Alessandro Galante Garrone, Franco Grande Stevens, Bianca Guidetti Serra; giornalisti e saggisti hanno espresso giudizi positivi.

Tutti riconoscono nella Piccola Guida "un libro che divulga il gusto della musica senza usare un linguaggio tecnico, pur nello scrupolo di una rigorosa documentazione dal punto di vista storico e musicologico".

Ecco perché il Prof. Venditti (già Presidente di Sezione Penale della nostra Corte) è personalità tutta speciale tra gli amanti della musica.

Egli ci onora quale appartenente a les gents de justice del Foro torinese (e non solo del nostro).

Camillo Voglino



Ricordo

BEPI DONDONA

Era circa trent'anni fa, una mattina in via Corte d'Appello che conobbi Bepi Dondona.

Giovane praticante, mi ero aggregato ad un crocchio di avvocati al centro del quale, con entusiasmo ed enfasi, il giovane avvocato Dondona, Consigliere dell'Ordine di Torino, spiegava e difendeva la sua tesi sulle società professionali. Era stato il tema di una sua relazione al congresso nazionale dell'avvocatura. Tema allora di avanguardia, accolto come spesso capitava e capita con non celata diffidenza.

L'entusiasmo e l'enfasi che mi colpì quella mattina l'ho sempre ritrovata in Bepi in questi decenni di amicizia e vicinanza.

Era il suo modo di essere, di vivere, nella professione come nella politica.

Le sue profonde convinzioni si alimentavano non solo da una non occasionale cultura che spesso nei dibattiti e nelle discussioni brandiva come una sciabola ma dall'esperienza che arricchiva quotidianamente spinto da insaziabile curiosità.

Quante volte lo abbiamo incontrato attraversare la città a piedi alla ricerca di una conoscenza più attenta e profonda, fermandosi a parlare con i protagonisti piccoli e grandi della vita quotidiana da cui traeva indicazioni e spunti che aveva la capacità di filtrare e trasformare in progetti.

Non credo di esagerare dicendo che Dondona ha inventato per Torino una nuova cultura del recupero e dell'arredo urbano che oggi è patrimonio di molti se non ancora di tutti ed è stato protagonista e iniziatore dell'attuale rinascimento della città.

Consigliere Comunale Liberale dal 1972, sia dall'opposizione che dai banchi della giunta (assessore dall'85 al '92) ha promosso interventi ed iniziative che non è superfluo ricordare.

L'adozione della variante urbanistica che ha permesso ai privati di interve-

nire nel restauro e nel recupero edilizio del centro storico.

Il piano organico del colore, primo e forse unico in un grande centro urbano in Italia, che ha interessato oltre 8000 edifici.

L'adozione del piano organico per la salvaguardia delle architetture del commercio, delle insegne, degli arredi storici e quelli per la regolamentazione dei dehors pubblici e privati.

La realizzazione di progetti di microubanistica per la pavimentazione, illuminazione e arredo ed il recupero di vie e piazze, ambienti storici e monumenti.

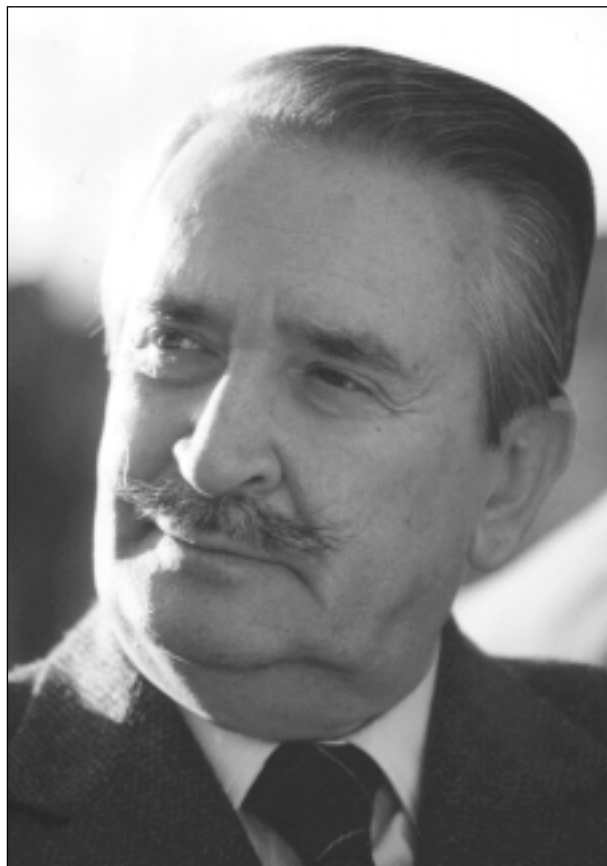
Considerato da molti un conservatore è stato di contro un vero innovatore della cultura amministrativa della città.

Una cultura non provinciale, arricchita dai contatti e dai rapporti che ha saputo instaurare con altre realtà europee e nord americane.

I riferimenti a Lione e Ginevra e ad altre città che avessero con Torino importanti comuni caratteri urbani non sono stati occasionali ma consolidati in associazioni ed iniziative comuni e di scambio.

Un amministratore vero ma forse non un politico, nel senso corrente del termine.

Bepi Dondona aveva secondo me una concezione romantica e manichea della politica. Praticava poco la convenienza e non risparmiava le sue critiche anche aspre, espresse sempre ad alta voce, a chiunque ne fosse, a suo giudizio, meritevole.



Per nulla al mondo si sarebbe risparmiato una battuta graffiante o ironica, a costo di alienarsi qualche simpatia, spinto da un irrefrenabile e profondo sense of humour.

Bepi Dondona era così: prendere o lasciare.

L'indifferenza era il sentimento che considerava peggiore per sé e per gli altri e la città, tutta la città non è stata indifferente nei suoi confronti in vita ed in morte, come sarebbe piaciuto a lui.

Capo Bepi, hai visto, ai tuoi funerali c'erano tutti, bottegai e potenti, gli amici liberali di tante battaglie e i vecchi avversari a renderti l'onore delle armi.

Il tuo ricordo è forte dentro di noi e vive ancor più forte in questa Tua Torino.

Che la banda questa volta suoni in tuo onore, ovviamente la marcia reale.

Fernando Santoni De Sio